I FATTI DI NUOVA ORLEANS

E

IL DIRITTO INTERNAZIONALE

DI

AUGUSTO PIERANTONI

SENATORE DEL REGNO

PROF. DI DIRITTO INTERNAZIONALE NELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA

ROMA

TIPOGRAFIA FRATELLI PALLOTTA

Piazza Nicosia N. 46

1891

AI COLLEGHI DELL' ISTITUTO

DI DIRITTO INTERNAZIONALE

DEDICO E RACCOMANDO

QUESTO LIBRO

CON AFFETTO REVERENTE

Roma, 6 giugno 1891. AUGUSTO PIERANTONI.

I.

I fatti del 14 Aprile 1891.

La legge italiana sopra la stampa punisce, sull' esempio degli altri Stati, ogni provocazione all' odio fra le varie condizioni sociali, le offese ai sovrani, ai capi dei governi, le offese contro gli ambasciatori ed i ministri; nessuna legge reprime la provocazione all' odio fra le varie genti del mondo. (1) Il cittadino, che non può temere sanzione alcuna punitiva nel sentenziare sopra l' azione dei popoli e dei governi, deve evocare dall' anima sua il sentimento della fraternità umana ed usare temperanza nello scrivere intorno questioni, che pongono in forse la coesistenza e la pace degli uomini sulla terra. Egli deve proporre quelle conciliazioni, che l' indole de' nuovi tempi, stanca di odî e di offese, addimanda e che la ragione delle genti consiglia.

Narro i fatti senza colorito di parola. Nella città di Nuova Orleans, Capitale della Luigiana, la sera dei 15 ottobre dell' anno scorso il Capo della Polizia Davide Hennessy fu ferito da un colpo di fucile, mentre tornava a casa. La ferita fu fetale. Presso a morire l' Hennessy manifestò sospetto contro gl' Italiani.

---

(1) Vedi art. 24, 25, 26, legge sulla stampa, la legge 20 giugno 1858, gli articoli 570, 572, e 573 del Codice Penale.

L' assassinio destò uno sdegno grandissimo nella città. Il Major, ch' era un papista irlandese, lo dice la signora Mario, fece arrestare numerosi italiani. (1) Il Console intervenne, e molti ne furono rilasciati. Gli onori funebri resi alla vittima accesero più fortemente gli odî. Un Irlandese per nome Duffly il giorno stesso ottenne il permesso di visitare nella carcere Antonio Scoffeti, uno degli arrestati. Lo credeva autore del reato. Quando gli fu innanzi, lo ferì gravemente con un colpo di rivoltella. Quest' omicidio mancato fu punito con alquanti mesi di carcere. La istruzione penale durò lungo tempo e terminò col rinvio di diciannove accusati al pubblico dibattimento.

L'opera dell'accusa era stata largamente aiutata. Si era formato un Comitato di sorveglianza di cinquanta persone sotto la presidenza del Major. Questo Comitato con proclami e manifesti invitò gli abitanti di Nuova Orleans a fornire le prove contro gli accusati. Gl' italiani fecero una sottoscrizione per la difesa dei loro fratelli. I più rinomati difensori furono richiesti. Tutti accettarono la difesa, tranne uno, che la rifiutò, dicendosi convinto della reità degli accusati. La giuria fu preparata con le rigide cautele delle procedure giudiziarie americane. Dalla lista di settecento giurati si accettarono dalle parti dodici giurati dopo larghissimo esercizio del diritto di ricusa. I giurati furono richiesti di dire: se ammettevano la pena capitale. L' America è il paese della maggiore libertà religiosa. Vi hanno sètte cristiane, che vogliono la rigorosa applicazione della legge mosaica. Non giurano, perchè un comandamento dice: *non nominare il nome del Signore Dio tuo invano*; non vogliono il supremo supplizio, perchè la legge dice: *non ammazzare*. Il legislatore per rimuovere il dissidio tra la coscienza del credente e il dovere del giudice eletto, consente la domanda, e dalla risposta sorge la ragione della ricusa. Il processo terminò ai 13 marzo 1891 con un verdetto di

---

(1) Articolo di Miss White Mario nella *Nineteenth Century*, *Maggio* 1891.

condanna per tre accusati e di non colpevolezza per gli altri sedici. Nelle carceri erano altri italiani non ancora tradotti a giudizio.

I monelli accompagnarono con sassate e fischi le vetture che conducevano i giudicati. I giornali vespertini, il Daily States, il Detta, pubblicarono violenti articoli ed annunziarono a nome del Comitato dei 50 un meeting per il giorno seguente per riparare il verdetto. Alle 9 del mattino uomini armati di carabine Winchester incominciarono a radunarsi. L'assemblea si tenne sopra una pubblica piazza presso la statua di Clay. (1)

Certi Parkson e Wichelffe accesero gli animi alla strage. Il Parkson è un capo popolo e l'oratore dell'*associazione dei giovani democratici*, che aveva diretta l' ultima campagna elettorale. Pronunziò un furibondo discorso, gridò infame il verdetto. Si deliberò l'assalto a mano armata alla prigione per fare la giustizia, che non avevano fatta i giurati. (2) Il Console, appena avuta notizia del meeting, si recò in fretta in vettura al City Hall; colà non erano nè il sindaco, nè il segretario, nè gli seppero dire ove era possibile trovarli. Il Console trovò invece l'*attorney general*, il sig. Roger e il sig. Villèle, lo sceriffo deputato per la custodia delle prigioni, i quali dissero che colà si erano recati per lo stesso oggetto. Il Console espose i suoi pensieri; risposero che nulla potevano fare senza il Major. Chiese allora del Governatore Nicholls; gli dissero che stava non lunge nell' uffizio di un avvocato. Il Console accorse colà; lo trovò insieme col Generale comandante la guarnigione e con varie persone. Il Console addimandò al Generale l' invio di truppe o di guardie di polizia sul luogo per impedire la strage. Il generale rispose che gli spiaceva di nulla poter fare prima di essere richiesto dal Sindaco. Il Console obbiettò

---

(1) Enrico Clay, eminente uomo di Stato americano, fu uno dei negoziatori della pace di Gand. Propugnò il protettorato dell'America del Nord su le colonie spagnuole emancipate, operò energicamente alla fondazione dello stato di *Liberia* per gli schiavi emancipati.

(2) Vedi Nocito, Nuova Antologia, 15 maggio 1891.

l'urgenza; ma non valse. Lo pregò di sedere dicendogli che il Sindaco si trovava al Parkinck Club e che gli aveva telefonato di tornar subito. Passarono così 25 minuti quando il telefono annunziò che la folla aveva rotte le porte della prigione e aveva già impiccato tre prigionieri. Il Console scese a tutta corsa; si diresse verso le prigioni. Giunto nelle vicinanze, vide molti cadaveri appiccati agli alberi: il massacro era finito e la folla era di ritorno.

Il Console andò al Consolato; sulla porta tre neri gli si slanciarono contro. Per tenerli a dovere dovette impugnare il revolver. Un momento dopo giunse il sig. Papini, segretario del consolato, che avendo inteso tra la folla il grido di *kill the italian* dovette ricoverarsi in un magazzino. I parenti delle vittime ed altri accorsero al Consolato per reclamare i cadaveri e per essere consigliati sul da farsi. Il console raccomandò a tutti di chiudersi nelle loro case; tornò dal governatore per soddisfare il desiderio dei parenti. Il console afferma che la parte più colta della cittadinanza era a capo della plebe per commettere in modo così indegno numerosi assassinî. Afferma che le autorità municipali, giudiziarie ed amministrative nulla fecero per impedirli, *anzi che l'abbiano scientemente acconsentito, se non facilitati ed istigati.* (*Libro Verde. Rapporto del Console. D. 8*). Un uomo solo fece il suo dovere, il Capitano Davis, che si rifiutò di aprire le prigioni. (1)

I Giornali e le *Riviste politiche* confermano le narrazioni officiali. La *Tribuna* di *Nuova York* narrò: « La Polizia e lo Sceriffo non opposero alcuna resistenza all'azione della moltitudine « armata di fucili e di pistole, e che non era soltanto rappresentata dalle infime classi della società; ma dai banchieri e dai mer- « catanti più ragguardevoli di Nuova Orleans. Giunse sul posto « una squadra di policemann, i quali stanchi e pieni di fango « non manifestarono il desiderio di disperdere la folla. Gl'inviati

(1) Miss W. Mario, loc. cit.

« dello Sceriffo giudicarono inutile la resistenza ed assisterono
« con le armi al braccio all'atterramento delle porte. »

Sul numero degl' italiani così ferocemente uccisi non vi fu subito concordia. Prima si disse che furono undici, poi sei. Il Console annunziò ch' erano undici, tre regi sudditi ed otto naturalizzati.

II.

I reclami diplomatici e il Libro Verde.

Il Ministero degli Affari Esteri da un telegramma dell'Agenzia Reuter, che indicava i nomi, apprese che erano stati uccisi sei Italiani; telegrafò al nostro Ministro a Whasington e lo pregò di denunziare al Governo federale il gravissimo fatto ed invocare *immediati, energici provvedimenti di repressione e di tutela (telegramma 14 marzo 1891 D. 1.)*. Il nostro Ministro prima ancora dell'arrivo del dispaccio immediatamente aveva richiamata l'attenzione del Segretario di Stato, il Sig. Blaine, e protestando contro l'inazione delle autorità locali aveva presentata una protesta scritta. Il Segretario di Stato espresse il suo orrore, ed assicurò che avrebbe preso gli ordini dal Presidente. L' indomani il Segretario di Stato consegnò al Ministro italiano un telegramma spedito d'ordine del Presidente al Governatore di Nuova Orleans. In esso ricordava che gl' Italiani negli Stati Uniti hanno diritto alla più completa protezione, garentita dai trattati, deplorò profondamente l' azione di cittadini, sostituitasi alla giustizia. Sperò che il governatore avrebbe cooperato con lui a mantenere i doveri degli Stati Uniti verso i sudditi italiani, ad evitare ulteriore spargimento di sangue, a deferire prontamente i colpevoli alla giustizia. Si legge in quel dispaccio : « Il Presidente
« deplora profondamente che cittadini di Nuova Orleans abbiano
« potuto sprezzare la rettitudine e la competenza dei loro tribu-
« nali giudiziarî fino a lasciare in balìa del giudizio appassionato

« di una plebaglia una questione che doveva essere esaminata « spassionatamente e secondo le regole determinate dalla legge. » Il Presidente per voce del suo Ministro ricordò: che il Governo degli Stati Uniti deve dare « ai sudditi dei governi amici quella « stessa sicurezza che esso domanda per i nostri proprî concit- « tadini quando si trovano temporaneamente sotto una straniera « giurisdizione » (*D. 5*). Importa notare che il Barone Fava nel primo colloquio avuto col Segretario di Stato si disse profondamente addolorato e in pari tempo sorpreso dell' accaduto, perchè sin dall' ottobre scorso, in seguito all' agitazione manifestatasi in Nuova Orleans per l' assassinio del capo della polizia, aveva ricevute le più ampie assicurazioni che la vita degl' italiani non correva pericolo di sorta.

In questo colloquio il Segretario di Stato disse al Ministro italiano che bisognava tener conto delle condizioni affatto speciali dell' America « e dell' impossibilità assoluta, in cui si trova il po- « tere centrale di ingerirsi negli affari dei singoli Stati; che il « telegramma di pubblico biasimo si dovesse ritenere come una « prova di particolare deferenza verso il Governo del Re italiano. » In via confidenziale gli fece intendere la possibile accoglienza di una domanda d' indennità da parte delle famiglie degli uccisi.

Ai 19 marzo il Ministro Rudinì avvertì il Fava che il Console aveva telegrafato che i colpevoli del massacro sarebbero stati deferiti all' autorità giudiziaria, e diè ordine di presentare una domanda di indennità, perchè semplici dichiarazioni per quanto cordiali ed amichevoli non potevano essere sufficiente soddisfazione, la quale doveva risultare da fatti positivi e concreti. Il Segretario di Stato a tale dimanda si riservò di conferire col Presidente, e chiese notizie particolareggiate « sulle generalità dei « tre regî sudditi uccisi, sulle loro occupazioni durante il giorno « agli Stati Uniti e sulle condizioni delle loro famiglie. »

Il 23 il Blaine era infermo. Il Fava con lettera privata gli mandò un estratto del telegramma del Ministero di Roma, insi-

stendo soprattutto sulla *necessità di deferire prontamente alla giustizia gli assassini dei tre italiani rimasti uccisi nell'eccidio del 14 aprile.* Il sig. Blaine rispose con lettera privata, la quale, a giudizio del Barone Fava, appalesava l'intenzione di eludere la domanda, perchè insisteva di nuovo per avere le informazioni sulle generalità dei sudditi uccisi nella strage di Nuova Orleans. Il Rudinì ai 24 marzo con altro telegramma al Ministro italiano in Washington diceva: « Il nostro atteggiamento verso il governo federale è molto « semplice. Tre regî sudditi prosciolti dal magistrato americano « furono assassinati, mentre, trovandosi in prigione, stavano sotto « la diretta tutela dell' autorità. Incontrastabile è quindi il nostro « diritto a chiedere la punizione dei colpevoli ed una indennità « per la famiglia delle vittime. L' opinione pubblica in Italia è « impaziente di avere giusta soddisfazione. Se provvedimenti con« creti indugiassero, mi vedrei con grande rammarico nella neces« sità di dimostrare apertamente il nostro malcontento, richiaman« dola da un ufficio dove la parola del regio rappresentante si sa« rebbe chiarita inefficace ad ottenere giustizia. » Il Ministro degli Affari Esteri *lasciò alla prudenza del Barone Fava il considerare se giovasse porgere subito cenno* del proposito di richiamo al sottosegretario. Terminò raccomandando al Fava di agire *con prontezza e risoluzione.*

Il Fava ai 24 marzo telegrafò: che il Blaine era malato, che il *linguaggio adoperato dal governatore della Luigiana circa la punizione dei colpevoli era molto ambiguo,* come risultava dal rapporto che il Ministero americano gli aveva comunicato. Nel rapporto il Governatore della Luigiana qualificava i fatti violenta irruzione nella carcere ed uccisione di undici persone, che vi erano detenute sotto accusa della Corte distrettuale, asseriva che l'atto commesso era diretto contro particolari cittadini, e che la razza o la nazionalità dei colpiti non entrava come fattore nel disordine. Dava notizia che lo sceriffo aveva riferito i fatti a quella Corte, che il giudice in conseguenza aveva incaricato il gran

giurì, allora in sessione, di trattare la materia, la quale ora stava interamente sotto la investigazione di quel corpo.

Il Governatore aveva pure riferito che parecchie delle persone uccise non erano cittadini italiani.

Il Console inviò la lista e le generalità dei sudditi italiani uccisi il giorno 14. (D. 14). Furono uccisi: 1. Pietro Monasterio che era giunto dall'Italia ai 7 gennaio 1890. Non era naturalizzato; aveva lasciato moglie e cinque figli in Cassano. Doveva essere sottoposto ad un nuovo giudizio per *mistrial*. (1) 2. Vincenzo Traino, nato a Contessa Entellina di anni 36, non naturalizzato, che non era ancora stato sottoposto a giudizio. 3. Loreto Comitis di anni 50, non naturalizzato, di Imavelle in Aquila, non ancora sottoposto a giudizio. 4. Antonio Grimaldi, sotto il falso cognome di Marchesi, nato a Roccamena di anni 48; era vedovo ed aveva un figlio: aveva chiesto la naturalizzazione sotto il nome di Marchesi dodici giorni prima dell'assassinio di Hennessy, cioè, il 3 ottobre 1890. 5. Emanuele Polizzi di anni 28; nato a San Cipirello Jato (Palermo); aveva due fratelli e tre sorelle in Italia; aveva chiesta la naturalizzazione soltanto un giorno prima dell'assassinio dell'Hennessy, ossia ai 13 ottobre. Era stato rinviato a nuovo giudizio per *mistrial*. 6. Rocco Geraci di Monreale (Palermo) di anni 32. Non era stato naturalizzato, non era stato ancora sottoposto a giudizio. 7. Antonio Scaffidi nato a Brolo presso Patti. Aveva chiesto la naturalizzazione ai 10 ottobre 1887, doveva essere sottoposto a nuovo giudizio per *mistrial*; aveva moglie, un figlio, la madre ed una sorella. 8. Antonio Abbagnato, secondo il processo Bagnetto, marinaio di Palermo, di anni 45. Aveva chiesto la naturalizzazione ai 26 dicembre 1887.

---

(1) Il Console non traduce la parola *mistrial*. Significa un giudizio non valido per errore, quale, per esempio il difetto, di giurisdizione nel giurì per territorio, la illegalità di formazione, o altri vizi fondamentali. È il secondo giudizio che si fa per l'annullamento del primo.

9. Girolamo Caruso di Palermo; aveva chiesto la naturalizzazione ai 18 settembre 1886. Non ancora era stato giudicato.

È manifesto che Monasterio, Traino, Comitis e Geraci erano indubbiamente italiani. Gli altri non avevano ancora mutata nazionalità.

Il Fava osservò al Blaine che prescrivendo le leggi del paese che la cittadinanza americana si acquista solamente dopo cinque anni dalla domanda, il Regio Console era di avviso che anche gli altri cinque dovessero essere reclamati come italiani, non che in ogni caso si poteva riservare la questione su lo stato legale delle altre vittime. Ai 26 marzo il marchese di Rudinì ancora con un telegramma insisteva, *sperando che il governo federale avesse trovato modo di assicurare che sarebbe iniziato procedimento giudiziario contro* « i colpevoli e che in massima sarebbe accordata una indennità » e avvisava il Ministro: che *qualora il governo federale si fosse dichiarato nella impossibilità di dare queste due assicurazioni poteva affermare inutile la presenza sua presso un governo impotente a guarentire quella giustizia, che in Italia si amministra a favore dei cittadini appartenenti a qualsiasi nazionalità.* Questo telegramma giunse al Ministro residente quando il Blaine aveva già dichiarata l'impossibilità di dare le chieste assicurazioni, *facendo però presagire una probabilità d'accordo circa le indennità.*

Il Barone Fava nel riferire questa notizia osservò che già nel suo carteggio aveva fatto conoscere quali erano le ragioni costituzionali di codesta impossibilità, e quindi sospese sino a nuovo ordine di comunicare il telegramma al Governo Federale. Intanto il Fava voleva conoscere i provvedimenti concreti, per cui il Blaine aveva promesso di parlare al Presidente. Ai 27 marzo mandò una lettera privata per il Segretario della Legazione a chiederli. Essendo l'Imperiali, Segretario della Legazione, tornato senza risposta, il Barone Fava andò a lagnarsi dell'indugio. Il Blaine dopo essersi scusato entrò subito nell'argomento. Il Fava narrò al

nostro Ministero il discorso di lui: si dolse vivamente della ressa che gli si faceva dicendola *contraria agli usi diplomatici.* Leggo queste testuali parole: « Non riconosco a nessun governo il diritto « d'imporre agli Stati Uniti ciò che questi debbono fare. Non rice- « vemmo mai ordini da nessuna potenza, nè incominceremo ora. « Vogliate riferire al Marchese Rudinì: che il governo federale « non può dare le assicurazioni da lui chieste circa la punizione « dei colpevoli. Ciò è contrario alla Costituzione, e mi è del tutto « indifferente ciò che si possa pensare in Italia delle nostre istitu- « zioni. Io non posso cambiarle e meno ancora violarle. D'altronde « il Marchese Rudinì non ci lascia nemmeno il tempo di inqui- « rere completamente circa avvenimenti, che sono il primo a de- « plorare. Voi mi assicurate che quattro sudditi italiani vennero « massacrati ed io potrei metterlo in dubbio, giacchè dalle noti- « zie pervenutemi risultano ch'essi erano coinvolti nei più scan- « dalosi affari elettorali. Pure non voglio contestare la loro na- « zionalità; ma mentre richieggo tempo, voi pretendete invece di- « chiarazioni ufficiali su due piedi.

« *Ebbene, no, non farò nulla di tutto ciò, e voi regolatevi come meglio credete.* » Durante questo discorso il Fava non fiatò; ma quando ebbe finito rispose: che « il Governo del Re non intende « mischiarsi negli affari interni degli Stati Uniti e tanto meno « poi il Marchese Rudinì si propone coi suoi telegrammi di dare « ordini. Responsabile verso il Re ed il paese, il Presidente del « Consiglio compie un dovere quando viene a chiedere al gover- « no federale, il quale in un trattato ha promesso protezione ai « sudditi italiani, una giusta riparazione per violazione del trat- « tato medesimo, violazione riconosciuta da voi stesso nel nostro « telegramma al governatore. Il Governo italiano non intende di « discutere le istituzioni americane. Esso deve anzi ignorare per « questa ragione persino l'esistenza dello Stato di Luigiana, non « deve conoscere che il governo federale, col quale ha negoziato « e conchiuso il trattato. »

Qui il Ministro Italiano fu interrotto dal signor Blaine, che replicò: « Ma il trattato garentisce ai sudditi italiani la stessa protezione « dovuta ai cittadini americani. Pretendete voi che da noi si deb- « bano proteggere i vostri connazionali più e meglio che i nostri? »

Il Fava rispose che: « a noi doveva riuscire completamente « indifferente il sapere se i cittadini americani erano o no pro- « tetti nel loro paese; ma noi dovevamo esigere che i nostri lo « fossero, come lo sono i cittadini americani residenti in Italia. » Chiese in conclusione al signor Blaine: « se quella fosse l'ultima « sua parola; e quegli rispose che con la migliore volontà del « mondo non gli sarebbe possibile di cambiarla. E con ciò la con- « versazione ebbe termine. » (D. 13).

Il Marchese di Rudinì con altro telegramma del 27 marzo, fermo nel suo proposito, chiese e richiese: che il governo federale avesse garentito l'*inizio di un procedimento contro i colpevoli e che avesse ammesso in massima il dovere di corrispondere una indennità alle famiglie delle vittime. Dichiarò che non poteva e non doveva discutere le istituzioni americane; ma che doveva richiamare il governo federale all'osservanza dei principî di diritto pubblico internazionale. Confidò che il governo federale avrebbe inteso l'obbligo, in cui trovavasi, di accogliere le sue giuste domande.* « Quando non fossero accolte, telegrafò: *voglia di- « chiarare che per ordine del regio governo il Ministro si do- « veva allontanare in congedo motivato da un posto dove la le- « gittima azione del regio rappresentante si sarebbe chiarita « inefficace.* » Rispose il Ministro italiano al Rudinì ai 28 marzo: che subito avrebbe comunicato gli ordini, che, *come temeva*, il Blaine gli avrebbe confermata la precedente dichiarazione; ma che avrebbe immediatamente eseguito gli ordini del Governo di S. M. (D. 18). Nel pomeriggio del 28 aprile il Barone Fava si recò dal Segretario di Stato e gli disse: che era andato a sentire se *persisteva nella decisione presa* per poter agire secondo gli ordini ricevuti dal governo. Il signor Blaine rispose essere dolente di nulla mutare

a quanto aveva detto; ma pregò nullameno il Ministro italiano di formulargli di nuovo le istruzioni.

Due volte si fece ripetere le istruzioni, e il Fava ne profittò per « *fare di nuovo un caldo appello alle sue simpatie pel nostro paese scongiurandolo di indurre amichevolmente le autorità della Luigiana ad iniziare un' azione giudiziaria contro i colpevoli per trasmetterne l'assicurazione al Governo.* Il Blaine esclamò ad un tratto: « *per mostrarvi sino a qual punto vogliamo essere condiscendenti verso un paese, col quale non avemmo mai disturbo, scrivete, vi prego, questa sottoscrizione che sottometterete al vostro governo.* Dettò queste parole che il Ministro italiano trascrisse originalmente: *The segretary of State acknowleged to me this asfernoon the full obligation of the United States to make full reparation to Italy for any violation of the Trealy between the two Governments which may have occurred; as yet, no full examination has been made and no determination of the case by the Law officers of the Federal Governement;* le quali io traduco nel seguente modo: *Il Segretario di Stato riconobbe a me questo dopo pranzo la piena obbligazione degli Stati Uniti di dare intera riparazione all'Italia per qualunque violazione che* POTESS' ESSERE *avvenuta del Trattato tra i due Stati; finora non essersi fatto esame ed accertamento del caso occorso dagli officiali legali del Governo americano.*

Questa dichiarazione a prima giunta sembrò ambigua al Fava, il quale per non urtare il Segretario con un rifiuto immediato dichiarò di riservarsi prima di darne notizia al suo governo di studiarla meglio e di porgere l' indomani una risposta. La dimane si recò dal Blaine, e gli disse quel che pensava sopra l'ambiguità della dichiarazione; ma aggiunse che avrebbe preso su di sè di telegrafarla a Roma, se il Blaine vi avesse introdotto la modificazione, che aveva redatto. Il Fava alle parole se *fosse occorsa* aveva sostituite le altre *che era occorsa*. Ed aggiunse: *questa riparazione sarà concordata fra i due Governi subito*

che il pieno esame sarà fatto dagli Uffiziali del Governo Federale.

Il signor Blaine, dopo avervi riflettuto, disse che non poteva autorizzare il Ministero a telegrafare la dichiarazione così modificata senza prendere gli ordini dal Presidente, dal quale si recò immediatamente. Ritornò per dichiarare che il signor Harrison rifiutava *positively* di fare qualunque dichiarazione; *ma non rifiutava di riconoscere che i colpevoli dovevano essere puniti.* A questa risposta il Fava prese commiato dichiarando che gli rimaneva il doloroso compito di dirigere una Nota Ufficiale. Ai 31 marzo la Nota fu trasmessa. Il Ministro italiano si limitò a dire che quattro erano i detenuti italiani massacrati nelle prigioni ai 14 aprile, ricordò che dopo di aver protestato formalmente contro la condotta ingiustificabile delle autorità locali, che evidentemente avevano mancato al loro dovere, aveva riservato al Governo il diritto di chiedere la riparazione, che avrebbe stimata opportuna, « *les faits dont il s'agit* « *constituant une violation patente des dispositions du traité en* « *vigeur entre nos deux pays, qui assure aux sujets italiens la* « *même protection dont jouissent les citoyens américains, et qui* « *n'a jamais fait defaut à ces derniers sur le territoire italien.* « La reparation demandée par le governement italien, ainsi que « j'ai eu l'honneur de vous en faire part dans nos differents en« tretiens de ces jours derniers, devait consister dans les deux « points suivants:

« 1. *Assurence officiel* par le gouvernement fédéral que les cou« pables seraient traduits en justice.

« 2. *Reconnaissance en principe,* qu' une indemnité était due « aux victimes. Votre Eccellence m' a fait l' honneur de me de« clarer que le gouvernement federal ne croyant pas pouvoir en« trer dans cet ordre d' idées avait decliné de prendre en con« sidération les deux demandes precitées. Dans ces conditions le « gouvernement du Roi estimant que l' action legale ou Ministre

« de Sa Majesté à Washington de vient inefficace m'a donné de
« partir en congé. (*D. 19*).

In conformità di questi ordini il Barone Fava annunziò la sua partenza e che avrebbe lasciato al Segretario della Legazione la cura di sbrigare gli affari correnti.

Il Blaine rispose all'Imperiali con altra Nota del 2 aprile. Esordì esprimendo il sincero rincrescimento del governo degli Stati Uniti nel ricevere la notizia della partenza. Avvertì che il telegramma del Marchese di Rudinì domandava la *punizione* dei colpevoli, che il Fava usò la frase *procedimento penale;* ma ch'egli ritenne: che « il cambiamento di frase non signifi-
« cava cambiamento di domanda. Aggiunse che se pur il go-
« verno nazionale avesse la piena giurisdizione sopra i sup-
« posti assassini essa non potrebbe dare assicurazione a nessuna
« potenza estera ch'essi sarebbero stati puniti. Il Presidente non
« può comprendere come un governo qualunque possa dare un'as-
« sicurazione di questa natura di un processo e di un verdetto di
« colpabilità. » Ricordò le sanzioni della Costituzione degli Stati Uniti e della Costituzione della Luigiana sopra la giuria.

Sul punto della indennità rispose: « essere il Barone Fava in
« grave errore quando dichiara che il Governo degli Stati Uniti
« rifiuta di prendere in considerazione questa domanda e mi rincre-
« scerebbe s'egli avesse comunicato tale conclusione al suo gover-
« no. Gli Stati Uniti ben lungi dal respingere hanno espressamen-
« te riconosciuto il principio della indennità a quelli italiani, i
« quali fossero stati danneggiati da una violazione dei diritti loro
« assicurati dal trattato con gli Stati Uniti del 21 febbraio 1871.
« Io ho ripetutamente dato al Barone Fava l'assicurazione che
« per ordine del Presidente tutti i fatti ed incidenti connessi colla
« malaugurata tragedia di Nuova Orleans del 14 marzo ultimo,
« saranno investigati il più completamente. Io ho pure informato
« che in materia di tale gravità il governo degli Stati Uniti non
« si sarebbe indebitamente lasciato sollecitare e non risponderà

« ad alcuna domanda, finchè ogni fatto essenziale per un corretto « giudizio non sia pienamente accertato dalla legale autorità. « L'impazienza dei danneggiati può esser naturale; ma la condi« scendenza non assicura sempre più la sostanziale giustizia. » *(D. 20)*.

Il Marchese di Rudinì ai 2 aprile rispose con telegramma all'Imperiali che poteva scrivere al Blaine una nota così concepita: « Il governo italiano altro mai non chiese se non il pronto ini« zio di un regolare procedimento giudiziario. Sarebbe stato as« surdo pretendere una punizione senza la guarenzia di un re« golare giudizio. Il governo italiano ripete ora la stessa domanda « e solo quando si abbia dal governo federale *precisa dichiara« zione che il giudizio sarà tosto iniziato, l'incidente diplomatico « si potrà ritenere esaurito.* Gli dichiarò di prendere atto *della « dichiarazione che il governo federale riconosceva dovuta una « indennità alle famiglie delle vittime in base al trattato vigente.* »

Solamente ai 2 aprile, perchè il Presidente della Confederazione era in viaggio, l'Imperiali presentò la nota, esatta ripetizione del telegramma.

Ai 14 aprile il Sotto Segretario replicò alla Nota. Egli negò di avere riconosciuto che una *indennità fosse dovuta* « Il Ministro « Rudinì può esser sicuro che gli Stati Uniti compenserebbero « ogni suddito italiano che fosse stato danneggiato dalla viola« zione di un trattato, nel quale è impegnata la fede degli Stati « Uniti; ma questa assicurazione non risolve la importante que« stione: se *il trattato sia stato o no violato.* Su questo punto il « Presidente, raccolti sufficienti dati di fatto, ha preso il tempo « sufficiente per rispondere. » D'incarico del Presidente sottopose all'esame del governo italiano *alcune considerazioni d'ordine generale.* Ricordò l'incidente avvenuto nel 1851, nella stessa Nuova Orleans. Vi fu una sommossa contro il consolato spagnuolo e gli spagnuoli sulla notizia che 50 giovani americani nell'Avana erano stati condannati e che 200 cittadini degli Stati Uniti erano

stati condannati nella Spagna alle miniere come filibustieri per la mancata spedizione di Lopez. (1) Il popolo devastò le proprietà del Console spagnuolo e quelle di alcuni cittadini spagnuoli. Il Governo federale ammise che il console aveva diritto ad una indennità, che doveva essere ricevuto con onori, e che la bandiera della nave, la quale l'avrebbe ricondotto, sarebbe stata salutata.

Insistendo il Console per ottenere che una indennità fosse data ai cittadini danneggiati dalla folla, il Segretario di Stato Webster si rifiutò con addurre che « i diritti del Console spagnuolo, « ufficiale pubblico, che risiede sotto la protezione del governo « degli Stati Uniti sono del tutto diversi dai diritti dei cittadini « spagnuoli, i quali vanno nel paese per mescolarsi coi propri « cittadini e vi si occupano dei loro privati affari e interessi. « Il primo può pretendere una speciale indennità. Gli altri non « hanno titolo che a quella protezione ch'è accordata ai nostri « propri cittadini. » Ma lo stesso Blaine ricordò che dopo due anni da questa Nota il Congresso in riconoscenza dell'atto magnanimo della Regina di Spagna, che concesse il perdono agli americani, deliberò di dare una indennità al console ed agli spagnuoli. « Le considerazioni con le quali fu appoggiata detta deliberazione « furono giudicate tali da non contraddire al principio sostenuto « in origine dal signor Webster, al quale erasi associato il Presi- « dente Fillmore. » Questi sottoscrisse la deliberazione l'ultimo giorno della sua permanenza in carica ai 3 marzo 1853.

Ma il Blaine notò pertanto la differenza tra il caso del 1851 e quello del 13 marzo, perchè nel 1851, nessuna offesa personale fu fatta ad alcuno; la folla agì a sangue caldo e senza piano

(1) Narciso Lopez, nato nella Venezuela, dimorò a Cuba, servì nell'esercito spagnuolo, fu nominato governatore di Madrid, poi Senatore. Date le dimissioni, pensò di togliere alla Spagna l'isola di Cuba. Organizzò negli Stati Uniti successivamente tre spedizioni negli anni 1849, 1850 e 1851. Fu preso e condannato a morte.

prestabilito, e le autorità costituite fecero il loro dovere. Die' notizia che il Presidente aveva ordinata una inchiesta per sapere se un procedimento penale fosse possibile avanti le autorità federali. In questo caso la grande giurìa sarebbe convocata. Altrimenti il Presidente non potrebbe che sollecitare di nuovo le autorità dello Stato della Luigiana, e se le medesime non esauriranno la procedura stabilita dalla legge, allora gli Stati Uniti saranno nel dovere di *esaminare se non si possa chiedere qualche altra maniera di riparazione*. Il dispaccio indica le leggi americane che dànno azione giudiziaria alle famiglie delle vittime. Ammette che nel caso di connivenza delle autorità della Luigiana con la folla vi sarebbe un' azione d' indennità da deliberarsi dal congresso. (*D. 23*).

Il Marchese di Rudinì, non contento di questa Nota, ai 28 aprile rispose solamente all' Imperiali: censurò che il Segretario di Stato avesse voluto trarre profitto da un dispaccio strettamente confidenziale; die' ragione al signor Blaine quando subordinò la indennità per la famiglia delle vittime alla condizione che « sia di-
« mostrata la violazione del trattato, aggiungendo che gli ripugna-
« va il pensare che la violazione potesse ancora aver bisogno di
« dimostrazione. Cittadini italiani assolti dai giurati americani fu-
« rono trucidati nelle prigioni dello Stato senza che niun prov-
« vedimento sia stato preso a loro difesa: quale altra prova at-
« tende il governo federale dell' essersi violato un trattato nel
« quale è espressamente pattuita per i cittadini rispettivi codesta
« protezione e sicurezza? Conchiuse dicendo giunto il tempo di
« troncare l' ingrata controversia. La pubblica opinione, giudice
« sovrano, saprà additare la retta soluzione del grave pro-
« blema. »

Anche il Ministro Americano, residente in Roma, prese il suo congedo. Il Gabinetto di Roma ha chiamato da Nuova Orleans in Roma il Console Italiano dicendo che lo voleva presso di sè per ricevere esatte ed orali notizie. Pare pertanto che il gran giurì

di Nuova Orleans avesse restituito al Console documenti trasmessi, gridando pure contro l'indebita ingerenza.

Ora il telegrafo ha annunziato che il Blaine si è ritirato dall'ufficio temporaneamente per infermità e che il Forster è stato chiamato all'ufficio vacante.

III.

Stato della controversia.

S' egli è vero, come scrisse l'illustre Marchese di Rudinì, che la pubblica opinione, giudice sovrano, saprà additare la retta soluzione del grave problema, questa *communis reipublicae sponsio* dev' essere preparata dal *consultum virorum prudentium*, a dirla con la frase di Papiniano.

Il *Libro Verde*, (1) esaminato con ordine e diligenza, pone i termini dell' incidente diplomatico. Il Governo di S. M. il Re d' Italia chiese: 1.° l' assicurazione officiale al governo federale che i colpevoli sarebbero deferiti alla giustizia; 2.° il riconoscimento, in principio, che una indennità fosse dovuta ai parenti delle vittime.

1. Il Governo federale rispose: di aspettare la relazione ufficiale dei fatti; che se un' azione possa essere iniziata in forza delle leggi degli Stati Uniti, il caso sarà sottoposto alla prossima grande giurìa, conformemente ai metodi usuali dell' amministrazione della giustizia criminale; altrimenti il Presidente farà quanto la Costituzione, gli permette per sollecitare di nuovo il Governatore della Luigiana a sottoporre prontamente i colpevoli a giudizio.

2. Il Governo federale indicò le leggi della Luigiana e della Federazione, che riconoscono l'azione de' danni ai parenti delle vittime.

---

(1) Collezione di documenti diplomatici.

3. Enunziò la dottrina, che il Presidente, professa su la responsabilità dello Stato, nascente dal trattato di febbraio 1871.

4. Gli stranieri non debbono costituire una classe privilegiata, ma debbono tenersi paghi del diritto comune. Se però risulta che italiani furono uccisi, i quali erano in America in conformità delle leggi sull' emigrazione e che i pubblici funzionari, che avevano il dovere di proteggerne la vita e la proprietà, furono conniventi con la folla e tralasciarono di far passo per conservare la pubblica tranquillità ed indi deferire i colpevoli alla giustizia, il Presidente ammette che si tratterebbe di un caso da sottoporsi alla considerazione del Congresso per soccorrere le famiglie dei sudditi italiani che perdettero la vita per la illegale violenza.

5. Ma il Governo federale indicò una condizione. Pose in forse la indennità, se gli uccisi non avessero rispettate le leggi dell' emigrazione.

IV.

L'espansione Coloniale.

Le proposizioni così annunziate rimuovono la strana credenza sollecitamente divulgata da una parte della stampa americana e raccolta dall' europea: che gli Americani volessero sostenere la irresponsabilità degli autori della strage del 14 marzo, perchè negli Stati Uniti vi sarebbe un diritto superiore alle leggi stabilite, la legge detta di Lynch, per la quale quando la giustizia regolare ha mal funzionato, il popolo fà giustizia da sè. Alcuni giornali hanno affermato che E. G. Phelps, antico ministro degli Stati Uniti in Londra, interrogato da un reporter, ossia informatore di giornali, si espresse nei termini seguenti: « il procedi-
« mento adottato dai cittadini della Novella - Orleans contro la
« maffia è giustificabile: quando la giustizia regolare ha mal fun-

« zionato, la legge Lynch apre al popolo una via di ricorso legit-
« timo. » Noi siamo avvezzi a sentire le smentite sopra i discorsi, che i *reporters* pongono sulle labbra degli uomini *intervistati*. Il Sig. *Arturo Desjardins*, nella *Revue des deux Mondes*, volle ricercare sollecitamente: se esista la legge Lynch. (1) Egli trascrisse un quadretto statistico, pubblicato dai giornali americani, delle stragi popolari fatte sotto forma di giustizia sommaria dal 1887 al 1889, e con copia di fatti volle dimostrare: che il linciamento, il quale pareva dismesso nei costumi popolari, abbia gettato profonde radici nel suolo americano e che vada assumendo forme più corrette, mentre poi con ragione e competenza altamente lo condanna. Il DESJARDINS trascrive le opinioni del LOSSING nell'*Enciclopedia popolare,* quelle del BRYCE nel *The American Commonwealth,* di HEPWORT DIXON nella *Novella America*, e quelle del GAULIER, *Etudes Americaines,* nonchè i fatti, che questi scrittori riferiscono. Egli come si vede, trascrisse del pari alcuni punti culminanti dell'articolo del *Larousse* nel *Grand Dictionnaire du Siècle XIX.*

Però, mi sia lecito dirlo, l'eminente scrittore commise un deplorevole errore. Considerò il linciamento come un fatto proprio dei costumi americani senza distinzione di luoghi, di territori, di Stati per conchiudere che la strage per subitanea deliberazione di popolo contro supposti rei sia tornata in moda negli Stati Uniti del Nord.

Gli uomini viventi dentro le forti e circoscritte nazionalità dell' Europa e negli Stati unitari o centralizzati negli ordinamenti politici, giudiziari ed amministrativi, spesso parlano dell'America con assimilazioni d' idee tanto impossibili quanto infondate. L'America del Nord ha una superficie quasi uguale a quella dell'Europa. La superficie degli Stati Uniti, secondo l' ultimo censimento, è di miglia quadrate inglesi 3,602,990, com-

(1) *Le droit des gens et la loi de Lynch aux Stats Unis,* 15 Maggio 1890.

preso l'Alaskas, ossia, di chilometri quadrati 9,354,073; l'Europa ha una superficie di chilometri quadrati 9,902,149. L'ossatura di quell'immenso territorio è formata da due sistemi di montagne, dalle catene delle Appalachiane all'est e delle Cordigliere all'ovest, che si stendono da settentrione a mezzogiorno per un lunghissimo tratto, specchiando le Appalachiane le loro cime nevose nell'Oceano Atlantico, le Cordigliere nel Pacifico. La configurazione geografica dell'America del Nord si divide in due grandi pianure, l'una tocca il polo, l'altra si avvicina all'equatore. Quella repubblica, che incominciò con la dichiarazione d'indipendenza segnata a Filadelfia nel 1776 e che dapprima fu composta dalle tredici piccole colonie, le quali scossero per sempre il giogo della madre patria, ordinandosi a repubblica federale, oggi è una federazione di 44 Stati, diversissimi per condizioni fisiche, per storia, per razze. (1)

L'America preferì sulle prime l'importazione dei bianchi. L'Inghilterra spediva nelle colonie i poveri e i condannati. Quando i coloni incominciarono la coltivazione dei tabacchi la Virginia prese ad introdurre i negri. La coltivazione del riso e del cotone aumentò la mano servile. (2) Questo mercato trasse l'Unione alla guerra di separazione ed all'abolizione della schiavitù.

L'America non aveva asiatici e giapponesi; ma l'apertura dei porti di quei popoli al commercio addusse grande fiumana di asiatici, contro la quale l'Unione tenta di porre argini. Gli Americani vanno distruggendo gl'Indiani e rinserrandoli contro il primo trattamento di umanità. Il primo censimento del 1790 dava al-

---

(1) Per il colore la popolazione nel 1880 si ripartiva nel seguente modo:

Bianchi	43,402,970
Negri	6,580,793
Asiatici	105,613
Indiani.	66,407

Mancano dati più recenti.

(2) Una nave olandese dalla costa della Guinea entrò nel fiume di Saint-Games e vendette i primi 20 negri.

l'America una popolazione di 3,929,214, il censimento rinnovato ad ogni decennio nel 1880 dava 62,480,540 non compresi gl'indiani al 1.° giugno 1890. Il fatto del raddoppiamento della popolazione dal 1850 al 1880 fa supporre che gli Stati Uniti potranno avere più di cento milioni di abitanti al sorgere del nuovo secolo.

La Costituzione contemplava solamente il caso della entrata di nuovi Stati nell'Unione, e non il diritto di acquistare colonie.

Il Presidente Jefferson nel 1802 ebbe da Napoleone offerta la vendita della Luigiana per 80 milioni. Fece l'acquisto, ottenendo un *bill d'indennità*, perchè gli americani vi scorsero la via dell'avvenire. Da quel tempo la civiltà continuò il suo corso per l'occidente attraverso il Mississipì; si avanzò per popolare le regioni sconfinate del *Far-West*, del *lontano occidente*, giunse a fare di San Francisco la più grande metropoli del Pacifico. Il grido dell'espansione coloniale è quello di *Sempre avanti.* (1) Il poeta nazionale diè il grido del lavoro e della libertà nella parola: *Excelsior!* La federazione acquistò territorî per la colonia.

Lo studio degli ordinamenti federali e la giurisprudenza della Corte degli Stati Uniti appalesano i modi legali, mediante i quali l'antica federazione giunse alla prodigiosa estensione territoriale dall'Oceano Altlantico al Pacifico, dai possedimenti inglesi dell'Australia al Golfo del Messico.

L'America fu la terra degli umili e dei derelitti, la terra dei fuggiaschi dal vecchio mondo. GOETHE, sospirando nella solitudine dei suoi *Pensieri,* le augurava felicità. « America, tu sei più felice del nostro vecchio mondo; tu non hai castelli gotici, non rovine; la tua vita non è turbata da inutili ricordi e da vane querele. Goditi il presente, e se un giorno i tuoi figli saranno poeti, che un fato felice li preservi dalle storie di cavalieri, di briganti e di fantasmi. »

---

(1) Il grido *go ahead, marcia avanti,* è seguito dall'altro *help-yourself.*

I legisti e gli uomini di Stato fornirono due gradi d'iniziazione per le nuove genti alla vita federale. Il primo consiste nello stabilimento di un regime provvisorio, chiamato *governo territoriale*, per cui il paese è organizzato e condotto dolcemente alla sovranità. La confederazione invia un governatore per amministrarlo, un consiglio legislativo per ordinarlo ed una Corte Suprema.

I forti, i martiri dell'Europa cercavano la libertà politica in quella terra, che prima fu l'asilo della libertà religiosa quando l'Europa era oppressa dal sistema della Sant'Alleanza ed i Governi con De Maistre pensavano che il papa ed il boja dovessero essere i due perni della società europea. Mentre i coloni vivevano nella solitudine dello spazio, come novelli Robinson Crosuè, i giureconsulti, i legislatori studiarono le forme legali per la formazione e l'ordinamento di nuovi Stati, che si aggiungono alla bandiera della grande patria, come nuove stelle che sorgono nel firmamento. Col governo territoriale il nuovo consorzio dell'Unione riceve subito il *giury* e l'*habeas corpus*, che è il diritto storico della razza anglo-sassone, la garanzia della libertà e della giustizia comune. Il giurì lo intendiamo, perchè ne abbiamo una pallida immagine nelle nostre leggi. In America è duplice, è grande e piccolo, è giurì d'accusa e giurì di condanna; l'*habeas corpus* è un ordine scritto, dato in nome dello Stato da un giudice o da una Corte, che comanda, ad un individuo, che abbia una persona in custodia la quale debba presentarsi in dato tempo e luogo per dire le ragioni, onde restrinse l'esercizio della libertà di un suo simile. (1) Dopo il governo territoriale più tardi lo Stato riceve una esistenza propria, si dà la sua Costituzione, ordina i suoi poteri, detta le sue leggi, le quali debbono essere mantenute nei limiti dei doveri federali. Si debbono conservare alcune regole fondamentali: non monarchie, non dimenticanza de' principî generali.

---

(1) Livingston, *Legislation Criminelle pour l'Etat de la Louisiane et de Etats-Unis* 157.

Lo Stato federale acquistò molti territorî, che aprì alle colonizzazioni, ha tribù, che sono sotto il suo dominio. Fuori dei tredici Stati originarî, tutti gli altri Stati passarono per questo duplice sistema legale della colonizzazione. È prodigioso il modo, onde dai primi germi dell'*Homestead*, (1) e dalle prime capanne dei coloni si svolse gagliardamente la vita economica e politica dello Stato su terre incolte, spopolate, il cui sviluppo e la solitudine erano prima soltanto interrotti dal rumore del torrente, dal fischio del vento, o dagli urli dei selvaggi. I coloni entrati in possesso delle terre appena possono costituire alcune *Townships* (comuni) e formare un amministrazione, costituiscono la Contea; allora quando gli abitanti del territorio compiono un certo numero di contee, chiedono di essere uno Stato dell'Unione.

Le tribù indiane, che erano e sono sotto la protezione dall'America si appalesarono ostilissimi alle relazioni con i bianchi; si opposero alla coltivazione di alcuni loro territorî. Gl'indiani o furono cacciati o costretti a vendere i loro territorî; così la colonia si estese rapidamente su quelle terre. (2) Per es. la colonizzazione del *Wyoming* fu aperta circa venti anni or sono dalla Ferrovia dell'*Union Pacific* in direzione di San Francisco, che attraversa il territorio. Il Colorado, grande quasi quanto l'Italia, nel 1870 era quasi tutto da popolare ed ordinare. La legge del 13 marzo 1875 l'ammise come nuovo Stato nell'Unione. La popolazione che nel 1870 era di 40,000 ora è giunta a 140,000. Il territorio ha 735 miglia di strade ferrate, che costarono trenta milioni di dollari.

(1) Si può tradurre per: territorio su cui sorge la casa.

(2) Un trattato del 1868 tra gli Stati-Uniti e le tribù degli indiani *shoshones* le obbligò a restringersi in un determinato territorio detto *riserva* (*reservation*). Per la scoperta delle miniere sorse la necessità di evitare conflitti tra gl'indiani e gli esploratori. Gli indiani cedettero la loro riserva in cambio di 25,000 dollari, il cui uso è destinato, sotto il sindacato del Presidente nel modo seguente: 5000 servono all'acquisto del bestiame per cinque anni, e 500 dollari all'anno sono dati al capo degl'indiani. Questo nuovo trattato del 26 dicembre 1872 fu confermato dalla legge federale del 15 dicembre 1874.

A questi due sistemi di graduale ordinamento degli Stati nuovi si aggiunse di recente la legislazione per l'acquisto delle terre pubbliche. La legislazione cercò di conciliare il diritto del primo occupante con le necessità dell'ordinamento politico. Questa materia è parte vivissima del lavoro legislativo. Le questioni di proprietà non sono ancora velenose per l'immensità dello spazio, che rimane ancora da colonizzare. La costruzione di una città è diventata un'operazione commerciale proceduta da una concessione di intraprenditori. L'intiera estensione degli Stati-Uniti è divisa in porzioni eguali, o sezioni, di cui ciascuna è larga 640 acri. La legge dell' *homestead* considera terra libera ogni terra occupata dopo vent'anni. Le legislazioni degli Stati singoli dettarono le norme delle incorporazioni allo stato delle nuove comuni che vanno sorgendo ne' loro territorî. Una legge federale del 13 marzo 1875, relativa alla vendita delle terre deserte nella Contea di Lassen in California, obbliga il cittadino a dichiarare al cancelliere, o ricevitore, del distretto la propria intenzione di attendere alla coltura, o di condurre l'acqua in una parte del deserto, che non può essere maggiore di una sezione, ossia di 640 acri. (1)

V.

Il linciamento e le sue cagioni.

Ora è facile intendere che nella prima vita rudimentale della colonizzazione e nelle prime forme politiche della giustizia territoriale, quando mancano le leggi, la forza pubblica, i tribunali, i giudici e quando mancano le prigioni o sono mal sicure, si faccia uso

(1) Lo studio di queste leggi dovrebbe esser fatto per la colonizzazione in Italia e in Africa. In Italia si dovrebbero dare a cooperative sussidiate con i fondi del Consorzio nazionale le terre residue dell'asse ecclesiastico che non trovano compratori. Annunzio idee, che svolgerò in altro luogo.

del linciamento. La giuria e l'*habeas corpus*, essendo istituzioni più proclamate che istituite, e vivendo i coloni isolati, mal sicuri nelle fattorie, senza forza sufficiente, si comprende che si difendano alla meglio più con gl'istinti, con le rappresaglie, che con la ragione, ma pur imitando per sembianza di legalità le forme del giurì popolare e gli elementi del processo penale anglo-americano.

La leggenda o la tradizione celebra il nome di John Lynch, creduto un colono irlandese della Carolina del Sud, ch'esercitò nel secolo XVII in quello Stato le funzioni di capo di giustizia. I tribunali ordinarii non bastavano contro le devastazioni dei delinquenti e degli schiavi fuggitivi rifugiati nelle impenetrabili maremme del Dismat. Shamp - Lynch fu eletto ed investito di poteri assoluti in materia civile e criminale. Legislatore e giudice, usò a suo modo, terribilmente del potere sovrano. Fece giudicare e giustiziare, seduta stante, i colpevoli presi in flagrante delitto e quelli la cui colpevolezza era indubbia, e liberò con queste procedure speditive il paese dai malfattori. Egli diè il suo nome a questa legge selvaggia, non scritta, che vuol dire procedura sommaria, per cui la folla prende un colpevole, lo giudica e lo condanna, senz'appello, e lo uccide seduta stante.

Benchè sieno in opposizione con la legislazione positiva, queste sorti di esecuzioni, tollerate dai costumi, non sono represse. Hanno luogo nei casi: 1° di flagrante delitto; 2° di grandi delitti quali, stupri, assassinii, incendio.

Come avviene questo giudizio di Lynch, che poi dà luogo alla uccisione? Un indiziato di colpa, arrestato, è tradotto sullà piazza pubblica, ove la folla riunita delibera. Ordinariamente i magistrati intervengono, e in nome della legge domandano la consegna del colpevole. All'Assemblea si sottopone la domanda: se si debba obbedire alla richiesta.

Il voto è dato per alzata di mani. Se il voto è negativo, il giudizio incomincia immediatamente. I magistrati protestano allora e si ritirano. I testimoni a carico ed a difesa sono ascoltati. Il Pre-

sidente chiede: se qualcuno voglia prendere la parola a difesa. Se si trova un difensore, lo si ascolta in silenzio, dopo di che la condanna ha luogo senza indugio. L'esecuzione è immediata; si rizza una forca e il condannato secondo la formola di uso, *è lanciato nell'eternità*.

I giudizî sommarî e terribili si comprendono in un paese non ordinato, ove non esiste ordinamento di giustizia regolare; ma questa pratica brutale, che pone uno contro tutti di fronte al patibolo, senza tempo e modo di preparare la difesa, diventa indegna di un popolo libero, costituisce un attentato alla giustizia sociale.

Il giudizio per moltitudine, per tribù o per furia popolare è la procedura delle società nascenti. Il *Du Tertre* (1), il *Labat*, il *Lubboch* studiarono il diritto consuetudinario delle più basse razze umane, non iniziate ancora alla civiltà o recalcitranti, e fecero meglio comprendere le antiche leggi dei popoli storici, signoreggianti il mondo.

I capi delle razze umane inferiori non si occupano dei delitti, a meno che non abbiano, o non credano che abbiano, un'azione su gl'interessi generali della tribù. Per le offese private ognuno deve difendersi da sè. Tra' Caribbi, nè capi, nè magistrati si occupano di punire il delitto; ma se taluno soffre una ingiuria senza vendicarsi, è messo al bando dalla tribù, viene considerato codardo e perde la stima universale. Alla vendetta individuale si associa quella della famiglia. Tra gl'Indiani dell'America del Nord la famiglia di un assassinato ha solamente il diritto di domandare soddisfazione; essa si aduna, si consulta e decreta. I capi della tribù e della nazione non hanno nulla da fare nel caso.

Il primo ufficio del legislatore non fu quello di punire il delinquente, ma di limitare la vendetta della parte offesa. Il legislatore intervenne come mediatore tra due parti nemiche per dettare patti di composizione. Anche Roma conobbe la vendetta del sangue

(1) History of Caribby Islands.

nella sua prima consociazione, ed il MOMMSEN attribuisce la grandezza giuridica di Roma sulle genti limitrofe al fatto che, prima degli altri popoli condannò la vendetta del sangue, delegando il diritto di punire al potere sociale.

Bisogna tener conto delle leggi della sociologia. Lo *Spencer* scrive: « Quando l'autorità centrale e la macchina amministrativa sono deboli, le leggi, che il sentimento comune stabilisce senza formalità, si fanno obbedire facendo la vendetta un dovere imposto alla società: il mancare a questo dovere diventa una sventura e poscia un pericolo. »

« Dall'epoca primitiva ove ciascuno si vendicava con la forza di un vicino colpevole, come ogni società si vendica della società che l'offende, si passa all'epoca, in cui ciascuno ha la potestà di domandare giustizia al capo della società. » (1)

L'idea della vendetta è inconciliabile con quella della punizione; PUBLIO SIRO ben disse che la legge penale onesta non deve estirpare i colpevoli, ma i crimini, *Res bona est non extirpare sceleratos sed scelera.*

I primi legislatori meglio frenarono la vendetta quando al danno cagionato sostituirono il pagamento. *Pagare* dal latino *pacare,* pacificare. Il sentimento della vendetta però rimase nelle leggi antiche e in quelle selvaggie per la grande differenza tra le pene inflitte contro i colpevoli presi sul fatto e quelli scoperti più tardi. In Roma antica, come nelle leggi di altri paesi, il ladro scoperto sul fatto o sul quale si rinvenivano oggetti trafugati, per la legge delle XII Tavole doveva essere fustigato, e s'era di condizione libera, diventava schiavo del rubato; s'era di condizione servile era gettato dal Campidoglio. Quanto al furto semplice, non manifesto, si dava luogo alla riparazione del doppio. La riparazione era del triplo, se vi era stata la premeditazione; ma le parti avevano libertà di transigere *(Aul. Gel. II, 8).* Lo stesso

---

(1) XIX - *Lois, Principi di sociologia,* Cap. 55, 933, vol. III.

principio era applicato dagl' Indiani dell' America settentrionale. Parimenti nei Codici germanici e anglosassoni un ladro preso sul fatto era ucciso sul luogo. Così la legge dilatava l'antico principio della vendetta privata, facendola pubblica. La severità dei codici antichi e l'uniformità del grado della pena dipendono pure dallo stesso istinto della vendetta. Ricordate tali cose, ben s' intende come per le tradizioni della barbarie e per il difetto di leggi e per la insufficienza di magistrature le società, che si andarono ordinando, abbiano potuto ricorrere alla strage, alla vendetta contro i delinquenti per far sicuri i loro poderi, le loro capanne, i loro prodotti acquistati con grande energia di lavoro e con rischio della vita. I coloni si trovarono al contatto delle razze inferiori, dei negri e degl' indiani o de' delinquenti accorsi su quelle terre deserte a cercare ventura, adottarono il *linciamento* mistura della giustizia istintiva e delle forme del giudizio tradizionale della giuria.

Queste rappresaglie dettate da crudele necessità si costumarono nelle terre, che ebbero la schiavitù, e si ripetono in quelle, che hanno numerose praterie, nelle quali manca la sicurezza pubblica, onde gl' indiani vi fanno scorrerie, predano bestiami, e i negri offendono i bianchi. In questi casi si formarono e si formano comitati di vigilanza, s' improvvisarono e s' improvvisano polizie di private associazioni e si compiono giudizî di vendetta contro i ladri di cavalli e di bovi nell' ovest e nel sud-ovest.

Il Desjardins citò come fatti moderni la difesa sociale contro il malandrinaggio, che, provocando la collera dei cittadini, perturbò la pace pubblica in Gainesville nella *Florida;* un altro fatto avvenuto nel villaggio di Salina nel *Colorado*, un altro fatto avvenuto in *Sant'Antonio* del Texas; addusse la testimonianza del *Bryce*, che dice l'uso del linciamento conosciuto nelle praterie di *Dakota*, nello Stato di Montana. Questi territori non sono pienamente colonizzati. Montana è territorio montuoso all'ovest, ricco di praterie, idoneo all'allevamento del bestiame ed alla produzione

dei cereali. Aggiungo che la razza bianca ricorda ancora le tristi leggi, le quali permettevano ai padroni di schiavi flagelli e punizioni sanguinose contro gli schiavi fuggitivi e il togliere loro la vita senza l'intervenzione del giurì di accusa e di quello di condanna.

Il Desjardins ricordò fugacemente i casi della California, ove tra il 1852 e il 1856, pochi uomini si fecero ad un tempo legislatori, agenti della sicurezza pubblica, giudici e carnefici. È sempre lo stesso fenomeno della colonizzazione, che camminando pel lontano occidente, sente il bisogno dell'ordine e della repressione nel *Nord West Territory*. La California aveva poche capanne di abitanti. In San Francisco la prima casa fu costruita nel 1835 quando poche capanne componevano il villaggio detto dagli Spagnuoli *Yerba Buena* per una pianta medicinale, che vi cresceva abbondante nei dintorni.

Nel 1848 furono scoperte le miniere d'oro della California, che determinarono una grande corrente d'immigrazione. Da ogni parte del mondo accorsero nella Nuova Eldorado i sudditi del Re Mida: erano malfattori usciti dopo l'espiazione della pena dagli stabilimenti penitenziarî dell'Australia, i ladroni di ogni contrada, le donne di mala vita di ogni paese, che seguivano tenitori di bisca. Questa parte del Messico, unita agli Stati Uniti nel 1848, era grandemente cresciuta per popolazione. La vita dell'isolamento, l'abbondante ricchezza, la diversità delle lingue, la varietà delle razze, i bisogni delle subitanee emozioni accesero le più raffinate industrie, ed eccitarono i più depravati costumi. I giuochi di azzardo di tutte le nazioni ebbero colà i loro tempî e le loro sacerdotesse; le razze settentrionali vi propagarono il vizio terribile dell'alcoolismo, frutto dell'intemperanza. I *bars*, spacci di liquori, furono una delle industrie più lucrative della regione. Nel 1853 ve ne era uno per ogni ottanta persone. La febbre dell'emigrazione fece crescere la popolazione da poche centinaia di anime a mezzo milione. Gli avventurieri della

peggiore specie consumavano furti, violenze, rapimenti, assassini. La impunità li aumentava per la impotenza del governo. Chiedere l'aiuto di una giustizia regolare e proporzionata al male era impossibile, lo sperarla era vera follia. La legge aveva ordinato la giuria; ma i giudici eletti non erano zelanti. Nel 1851 incominciò la pubblica vendetta. In una sera di febbraio nelle strade più animate di San Francisco due banditi entrarono in una bottega, aggredirono a colpi di *casse-tête* un mercante, e, credutolo morto, gli tolsero duemila dollari. Ciascuno vide compromessa la sua vita, la conquistata ricchezza. Dopo tre giorni, quando tre individui accusati del reato furono condotti avanti il Tribunale, una folla immensa circondò l'edifizio. Immantinenti un Comitato si formò per essere l'immediato e inesorabile esecutore della vendetta pubblica. Alcuni proposero di costituire un giurì secondo le leggi della grande patria americana. Certo Samuele Brannan si alzò impetuosamente a dire: « a che si parla a noi di giurì, di giu-
« dici, o di sindaci? Non ne abbiamo già troppo da diciotto mesi?
« Noi, noi dobbiamo essere in una volta sindaco, giudici, legge e
« carnefice. » Questa proposta della giustizia sommaria sgomentò il comitato. Trionfò invece la mozione in favore del giurì, che fu improvvisato. Giurì, giudici, accusati e difensori si adunarono la dimane. Dopo una seduta, che onorò la legalità di quei giudici, perchè la legge voleva l'unanimità de'voti, i giudici, non potendo mettersi d'accordo, pronunziarono sul cader della notte un verdetto di nove voti per la colpevolezza e di tre per l'assoluzione. Gli accusati furono rimessi alla giustizia regolare, che dopo li dichiarò colpevoli e li condannò alla semplice carcere. Più tardi quegl'infelici, ch'erano stati in forse della vita, temendo ora il patibolo legale ora quello popolare, furono riconosciuti innocenti. Uno di essi, ch'era tuttora in carcere, fu indennizzato dell'errore giudiziario per pubblica sottoscrizione; l'altro era fuggito.

Intanto la città di San Francisco era piena di stragi, d'incendi. Chiunque possedeva oro correva pericolo di vita. I manigoldi a-

vevano ordinato un vero brigantaggio lungo i distretti, nei quali si faceva l'estrazione dell'oro. Il sentimento della vendetta si riaccese. Scoppiò un forte incendio. Questo delitto, la cui flagranza è difficile a provarsi, destò l'allarme nella comunità. Uno sciagurato fu tradotto avanti al Tribunale come sospetto autore.

Il popolaccio, invocando il nome del Brannan, cinse i dintorni del pretorio per vedere la strage. L'accusato fu salvo; ma dopo brevi giorni si compose un terribile comitato, che sotto il nome di *Comitato di vigilanza* governò dispoticamente San Francisco. Fu composto da ottanta membri iscritti volontariamente tra la classe ricca della città. Chi era quel Brannan? Uno stampatore, che, vivendo una vita nomade e precaria con la felice speculazione dei terreni, in trent'anni era diventato il Rothschild della California; egli adunò gli onesti cittadini contro i ladri e gli assassini. Il Comitato indicò nettamente il suo fine. « Noi ci uniamo « per assicurare il buon ordine della comunità e per difendere « la vita e i beni dei nostri concittadini. Noi sosterremo le leggi, « quando le persone incaricate di farle eseguire adempiranno fe- « delmente il loro mandato; ma noi siamo decisi ad impedire che « alcun malfattore, ladro, incendiario od assassino sfugga alla pu- « nizione per le sottigliezze della legge, per l'insicurezza delle « prigioni, per la negligenza o la corruzione della polizia, e in- « fine per la colpa di coloro, che pretendono amministrare la « giustizia. » Nella sera dei 10 giugno 1851 un condannato australiano per nome Jenkins rubò da un magazzino un cofanetto pieno di valori. Scoperto, si rifugiò in un battello, gettò la preda al mare; ma fu raggiunto. Secondo gli Statuti i ventiquattro guardiani, ch'erano di servizio, subito si costituirono e composero il Tribunale. La sentenza fu di morte. Brannan l'annunziò al popolo e volle la sua ratifica. A due ore di notte un funebre corteggio trasse Jenkins tra le torcie, che rischiaravano la lugubre scena sulla piazza. Colà sorgeva un albero della libertà, che diventò istrumento di supplizio. Il popolaccio gettò la corda al collo

dello sciagurato e lo trasse su nell' aria, ove si agitò per alcuni minuti tra le convulsioni di una morte orrenda.

La mattina il *coroner*, uffiziale delegato a constatare specialmente le morti, prese possesso del corpo. I principali membri del comitato assunsero la responsabilità del fatto. Brannan dichiarò che il verdetto era stato imparziale, e che se era vero che l'accusato non aveva avuto difensori, pure gli si era accordato il *privilegio* di far chiamare testimoni a difesa: ne aveva indicato uno, ma costui si presentò a dire di non conoscerlo. Per tre mesi l'autorità governativa assistette a questa usurpazione di poteri; ma alla fine il governatore volle riprendere i suoi diritti, o meglio i suoi doveri. Fece all'improvviso invadere la prigione del Comitato da una squadra di agenti di polizia, ne trasse due condannati, che vi erano, e li fece condurre nella prigione pubblica. Tre giorni dopo gli avversarî irruppero nelle prigioni della città e in meno di un quarto d'ora la folla vide due cadaveri penzolar dall'albero. Il Governo Federale, quando vide questa seconda usurpazione, cercò di far reprimere tali colpe. Aveva pochi soldati e dovette cedere alle migliaia di agenti, de' quali disponeva il Comitato. E il Comitato ordinò espulsioni arbitrarie, volle persino ricercare i colpevoli nel passato, consultando i processi, depose i poteri quando stimò la sua missione esaurita.

I giorni di orrore che innanzi ricordai inaugurarono la prosperità e la sicurezza della California. La California diventò Stato dell'Unione nel 1856. Oggi la California è lo Stato, che più spende per le sue scuole. Nel 1881 per tasse scolastiche spese due milioni di dollari; esporta da 65 a 75 milioni. San Francisco occupa il quarto posto fra le città marittime. La sua prima casa fu costruita nel 1835. Nel 1848, l'anno della scoperta delle miniere, ascendeva a sole 1000 persone; nel 1880, aveva 273,956 abitanti.

In Italia non abbiamo ricordi di analogie? Bologna, infesta da una terribile associazione di malfattori, trovò solerti cittadini, che si composero a squadre di vigilanza per dare sicurezza alla

città. Che avrebbero fatto se non vi fossero stati tribunali, leggi e prigioni?

All'ingresso di Giuseppe Garibaldi in Napoli l'isola di Ventotene rimase deserta di truppe. La cittadinanza isolana tremava per la vita e l'onore, perchè numerosi erano i galeotti che espiavano la loro pena in quell'isola. I galeotti istessi si composero a vigilanti per l'ordine, dettarono tremende leggi di vendetta contro i loro compagni, se avessero offeso persone o toccato le proprietà. Per un tenue furto un tribunale improvvisato dai galeotti, giudici i galeotti, condannò a morte due de' loro: la sentenza fu eseguita. Ordinato il governo nazionale unitario, gli autori principali di quei fatti furono processati; ma il giurì di Napoli li assolse, perchè quei condannati avevano salvato gli onesti dal possibile saccheggio e da altri disordini.

Un giudizio sommario è descritto in una miniera dell'Australia, colonia inglese, e si legge in un romanzo di Carlo Read: *It is never too late to mend. — Non è mai tardi per emendarsi*, perchè anche in altre colonie si sentì la necessità della difesa sociale ordinaria.

Il Read finge preso in flagranza il ladro d'una verga d'oro.

« . . . . Allora si levò un grido: Lynch! Lynch! uno scanno per il giudice Lynch! . . .

« Egli gridò: no, no! è impossibile, non posso giudicare un caso così serio . . .

« — Perchè no? Urlarono diverse voci.

« — Perchè io non ho un mandato regolare dalla corona.

« Vi fu un ululato di derisione: noi qui diamo l'autorità; noi vi ordiniamo di essere giudice; noi siamo Re, Camera dei Lordi e dei Comuni . . . Fate ciò che vogliamo, altrimenti impiccheremo voi e il prigioniero con una stessa corda.

Alla fine Robinson sedette al posto di giudice, non poco impressionato.

« Ebbene, che cosa aspettate? insistè uno: nominate il giurì.

« — Me, me! Io, io! e tutti corsero.

« — Calma! replicò un altro; la legge di Lynch colpisce presto, ma con regola. Giudice, formate il Giurì.

« Robinson, che raramente si perdeva d'animo, decise di cedere, poichè non poteva resistere. Sedette con dignità: Formerò il giurì fra tutti gli operai delle varie nazioni, che lavorano in queste miniere, perchè l'oro qui appartiene a tutti.

« — Urrà! ben fatto! tre salve di applausi al giudice Lynch! » Vien formato il giurì con operai di diverse nazioni; uno scozzese vorrebbe rifiutarsi, ma Robinson lo ammonisce di non resistere al volere popolare: ho visto un quacchero in California, ucciso perciò a colpi di pietra. . . » Formato il giurì, il giudice interroga l'accusatore, poi i testimoni fra gli urli e i motti della plebe. È necessario la testimonianza di un vecchio negoziante ebreo, ma costui grida:

« — Non voglio testimoniare! Io mi lavo le mani dalle vostre sozze passioni, dalla vostra parodia di giustizia, uomini di Belial!

« Vi è un momento di meraviglia e di silenzio, poi una dozzina di coltelli luccicano per aria.

« Il giudice si alza frettolosamente e con una voce terribile, che per un momento contiene il tumulto: giù i coltelli; urla!

« — Farò impiccare chi ne farà uso nel mio tribunale . . .

Dopo altri incidenti, avendo il giudice data una sentenza troppo mite, ricominciarono i disordini: abbasso il giudice, i giudici siamo noi! Andiamo alla roccia con lui e il reo fu trascinato sulla roccia da cinquecento uomini infuriati. L'infelice gridava: grazia, grazia.

« — Giustizia, cane, fu la risposta!

La rabbiosa folla lo trascinò sopra la piattaforma della roccia alta quaranta piedi sullo stagno puro e calmo che si stendeva di sotto. L'infelice è gittato giù e la folla continua a dilegiarlo, assistendo alla sua agonia. « Che cosa è? È la testa!.. Ricompare? Che sappia nuotare? Gittiamogli delle pietre. No, lasciatelo stare, o

gli gitteremo dietro parecchi di voi. Eccolo ancora, ma non sa nuotare, si dibatte! va al fondo.

Ma dopo un momento l'infelice ricompare per chiedere grazia — Giustizia, cane d'un ladro, gli fu risposto. Salvatemi, salvatemi!

— Salvati, se puoi, se ne sei degno! fu la replica selvaggia.

« La testa dell'annegato sparì di nuovo, le sue forze erano esauste, ad un tratto la sua mano incontrò uno scoglio e per un momento si trattenne su quel punto di appoggio; era insufficiente; però gridò ancora chiedendo pietà: ma non ve ne era fra la gente che guardava con orribile curiosità i suoi disperati sforzi. Allora la povera avvilita creatura comprese che doveva morire assolutamente e pensò agli assenti: figli miei, moglie mia! chiuse gli occhi, si abbandonò, e giù, giù, prima le spalle, poi il cranio, gli occhi, i capelli. . .

Però questa vittima è salvata, e la folla, che si è divertita al suo supplizio, si diverte anche di più al suo salvataggio, tanto più che il suo liberatore sta lì lì per annegarsi.

Alla fine il vecchio ebreo canzona il giudice Lynch e gli fa un ammonimento:

« — Imparate da questo, mio caro giovane, come sia facile gittare dall'alto una pietra e come sia difficile arrestarla a mezzavia. La legge deve essere sempre al di sopra della folla, altrimenti non è legge. Se cade nelle sue mani, scende tosto al suo livello e diviene vendetta, passione, crudeltà, tutto, fuorchè legge.

I fatti del linciamento ricordano, dirò con lo *Spencer*, « che quando l'autorità centrale e la macchina amministrativa sono deboli, le leggi che il sentimento comune stabilisce senza formalità si fanno obbedire facendo la vendetta un dovere imposto per la società: mancare a questo dovere diventa una sventura e poscia un pericolo. » (1)

---

(1) *Les Lois*, § 533, vol. 3.

Se il signor *Desjardins* avesse posto in relazione la statistica trascritta dal giornale americano (1) e i fatti narrati col numero degli abitanti dell' America, con le statistiche della delinquenza e con le numerose parti dell'immenso continente americano, ove avvennero, non avrebbe scritto: « che la barbarie invece di rincasarsi progredisce e che la pratica odiosa si propaga dall'ovest all'est, e guadagna gli Stati più civili. » Egli volle spiegare questo fenomeno accusando la democrazia di un odio per la polizia e le milizie, mentre in America tutti gli ufficî dipendono da poteri elettivi. Il *Bryce* invece con ponderazione de' fatti e delle località parlò dell' *Indiana*, dell'*Ohio* e della parte occidentale di *Nuova Yorck*, ed avvertì « che la legge di Lynch per quanto urtante possa « sembrare agli europei è lontana da una violenza arbitraria. » Avvertì poi che l' opinione pubblica giudica le forme di procedure criminali troppo tecniche, troppo favorevoli agl' imputati e teme la corruzione della giuria, reclamando una polizia energica. Il *Bryce* parla sempre del *linciamento* come giustizia, che non usurpa l' azione del potere giudiziario negli Stati ordinati e che rispetta le forme sostanziali della procedura anglo-sassone.

VI.

I partiti e il dispotismo delle maggioranze.

Invece negli Stati politicamente ordinati, che hanno statuti, leggi, giustizia, milizia civile e tutti i beni della civiltà, si avvera un altro fenomeno, di cui conviene ricercare le cause. Le società politiche sono agitate da spirito di parti. I nomi delle parti politiche spesso mutarono negli Stati Uniti. Durante la guerra contro l'Inghil-

---

(1) Eccola. L' ha riferito pure il Nocito; anno *1884*: 103 esecuzioni legali, 219 linciamenti. *1885*: 108, 181. *1886*: 83, 123. *1887*: 79, 123. *1888*: 87, 144. *1889*: 98, 175. Sarà poi vero?

terra si usarono gli stessi nomi tradizionali de' partiti inglesi. *Wighs* erano chiamati i repubblicani scozzesi ed inglesi, che volevano l'indipendenza, *tory*, i partigiani del governo inglese. Dopo la proclamata indipendenza, allora quando si doveva dare ordinamento all'Unione degli Stati, i *federali* furono quelli, che con Washington proclamarono la sovranità nazionale e l'unione indissolubile; *antifederali* con Jefferson furono coloro, che si opponevano a questo fine. Più tardi gli antifederali col nome di repubblicani fecero adesione all' idea della repubblica universale francese e propugnarono l'intervento degli Stati Uniti a favore della Francia contro l'Inghilterra. I federali propugnarono la neutralità e l'astensione dalle alleanze.

Verso la fine della presidenza di Fillmore si formò dalle due parti un terzo gruppo, quello, che voleva l'abolizione della schiavitù (*free sol party*). Sorse immediatamente un quarto partito sotto il nome di partito americano, detto il partito dell'ignoranza, *know-notting party*, che ebbe il proponimento di rimuovere l'attenzione pubblica dalla questione della schiavitù per sollevare odî contro l' influenza degli stranieri. Chiamano con tal nome i cittadini per naturalizzazione. Il partito democratico si divise, secondo la geografia, in democratici del Nord e in quelli del Sud. Costoro tentarono la separazione dell'Unione. Vi hanno altri partiti, quello socialista, di cui fu capo Beniamino Butler, ed il partito *proibizionista*, che vuole vietare l'uso delle bevande alcooliche. Oggi il partito repubblicano rappresenta il partito degli antichi federali o *wigs*, e il partito democratico quello degli antifederali. Oggi la lotta in gran parte non si fa più sul terreno dei principî; ma per il possesso degli ufficî di governo. Gli uomini politici da mestiere cercano di escludere dagli ufficî federali quelli, che non sono devoti alla loro parte ed anche i cittadini naturalizzati. La libertà del voto è poco rispettata; i partiti per accrescere i loro aderenti fanno leggi facilissime sopra la naturalizzazione, che conferisce il diritto elettorale; la corruzione e

la violenza sono le armi della lotta elettorale. È cosa degna di nota che gli Stati del Sud, la Virginia, il Maryland e la Georgia présero l'iniziativa di estendere il suffragio a tutti i bianchi; talchè ora si può dire che il suffragio sia quasi universale, mentre prima si volevano elettori *censiti*. Il sig. Blaine è del partito repubblicano, si portò candidato alla presidenza nel 1882; ma fu vinto da Cleveland del partito democratico. Essendo anche elettive tutte le magistrature dei singoli Stati, il risultamento pratico del governo è lo spirito di parte. La volontà del partito dominante non è la volontà del popolo, che regola e controlla le faccende della Unione, è il dispotismo della maggioranza.

Anche nelle elezioni degli Stati si pongono in uso gli stessi modi di corruzione. La parte del popolo, la quale è la minoranza, è guardata con diffidenza dal partito insediato al potere. *Politiciens* si dicono coloro, che della politica e delle elezioni fanno un affare. Cooper in uno de' suoi migliori romanzi, nel *Paquebot*, pose in azione questa specie di personaggio. *Steadfast-Dodge* è in una volta avvocato del villaggio, giornalista, organizzatore di società politiche e di tante altre cose. Lo scrittore ha voluto mettere in scena con quel protagonista il detto di Proudhon: *la democratie c' est l' envie*.

VII.

Le cause economiche.

Gl' immigranti italiani non hanno grande importanza nell'America del Nord. I nostri contadini preferirono l'America latina per la difficoltà della lingua, per la loro attitudine a lavorare i campi. Di fronte agli altri popoli assai più tardi incominciarono ad emigrare per l'America del Nord. Gli scrittori vanno addimostrando la diminuzione dell'immigrazione preferita dagli americani per comunanza di lingua e per razza, e l'aumento di quella non

affine. *Enrico* CABOT-LODGE, deputato per il Massachussets, in un articolo sulla *North American Review* del passato mese di maggio, scrive: « L'immigrazione francese, belga e olandese, che fu sempre utile per il nostro paese, ha importanza relativamente tenue per il nostro paese, la tedesca, che fu della migliore continua a scemare. Lo stesso si dica dell'immigrazione svedese. Quanto all' Inghilterra ed all' Irlanda per gli otto mesi dal gennaio al settembre 1890 vi fu una diminuzione di 7426 immigranti per gl'Inglesi, di 3348, per gli scozzesi e di 6321, per gl' Irlandesi. D'altra parte l'immigrazione dei Polacchi, de' Boemi, Ungheresi, Russi ed Italiani aumenta. L'emigrazione totale da Napoli agli Stati Uniti nel 1889 fu di 15,709. Nei primi tre mesi del 1890 l' emigrazione totale fu declupa di quella del trimestre corrispondente del 1889. Da Napoli entrarono negli Stati Uniti in questo primo trimestre 12,636 Italiani e siciliani. Il movimento dalla Sicilia ha aumentato rapidamente in questi ultimi anni. Da Palermo nel 1887, s'imbarcavano 2,201 Siciliani, nel 1888, 3713, nel 1889 6,017, mentre in questo anno il numero sta ancora per aumentare. Si aggiunge che il Console Americano a Palermo definì per dovere di ufficio gli emigranti siciliani per gli Stati Uniti come rozzi e « del più basso tipo d' Italia per carattere ed intelligenza. Pochi sanno leggere e scrivere. » Di regola non hanno un centesimo in tasca dopo pagato il viaggio. L'85 per 100 dell'immigrazione proviene dalla Sicilia e dall'Italia meridionale: tutto ciò prova che l' immigrazione peggiora. Un' altra osservazione si è che molti Italiani si fermano negli Stati Uniti soltanto qualche tempo e poi tornano in patria col danaro guadagnato. Ciò che sorprende è la forza dell' influsso. Certe volte più di mille italiani tornarono a Napoli durante il dicembre. Sembra che credano un sacrilegio spendere i loro danari altrove che in patria. Ora è grave che costoro immigrando abbassino le mercedi e poi asportino i proprî risparmî. Essi formano un elemento di popolazione, che guardando

come patria un altro paese, non diventeranno mai cittadini americani. »

Per queste condizioni sociali accade che l'ordine pubblico e la repressione punitrice sieno spesso deficienti. Le Costituzioni degli Stati della Federazione consacrano tutti i grandi principi tradizionali del diritto inglese le garantie della libertà individuale, l' *habeas corpus*, il gran giurì di accusa e l' altro di condanna, le forme della procedura criminale, che largheggia grandemente a favore del diritto individuale partendo dalla regola della presunzione dell'innocenza. (1) I paesi poco civili, abitati da razze, che non sono di origine inglese; ch'ebbero la schiavitù; che hanno emigrati diversi per lingue, paesi e costumi; che dovettero emancipare i negri e riconoscere loro la eguaglianza e i diritti politici; questi paesi che hanno magistrature, espressione delle maggioranze politiche, non hanno sicurezza pubblica e pongono in accusa stranieri sospettati dai proprietari, perchè poveri, viventi tra i poveri, e malvisti dalle classi popolari perchè fanno concorrenza al loro lavoro, presentano facinorosi e partigiani che bestemmiano il giurì, il quale non si lasciò vincere da funeste prevenzioni. Accade talvolta che una parte del popolo, che non nominò le magistrature, trascenda ad usurpare le funzioni della giustizia o ad insorgere contro la giustizia legale. In tal caso non si parli di linciamento. La plebaglia commette reati complessi ed infamie. Io trovo nel *Dizionario Legale* del Buvier (2) questa sola definizione della *Lynch-Law*: è « *una frase comune* usata per esprimere la vendetta della plebaglia, che infligge ingiuria e com-

(1) Vedi *Droit et liberté aux-États Unis - Leur origines et leurs progrés* par Adolphe de Chambrun, (1891).

(2) Giorgio Marsh, che lasciò tante memorie di affetto in Italia, ove visse lunghi anni come rappresentante degli Stati Uniti, mi fe' dono di quest'opera pregevolissima: La *legge di Lynch* e l' *emigrazione illimitata*. Anche il *Grégoire* nel *Dictionnaire Encyclopedique* scrisse: « così si chiama negli Stati « Uniti la giustizia sommaria che il popolo fa contro individui, che la legge « non ha colpiti o che non può colpire. »

« mette oltraggio contro una persona sospettata di alcuna colpa.
« In Inghilterra è chiamata *Lidford Law.* »

Alla strage di Nuova Orleans mancarono i caratteri del linciamento, perchè, ben lo dimostrò con ricca dottrina il mio amico Nocito, mancarono gli estremi della flagranza, le forme rudimentali e di analogia del giudizio popolare contro il presunto reo. Ebbe invece il carattere sedizioso della violazione delle guarentigie individuali scritte nella Costituzione federale e nelle singole Costituzioni degli Stati. Per le diverse movenze della così detta legge Lynch e per i suoi diversi momenti e caratteri, bisogna adunque distinguere linciamento da linciamento: nella vita embrionale della colonia il linciamento è la giustizia o la difesa degli onesti contro la delinquenza, nelle società costituite è un fatto atroce, barbaro, che assume la natura di reati connessi. L'assassinio, la violenza contro i custodi delle carceri, l'usurpazione della potestà sovrana e la strage sono le qualificazioni della tragedia del 14 marzo. Il dirla *linciamento* è un abuso deplorevole di parole. E, in verità, se non si fossero raccolte le affermazioni delle gazzette, e se non si fosse commesso l'errore geografico di prendere pochi possedimenti territoriali o Stati per l'intiera America, non sarebbe stato necessario di parlare e scrivere della Legge Lynch.

Innanzi riferii i brani de' documenti ufficiali del Governo federale, che *deplora profondamente l'azione* dei cittadini di Nuova Orleans e la dice una tragedia. Il rapporto del Governatore qualifica irruzione violenta nelle prigioni il preteso linciamento, e chiama quella strage *omicidio* di undici persone. Lo stesso deputato *Cabot Lodge* nell'articolo citato scrisse: « Gli americani sono un popolo « abituato al rispetto della legge ed una violazione di essa come « il linciamento degl'Italiani incontra certamente la loro più « assoluta disapprovazione. Non vi ha dubbio che ogni uomo in« telligente deplora l'atto violento della plebe di Nuova Or« leans ».

VIII.

Le rappresaglie ?

Sgombrato così il sentiero da questa bizzarra eccezione della legge Lynch, che non era da imputare all' America, e sulla quale troppo e forse inutilmente si scrisse per il caso, (1) io credo di procedere innanzi dando poca importanza ad altre due malignità, con le quali si cercò di eccitare lo spirito pubblico americano contro l' Italia. Il governo italiano, si disse, minaccia l' azione guerresca. La stampa italiana può chiedere: ma chi l' ha detto?

La signora White Mario ben disse *malignità risibile* quella, che attribuisce al governo nostro propositi bellicosi contro gli Stati « Uniti. L'Italia, scrisse la valorosa donna, ha una potente flotta per « la difesa delle sue coste; ma non domanda la guerra, bensì di « essere lasciata tranquilla per pensare ai proprî affari. » Nè io voglio fermarmi più oltre su questa volgare insinuazione. Conviene disconoscere la nostra storia, gl' interessi, che abbiamo comuni con l' America, la comunanza d' idee, che unisce ai suoi i nostri scrittori, e il sospiro comune del rinnovamento delle istituzioni internazionali per pensare che vi possa essere un solo uomo politico della più scadente qualità che osi pensare tale cosa. Se sorgesse, da Palazzo *Madama* e da *Monte Citorio* sarebbe tradotto subito alla Lungara per curarsi con l'elleboro. (2) L'Italia andava preparando le feste del IV centenario della scoperta dell'America quando un grido di dolore giunse dall'amico occidente: invocò il diritto, non la forza, di cui è stanca la società moderna.

---

(1) Gli scritti citati sono pregevoli per far conoscere seriamente l'America.

(2) Manicomio in Roma. L'elleboro è la pianta con cui gli antichi pretendevano curare la follia.

IX.

L'azione collettiva diplomatica?

Io non voglio neppure discorrere a lungo sopra la possibile intervenzione diplomatica dei gabinetti d'Europa. Al certo i governi europei guardano con cura l'incidente, perchè sollevò una questione d'interesse generale, essendo in discussione la forza esecutiva dei trattati e la protezione dovuta agli europei; ma manca assolutamente la necessità di un'azione collettiva, perchè tra l'Italia e l'America la soluzione è possibile e facile; perchè non sarebbe dignitoso, nè politico invocare l'ausilio altrui, che avvilirebbe la dignità del governo nostro e provocherebbe fortemente il sentimento nazionale americano. È tema da ignoranti e da faccendieri di caffè questa ipotesi. Chi non conosce la dottrina tradizionale della polica straniera degli Stati-Uniti? Sino dalla guerra dell'indipendenza gli uomini politici, che ottennero la indipendenza delle colonie, pensarono a rimuovere la vicinanza delle potenze straniere. Nel chiedere il soccorso della Francia ponevano per condizione che avesse rinunziato al proponimento di riprendere il Canadà. In questa domanda si conteneva in germe la memoranda dottrina di Monroë, che fu appalesata nell'anno 1823.

Le colonie spagnuole dell'America del Sud avevano proclamata la loro indipendenza. L'Europa era in mano alla reazione sanzionata nel trattato della sant'Alleanza. Le rivoluzioni napoletana e piemontese del 1820 avevano riaccese le idee di legittimità, le assolutiste e feudali; le istituzioni liberali furono estinte a forza di bajonette nella penisola italica; la Francia faceva la campagna del 1823 per abbattere il potere delle Cortes e ripristinare il potere assoluto di Ferdinando VII. I governi adunati in congresso combattevano come la peste fino le parole di libertà e di sovranità nazionale. La Spagna voleva che la intervenzione europea

avesse ricondotto le colonie spagnuole sotto la sua dominazione. Gli Stati-Uniti deliberarono di prendere sotto la loro protezione le repubbliche sorte sopra le rovine della signoria spagnuola nel nuovo mondo.

Il presidente Monroë all'apertura del Congresso nel mese di dicembre 1823, annunziò questa solidarietà. Nel *Messaggio* indirizzato al Congresso si leggono queste parole: *I cittadini degli Stati Uniti nutriscono i migliori sentimenti per la libertà e la felicità dei loro simili dell'altro lato dell'Atlantico; ma sino a quando la guerra durò si astennero dal prendervi parte; la nostra politica ce lo comandava.* « Sol quando i nostri diritti sono « offesi o seriamente minacciati noi ci sentiamo feriti e ci pre- « pariamo a difenderci. » Dopo di avere ricordato che le istituzioni europee volute dalla sant'Alleanza differivano essenzialmente dalle *istituzioni liberali americane acquistate a prezzo di tanto sangue e danaro*, il Presidente dichiarò: *che come si erano astenuti dallo intervenire nelle colonie spagnuole e nei territori degli Stati Europei, così avrebbero fatto per l'avvenire;* ma che di fronte alle colonie, le quali avevano proclamata l'indipendenza, *avrebbe il Governo federale considerato come una manifestazione di sentimenti ostili agli Stati Uniti qualunque intervenzione che avesse per oggetto di opprimerli, o di sindacarne in qualunque modo i destini.* Questa dottrina fu propugnata dallo stesso Clay, presso la cui statua si deliberò la morte degl'Italiani, perchè il Clay era Segretario di Stato sotto la presidenza di Monroë. La dottrina fu rievocata durante la guerra di separazione contro l'intervenzione francese nel Messico, quando Napoleone III, chiamato dai fuorusciti messicani e spinto dalla reazione, fece annunziare il pensiero di rialzare l'influenza dell'elemento latino e cattolico fuori dell'Europa. (1) La spedizione terminò con la tragedia di Queretaro nel 1867.

---

(1) Chevalier, *Le Mexique ancien et moderne.* Si ricordi pure la lettera indirizzata dall'Imperatore al Generale Forey.

L'America fedele a questa politica, si limitò costantemente ad esprimere voti per il trionfo delle nazionalità e delle istituzioni liberali in Europa ed a promuovere l'instaurazione dell'arbitrato internazionale. (1) Anche l'assemblea legislativa della Luigiana, nell'anno 1887, inaugurò i suoi lavori esprimendo un voto in favore dell'autonomia irlandese. Il signor Blaine, nel suo ufficio di Segretario di Stato per gli Affari Esteri propugnò la dottrina di Monroë nella questione del taglio dell'Istmo di Panama, perchè il governo federale per opera del signor Blaine non volle che la libertà di quel transito internazionale, che prometteva di abbreviare il camino per il Pacifico, fosse posta sotto la guarentia collettiva degli stati marittimi.

L'Italia non ha nulla da osservare a questa regola internazionale. Posso invece ricordare che i popoli italiani nelle loro lotte d'indipendenza distrussero il sistema della sant'Alleanza ed invocarono lo stesso principio del *non intervento*, che la scuola giuridica italiana potentemente studiò e difese dalle tenebre della diplomazia. E come? La nazione, la quale die' al Tribunale di Ginevra Federigo Sclopis, il maggiore autore della sentenza, che pose termine al conflitto anglo-americano dell'Alabama, non avrebbe più scienza e coscienza di giure, nè arte politica per farne riconoscere il valore, talchè dovrebbe battere alle porte degli alleati per invocare l'aiuto diplomatico straniero? Cristoforo Colombo batteva alla porta del Convento di Trabida per trovare aiuto e raccomandazione nel fine di scoprire oltre il mare tenebroso l'America. Il governo italiano si affida solamente all'onore del popolo americano. Il Governo italiano ne' precedenti stessi del governo americano trova la ragione sufficiente delle sue domande.

---

(1) Vedi il mio libro — *Storia del Diritto Internazionale nel Secolo XIX. Gli Arbitrati Internazionali e Trattato di Washington;* e la monografia: *La riforma del diritto delle genti e l'Istituto di diritto Internazionale di Gand.*

X.

La responsabilità dello Stato nel diritto internazionale.

Invece tema degnissimo di esame è la esposizione delle regole internazionali sulla responsabilità dello Stato.

Questa dottrina si può dire moderna nella vita del diritto delle genti. Sino ai principî del nostro secolo mancavano in massima parte gli elementi politici e le relazioni commerciali, che la dovevano determinare. Gli Stati, salvo poche eccezioni, erano possedimenti *patrimoniali*, i popoli non avevano diritti; il maggior numero viveva legato alla gleba a libito dei sovrani; i governi erano quasi sempre ordinamenti di ceti. Gli antagonismi, le diffidenze, l'isolamento dominavano tra i regnanti Mancavano in gran parte le Costituzioni, il riconoscimento dei diritti dell'uomo e del cittadino, le leggi civili e penali, che determinando bene nei codici i doveri delle civili comunanze, dovevano esercitare larghissima azione sopra il diritto internazionale. Gli Stati sono grandi persone morali, e nei diritti e nei doveri dell'uomo attingono molta comunanza di regole per l' azione diplomatica. Per es. le regole sopra le obbligazioni, che la ragione naturale e le leggi assegnarono alle relazioni civili tra gli uomini, estesero grandemente il loro impero nel diritto internazionale dei trattati. Come gl' individui, così pure gli Stati hanno il diritto di eguaglianza, di conservazione, di proprietà. Gli Stati allora davvero sono sicuri di questi loro attributi quando osservano verso gli altri gli obblighi corrispondenti ai diritti, rafforzando quella legge della solidarietà umana, ch' è armonia di relazioni e d' interessi. La sovranità, la indipendenza e la rappresentanza diplomatica servono alla conservazione dello Stato, alla difesa, allo svolgimento de' doveri e dei diritti internazionali.

Assai spesso si commette una ingiustizia avanti il tribunale della storia, attribuendo alla rivoluzione francese il rinnovamento dei destini sociali del mondo. Prima della rivoluzione francese l'America contribuì allo svolgimento delle libertà pubbliche e della responsabilità internazionale. Gl'Inglesi, che emigrarono in America, lasciarono nel suolo natale il clero e la nobiltà, i due avanzi de' tempi feudali, naturalizzarono in una terra vergine le vecchie istituzioni inglesi, innestandole al principio dell'eguaglianza e della libertà religiosa.

L'indipendenza americana distrusse il vecchio sistema coloniale, inaugurò l'èra nuova della libertà commerciale. L'America, che sino alla rivoluzione del 1776, era stata un'appendice dell'Europa, diventò una federazione senza chiese uffiziali, senza feudalità, senza eserciti permanenti e tirannie regie, aperta a tutti; essa mutò grandemente le condizioni del mondo, agì sulla coscienza giuridica del vecchio continente.

In Europa sino a tempo non remoto le questioni di responsabilità sorgevano esclusivamente per offesa agli ambasciatori, per violazione delle loro dimore, per questioni di etichetta, e la misura della responsabilità dipendeva dalla legge del più forte, dalle cupidigie e convenienze politiche. La storia diplomatica abbonda di simiglianti conflitti. Nel 1618, Alfonso della Cueva, Marchese di Bedmar, ambasciatore di Re Filippo III di Spagna presso la Repubblica di Venezia, cospirò in danno della Repubblica. Aveva ordito una congiura e raccolto armi abbondanti nel suo palazzo per far incendiare la flotta veneta e impossessarsi di alcune piazze forti, mentre la guerra si era accesa tra la Repubblica e la Spagna perchè l'Arciduca Ferdinando de Graetz, diventato poi imperatore, aveva protetto i pirati Uscocchi, che infestavano il mare Adriatico. Gl'Inquisitori di Stato e il Consiglio dei Dieci scoprirono la trama. La casa dell'ambasciatore fu visitata e rinvenuta piena di armi. Il Doge mosse rimprovero al Marchese dell'offesa ragione delle genti, avvertendo che gli ambasciatori

perdono le loro immunità, quando non stanno nei limiti del loro ufficio e tramano congiure; ma gli dichiarò che per rispetto a S. M. Cattolica non procedeva con rigore contro il suo rappresentante. Invece i congiurati ebbero la tortura. Dugento sessanta uffiziali di terra furono segretamente arrestati e trucidati. Il Marchese di Bedmar, richiamato in patria, conservò il favore del suo Sovrano ed ebbe alcuni anni dopo il Cappello di Cardinale.

Nel 1660 papa Alessandro VII era sovrano di Roma. Ai 21 giugno, due o tre sbirri arrestarono per debiti un mercante che abitava ne'dintorni del palazzo di Francia. Le genti del Cardinale di Este, protettore e direttore degli affari di Francia, vollero impedire agli sbirri l'esecuzione dell'ordine ricevuto, adducendo che l'arresto di quell'uomo violava i diritti di quartiere. Gli sbirri non cedevano, e le genti del Cardinale posero mano alle spade. Mario Chigi, fratello del Papa e generale delle truppe pontificie, ordinò al bargello ed ai soldati Corsi, ch'erano al servizio delle sante chiavi, di arrestare il mercante. Ne nacque un conflitto, perchè le genti del Cardinale ripresero a viva forza il carcerato, uccisero tre uomini e ne ferirono altri. Luigi XIV spedì Carlo di Blanchefort, Duca di Crequi, per regolare il dissidio. Alcuni soldati Corsi vennero a disputa con alcuni francesi del seguito dell'ambasciatore, che aspramente li percossero. Invece di reclamare diplomaticamente, andarono al posto di guardia non lontano a chiedere l'ajuto dei compagni; a suon di tamburo marciarono alla vendetta, ed assalirono palazzo Farnese. L'Ambasciatore fu insultato; la moglie che tornava al palazzo vide in pericolo la sua vita. I Corsi per la città commisero crudeltà contro chiunque fosse francese; non risparmiarono neppure gl'Italiani stimandoli partigiani di Francia, posero sentinelle negli sbocchi del palazzo Farnese col pensiero di far morire di fame coloro, che l'abitavano.

Il Governo di Francia ordinò al Nunzio Piccolomini di chiudersi nell'abazia di san Dionigi e poi lo fece condurre sotto scorta

alla frontiera savoiarda. La Francia s' impossesso di Avignone e del Venosino, che per decisione del Parlamento di Aix furono riuniti alla Corona di Francia, come un feudo dell' antico dominio e dipendente dalla Contea di Provenza. I popoli di quel paese avevano già espulso il Vice-Legato Lascari, abbattuto le armi del papa e poste in loro vece quelle di Francia; seimila uomini giunsero nei Ducati di Parma e di Modena pronti ad entrare nello stato ecclesiastico. Il Trattato di Pisa del 1664, pose fine al conflitto. Grandi umiliazioni furono inflitte al Vaticano. La gente Corsa fu dichiarata incapace di più servire nello Stato ecclesiastico. Il governo di Roma si obbligò ad innalzare innanzi l'antico corpo di guardia dei Corsi una piramide con la iscrizione, che avrebbe contenuto il decreto e la ragione dell' espulsione. Don Mario Chigi dovè recarsi in Francia per presentare umilissime scuse al Re potente.

Ai 13 aprile 1798 il Generale Bernadotte era ambasciatore della repubblica francese a Vienna. La borghesia della capitale volle celebrare l' anniversario del giorno, in cui si era arrolata volontaria per la difesa dello Impero. Il Generale Bernadotte chiese ai Ministri dell' Imperatore che quella festa non si facesse, dichiarando che, altrimenti, egli pure avrebbe data una festa. Il governo stimò sconveniente la dimanda del Generale, e la festa fu celebrata ai 13 aprile. Nello stesso giorno l'Ambasciatore riunì nel Palazzo molti suoi amici a banchetto, fece sventolare dal suo balcone una bandiera tricolore con le parole *Libertà, Eguaglianza.* A sei ore della sera il popolo si assembrò presso la dimora, chiedendo minacciosamente che la bandiera fosse tolta. La truppa corse sul luogo; ma l' emozione pubblica grandemente cresceva. L'Ambasciatore credette d' imporre freno alla moltitudine, aprendo la porta del palazzo e presentandosi col segretario, la sciabola in mano. La moltitudine lo spinse in tal modo che fu costretto di ritirarsi. Un servo dell'ambasciatore tirò un colpo di pistola e ferì un individuo, che già dava la scalata agli appartamenti. Il popolo

ruppe due finestre, penetrò nel piano terreno e lo saccheggiò, mentre un battaglione di granatieri giungeva a sperdere la folla. Il governo fece vivissime preghiere al Bernadotte, perchè rimuovesse la bandiera; questi rispose reiteratamente rifiutandosi. Un ufficiale di polizia invitò il popolo a cessare dai clamori e a ritirarsi. Ogni preghiera fu vana. Volarono altre pietre; alcuni uomini scalarono il balcone, tolsero la bandiera e la gettarono a terra.

Bernadotte dichiarò di voler lasciare Vienna, se nella giornata seguente non avesse ricevuta soddisfazione. La Corte accusava l'ambasciatore di avere provocato i disordini con la sua imprudenza. Il 15 aprile Bernadotte lasciò la Corte austriaca. Il Direttorio voleva vendicare l'offesa, che credeva di aver ricevuta, ma i preparativi per la spedizione di Egitto erano troppo inoltrati e non era prudente di fare una guerra con l'Austria. La questione fu abbandonata. Invece altre volte una lieve offesa fu cagione di guerra. Un colpo di ventaglio che un bey avrebbe tirato sul viso di un console francese determinò l'occupazione dell'Algeria. La diplomazia in queste materie fu forte con i deboli, e debole con i forti; alcuna volta ebbe i furori di Capaneo, altre volte l'adipe di Frate Ermolao.

Oggi gli Stati sono temperati, spesso chiudono gli occhi su certi furori plebei. Nel 1883, Alfonso XII, Re di Spagna, passò per Parigi tornando dalla Germania. Fischi ed urli lo accolsero per la via, perchè era stato nominato Colonnello onorario di un reggimento tedesco. Gli autori di questa volgare manifestazione avevano offeso un sovrano straniero. Il governo spagnuolo si contentò delle scuse del Presidente della Repubblica.

Nel 1885 il corrispondente di un giornale francese scomparve nell'alto Egitto. Un giornale parigino ostinatamente attaccò per questo fatto la regina d'Inghilterra e il suo ambasciatore. Promosse un'adunanza pubblica, la folla eccitata si recò contro il palazzo dell'ambasciatore. Questi non produsse querela secondo il precetto dell'articolo 84 del Codice penale francese.

Anni sono per la questione delle isole Caroline, la popolazione di Madrid commise violenze contro il palazzo dell' ambasciata inglese in quella Capitale. Lo Stato leso si contentò delle scuse del Governo spagnuolo e della riparazione materiale dei danni cagionati al palazzo.

Dalle legislazioni de' popoli la teoria de' contratti si estese per massima nelle relazioni tra gli Stati. Il diritto romano rinnovato, che per secoli fu la legge unica delle relazioni tra i popoli, potentemente divulgò in ogni parte del mondo i suoi principî.

Oggi la dottrina della responsabilità è ben fermata nel diritto internazionale. La ragione naturale, le leggi civili e penali distinguono la responsabilità, che nasce dalla legge, dal delitto o quasi delitto, dai contratti o dalle relazioni tra committenti e commessi. Il diritto e la pratica internazionale distinguono la responsabilità diretta dello Stato per gli atti di governo, la responsabilità, che risale allo Stato per le colpe de' suoi agenti o nell'interno dello Stato, ovvero all'estero: si distingue la responsabilità per gli atti privati dei nazionali, la responsabilità per le violazioni dei trattati, che sono leggi tra i popoli.

La negligenza crassa, la *culpa lata*, era equiparata al dolo. Quando la colpa si contrappone al dolo, s' intende la *culpa levis.* (1) Come nel diritto interno il fatto del committente risale al commesso, così lo Stato deve rispondere degli atti dei suoi agenti. Lo Stato manda all'estero truppe, ambasciatori, consoli, e perciò la responsabilità ha larga sfera di azione.

La legge internazionale è contenuta principalmente o negli usi generalmente riconosciuti, ovvero nei trattati, che sono la legge delle parti stipulanti. I contratti legalmente formati obbligano gli Stati come le persone, che li stipularono. Obbligazioni naturali sono la riparazione del danno civile e del delitto, obbligazioni

---

(1) *ff 23 D. reg. jur. 50, 17.*

rafforzate dai trattati di commercio, di navigazione e di stabilimento. Si dicono pure *di stabilimento,* perchè un popolo va con le sue navi nel paese straniero, vi prende dimora e vi si stabilisce. La colpa è diversa dal caso fortuito: *casus a nemine praestantur.* La parte obbligata deve rispondere dell'atto illecito, che con dolo non gli fece osservare il suo dovere, o della mancanza di cura e di diligenza, per cui rese impossibile l'osservanza della sua obbligazione: in tali casi si ha diritto di chiedere il rifacimento dei danni con l'azione derivante dall'obbligazione violata.

Se un uffiziale all'estero, quale, ambasciatore, console, ministro, o comandante di nave, commette un abuso, determina un fatto di responsabilità. Il governo oggi si confonde con la nazione, di cui è organo. Lo Stato deve assumere la responsabilità di tutti gli atti degli agenti, che lo rappresentano, o che hanno la delegazione di alcuna parte dei pubblici poteri. Il CALVO scrive: *Ce principe absolu, qui demeure invariable sous toutes les formes possibles de gouvernement, ne comporte aucune reserve dans son application extraterritoriale.*

Lo Stato può pertanto declinare la responsabilità degli atti dei suoi agenti, quando li sconfessa, provando che non li aveva autorizzati e che li dichiara irregolari. In questo caso non basta la disapprovazione; ma il governo deve punire il suo agente e riparare il danno cagionato. Con queste regole di ragione il sentimento del diritto e dell'equità prendeva il posto della prepotenza.

Nell'aprile 1847, in Atene una plebaglia mista a soldati danneggiò la casa di uno straniero, che si diceva suddito inglese. Il Ministero Palmerston propose una eccessiva domanda di reclami. Il governo di Atene la respingeva dicendo dubbia la nazionalità del reclamante, e che il danno non provato era stato cagionato da forza maggiore. La trattativa diplomatica fu lunghissima; la mediazione francese fallì. Il gabinetto inglese impose un *ultimatum* e bloccò i porti della Grecia. La Russia protestò; e il Parla-

mento inglese biasimò il Ministero: a Lisbona una Commissione liquidò i tenui danni.

Nel 1868 invece l'Inghilterra, che quasi sempre volle giustificare i suoi agenti, riprovò la condotta di un comandante di una nave da guerra. Lotte intestine dividevano l'isola di Haiti. Gl'insorti nella città del Capo commisero atti di depredazione e di furti, che danneggiarono negozianti inglesi. Una nave andò a chiedere riparazione; e, non avendola ottenuta, senza ordini ed istruzioni superiori, bombardò la città, ne bloccò il porto. Il governo di Londra riprovò la condotta e accettò la responsabilità pecuniaria, indennizzando i danni del bombardamento.

Volpi e Patroni, due cittadini italiani nelle carceri del Cabildo in Montevideo, furono atrocemente seviziati. Il Ministro Mancini avanzò i reclami: dopo felici negoziati, per i quali inviò il diplomatico Cova in missione straordinaria ai 16 aprile del 1882, il Presidente della Repubblica dell' Uraguay con pubblico manifesto s'impegnò a dare le seguenti riparazioni: 1.° a far arrestare e punire tutte le persone autrici della perfidia; 2.° a pagare ai danneggiati 50,000 franchi in oro. La responsabilità stava nel fatto che lo Stato poteva arrestare degl'Italiani, se sospettati rei; ma non farli soffrire con orrende sevizie. Quei due italiani furono presto restituiti a libertà, essendo innocenti. Però mostrarono sulle membra traccie delle sevizie patite. (1)

Maggiori risultamenti ottenne il Governo italiano. I governi europei, quasi tutti, nell'interno dello Stato avevano creato il predominio degli ordini militari, e perciò negavano per lo più le responsabilità nascenti da fatti di guerra civile, o straniera. Eppure negli ultimi anni il governo italiano fece riconoscere il principio dell'indennità per i danni cagionati da forze armate ai nostri connazionali. Vi sono Libri verdi, che vanno bene ricor-

---

(1) Nessun *Libro Verde* fu pubblicato, ma gli *atti Parlamentari* ne dànno le prove.

dati. (1) Nella guerra tra il Chilì e le Repubbliche del Perù e di Bolivia, le forze chilene dopo l'occupazione di Chorillos, e Miraflores si abbandonarono ad atti di vandalismo e di crudeltà a danno delle proprietà e delle persone dei nostri connazionali. Ai 27 aprile 1881 Benedetto Cairoli chiese che gli autori fossero puniti e che alle famiglie fosse accordata una giusta riparazione. *(Pag. 403)*. Altri reclami per simiglianti danni cagionati nell'occupazione militare di Tacna e di Arica. (*Doc.* XLIII). Il governo chileno propose un arbitrato (XLIV). Il Ministro Mancini accolse la proposta, alla quale aderirono altri governi *(27 luglio 1881)*.

La spedizione chilena a Cherro de Vasco diede luogo ad altri reclami (CXXXIX) per estorsioni commesse da militari a danno d'Italiani. Il Ministro Mancini fece pure riconoscere il principio che gli stranieri erano immuni dalle contribuzioni di guerra (LXVIII). E il successore di lui, il generale Robilant con la missione del Ministro conte Fè d'Ostiani in Atene, condusse a termine la liquidazione delle indennità.

A Sfax nella Tunisia il bombardamento di legni francesi rovinò le case italiane, ch'erano al tiro delle batterie. Al bombardamento si aggiunse il flagello del saccheggio consumato dai marinai francesi. Il Ministro Mancini fece raccogliere le prove dal Console e dal Comandante della *Cannoniera Cariddi*. Il bombardamento costituiva un caso di forza maggiore; ma le depredazioni ed il saccheggio costituivano violazione del rispetto della proprietà. Una commissione internazionale liquidò questi danni. (2)

In Alessandria di Egitto anche il bombardamento inglese fu seguito da saccheggio, e i danni furono pagati, perchè lo Stato risponde degli eccessi delle sue milizie.

Quando poi un agente del governo offende uno straniero è tenuto responsabile degli atti di lui nei seguenti casi: se, avendo avuto

---

(1) Libro Verde, presentato da P. S. MANCINI il febbraio 1886.
(2) *Libri Verdi*, Agosto, Settembre, Ottobre, 1881.

tempo opportuno per impedire il fatto illecito, che il suo agente aveva intenzione di commettere, non l'ha impedito; se informato del fatto, non si è affrettato di biasimare la condotta del suo agente e di prendere i provvedimenti necessarii per impedire il rinnovamento dell'atto. Altrimenti punirà il suo agente e pagherà le indennità. Ai 26 settembre 1887 sul territorio di Vexaincourt un soldato tedesco Kaufmann distaccato per sorvegliare i boschi dell'estrema frontiera esplose il suo fucile contro cinque cacciatori francesi. L'uno di essi Brignon impiegato di una birraria fu ucciso; l'altro per nome Wangen, allievo ufficiale, fu ferito ad una gamba. Il governo tedesco accettò il principio dell' indennità e pagò in 50 mila marchi la capitalizzazione del salario del defunto. Il soldato fu inviato al Tribunale Militare. La somma fu pagata ai 7 ottobre dall'ambasciatore di Alemagna al Ministro Florens.

XI.

Responsabilità per fatti di privati.

Parliamo ora specialmente della responsabilità che sorge per le offese fatte a stranieri residenti nel territorio dello Stato. Lo straniero è sottoposto alle leggi penali di polizia e di sicurezza pubblica, che imperano sul territorio. Tanto il cittadino che lo straniero debbono avere il rispetto delle leggi territoriali; ma più tenace dev' essere il sentimento di questo rispetto nella coscienza degli stranieri, che non hanno i diritti politici e che godono dei benefizî dell' ospitalità. I trattati di commercio e di navigazione garentiscono agli stranieri il diritto di stabilimento o domicilio. I Consoli debbono vegliare alla osservanza di questi trattati, alla protezione dei loro concittadini. Le offese possono dipendere o da fatti di uffiziali dello Stato o da privati individui. Gli atti privati non impegnano la responsabilità dello Stato, tranne i casi: 1.° di

diniego di giustizia, 2.° di pubblica approvazione data all' offesa privata, 3.° di connivenza e di negligenza delle autorità nel reprimere, 4.° o di difetto di leggi.

Il diniego di giustizia si avvera quando lo Stato, potendo promuovere l'azione penale, o punire direttamente il colpevole si rende in qualche modo complice dell' offesa ed aggrava i suoi torti verso le altre nazioni. Ho detto « promuovere l'azione penale » per indicare i paesi, nei quali il Pubblico Ministero è agente del potere esecutivo. Ho detto *punire direttamente*, perchè vi sono stati, nei quali il potere giudiziario non è ancora autonomo e indipendente dal sovrano, e i tribunali sono delegazione della giurisdizione regia.

Nessuno può negare che se il governo accetta come suoi gli atti colpevoli dei sudditi e li approva, diventa complice dell' ingiuria ed assume la responsabilità *uti Universitas*.

La negligenza volontaria ha luogo quando lo Stato potendo reprimere non reprime. In questo caso, scrive il Calvo, il grado di responsabilità deve avere per base la maggiore o minore facilità, che lo Stato aveva di prevenire il fatto. È questa la regola, che direttamente riguarda la questione di Nuova Orleans. Le leggi di ordine pubblico e le penali sono territoriali. Chiunque le viola deve sottostare alla giustizia punitiva. Lo Stato non ha solamente il dovere di conservare la pace ed il diritto tra i suoi sudditi; ma del pari tra i cittadini e gli stranieri, che sono sottoposti alla sua giurisdizione.

Il Calvo scrive: « Tout ce que les autres nations peuvent de-
« mander a un gouvernement, c'est qu'il se montre penetré d'un
« sentiment de justice et d' impartialité, rappelle ses sujets par
« tous les moyens en son pcuvoir au respect de leurs obligations
« internationales, ne laisse pas impunis les écarts dans lesquels
« ils ont pu être entrainés, qu'enfin il agîsse en tout avec bonne
« foi et conformement aux préceptes du droit naturel; aller au
« delà, ce serait élever *une injure privée à la hauteur d'une*

« *offense pubblique, imputer à una nation tout entière le tort* « *d'un seul de ses membres.* » Concorde è la dottrina degli scrittori sopra la regola. *Vattel*, lib. 11, § 71, 73, *Phillimore, Com.* vol. I, § 218; *Rutherfort*, Inst. 62 cap. IX, § 12, *Halleck*, cap. IX, § 6, Clunet, *offenses et actes hostiles*, p. 29.

XII.

La responsabilità derivante da trattato.

Quest'obbligo di diritto comune internazionale si fa più stretto e diventa contrattuale, mediante i trattati di commercio e di navigazione. In quello stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti di America ai 26 febbraio 1871, e che vige tuttora per tacita proroga, si legge che parti contraenti sono il Re d'Italia, e gli *Stati Uniti.* L'articolo 1. reca: i *cittadini italiani negli Stati Uniti e i cittadini degli Stati Uniti in Italia avranno scambievolmente libertà di entrare coi loro bastimenti e carichi nei porti. Essi avranno pure libertà di soggiornare e risiedere in qualsivoglia parte dei detti territori.*

Articolo 3.° *I cittadini di ciascuna delle altre parti contraenti* riceveranno negli Stati e territorî dell'altra LA PIÙ COSTANTE PROTEZIONE E SICUREZZA PER LE LORO PERSONE E PROPRIETÀ *e godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegî, che sono accordati ai nazionali purchè si sottomettano alle condizioni imposte a questi ultimi.*

Articolo 23. *I cittadini dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso a' tribunali di giustizia per mantenere e difendere i loro diritti senza altre condizioni, restrizioni e tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali; essi saranno in conseguenza liberi d'impegnare in difesa dei loro diritti* gli avvocati, sollecitatori (1) *notari, agenti e fattori che essi giudichino conve-*

(1) Specie di procuratori.

nienti in tutte le loro cause, e tali cittadini e agenti avranno facoltà di assistere alle decisioni e sentenze dei tribunali in tutte le cause che li concernono, come pure di assistere agli esami e posizioni che possano prodursi nei giudizî medesimi. Sono chiare le disposizioni del Trattato. Stipulò per i cittadini italiani il Re; si obbligarono gli Stati Uniti per le popolazioni americane per tutti i territorî. L'articolo 3.° scrisse due obblighi: la più costante protezione e sicurezza *delle persone e delle proprietà* e l'eguaglianza giuridica che l'Italia sanzionò nell'articolo 3.° del nostro Codice Civile.

Il significato dell'articolo 23 del Trattato è il seguente. Alcune procedure hanno tuttora la istituzione della cauzione *judicatum solvi* e differenze di tariffe giudiziarie. Anche su questa materia si volle la reciproca eguaglianza tra italiani e americani.

Dopo che una parte contraente sottoscrisse tali obblighi, possono avvenire due cose: le autorità saranno negligenti, o conniventi, e mancheranno alla costante protezione degli stranieri, ed in tal caso la negligenza genera la responsabilità, ovvero fuori della negligenza, la parte contraente non avrà per i suoi ordinamenti interni la forza sufficiente, la potestà di far onore ai suoi obblighi, ed in questo caso la responsabilità sarà motivata per il difetto e la imperfezione delle leggi. Il Governo, i giureconsulti e gli uomini di Stato dell'America conoscono pienamente queste regole, perchè le propugnarono e le fecero trionfare nel trattato arbitrale per le questioni dell'Alabama e nel Tribunale arbitrale di Ginevra. Essi sanno che il diritto internazionale è superiore alle leggi interne. Chi si obbliga quando già lo Stato esiste con le sue leggi interne non può con le disposizioni di quelle sfuggire alle obbligazioni contrattuali. Occorre un breve ricordo del conflitto anglo-americano. L'Inghilterra riconosceva che durante la guerra di separazione i porti inglesi erano stati la base di operazione per le navi ribelli, che armandosi in quelli avevano alimentata e prolungata la guerra. Gli Stati Uniti citavano le leggi inglesi

sopra la neutralità, che vietano ai sudditi inglesi di violare la neutralità.

Durante la guerra, che reprimeva la ribellione, denunziarono i casi di violazione. Ricordavano la dichiarazione di Lord Palmerston alla Camera dei Comuni ai 23 luglio 1863, che il governo americano aveva il diritto di chiedere l'esecuzione delle leggi di ordine interno a lei favorevoli. America ed Inghilterra col trattato sottoscritto per istituire un tribunale di arbitri fecero sanzionare le regole della responsabilità per *negligenza* nella esecuzione delle leggi interne e di responsabilità per DIFETTO delle leggi. Ed invero che cosa sarebbero più i trattati e le obbligazioni internazionali, se con l'addurre la imperfezione delle leggi e il difetto di potestà nel potere esecutivo, si volesse conchiudere alla irresponsabilità della parte contraente?

Chi studia gli atti del memorando processo internazionale (1) apprende che i giureconsulti dell'America e dell'Inghilterra con la frase « di aver l'Inghilterra mancato alla *doruta diligenza (due diligence)* nell'eseguire i suoi doveri, intesero di applicare le regole sopra la responsabilità, che il Diritto Romano, detto la ragione scritta delle genti, svolse nelle sue leggi. Le *Pandette di Vinnio*, *Ayliffe*, uno dei primi e migliori commentatori del Diritto Romano, (2) furono citati con tutte le autorità dei più conosciuti giureconsulti dell' Inghilterra e degli Stati Uniti (3).

Quindi è manifesto che la responsabilità nascente dalla vio-

---

(1) Li ebbi in dono dal Governo Americano. Fra i numerosi volumi si consulti il volume, che si direbbe la *Comparsa Conclusionale*: *Claims*.

(2) *News Pandects of Roman Civil law, as anciently established in that Empire, and practiced in most European Nations*, London 1734.

(3) Ecco le autorità riferite nelle difese americane. *Wood 'Institutes*, p. 106 - *Hallifax 'Civil Law*, p. 78 - *Bell 's Commentaries* § 232 e s. - *Browne 's Civil and Admirables Law*, vol. I, p. 354 - *Erskine 's Institutes, boock 3.* tit. 1, - *Mackenzie 's Roman Law*, p. 186 - *Domat 's Civil Law by Strahan*, vol. 1, p. 317 - *Heineccius*, *Elementa Iuris Civ.* Lib. 3, tit. 14, vol. V, - *Story on Bailments*, § 14.

lazione del trattato può essere duplice: di negligenza o di connivenza a non proteggere le persone degl' italiani per omesso dovere delle autorità di Nuova Orleans, e di inosservanza del dovere internazionale per difetto della legge interna.

Avverto che non è da confondere con la responsabilità da Stato verso Stato il presidio, che le leggi possono dare ai privati, cittadini o stranieri per ottenere giustizia. Se le sole leggi interne bastassero, non si stipulerebbe la costante protezione degli stranieri come obbligo di Stato.

L'America riconobbe dal primo suo sorgere a stato indipendente verso altre nazioni la regola del pagamento dell' indennità. Gli Stati Uniti al momento della guerra d' indipendenza aveva garentito alla Francia il rispetto delle colonie francesi nelle Indie orientali. Quando la guerra tra la Francia e l' Inghilterra si accese fortemente l' America contro il patto di garentia dichiarò di voler rimanere neutrale tra i belligeranti. Allora la marina francese per rappresaglia catturò un gran numero di navi mercantili americane. Il governo federale chiese per riparazione 20 milioni di dollari, e la Francia dal suo canto chiese la indennità di 200 milioni come danno che aveva cagionato la rottura del trattato.

Con la convenzione del 30 settembre 1800 le due parti rinunziarono a qualunque reclamo da Stato a Stato, ma il governo federale si assunse l' obbligo di pagare i danni che la Francia aveva cagionati ai suoi sudditi. Una legge del 31 luglio 1861, rimise alla Corte dei reclami *Court of Claims* di esaminare i reclami, che gli americani presentarono nel termine perentorio di due anni. L' esame della Corte sarà una proposta su cui il Congresso deciderà in fine. Come si vede, l'America vuol pagare una indennità internazionale, perchè fece suo il debito della Francia.

I diplomatici ed i giuristi che propugnarono le ragioni degli Stati Uniti trascrissero dall'opera di *Roberto Phillimore* che fu uno tra i più celebri magistrati e celebrato del *Diritto delle genti*,

queste regole degne di ricordo. « Rimane una questione della più grande importanza, cioè la *responsabilità* di uno Stato per gli atti dei suoi cittadini.

« La questione di sapere sino a qual punto lo Stato sia responsabile degli atti privati dei suoi sudditi (*civitas ne delinquerit, an cives?*) è una delle parti più importanti e più interessanti delle leggi che regolano le relazioni degli stati indipendenti.

È una massima generale in quel che concerne gli stati stranieri che la volontà del suddito debba essere considerata come legata a quella del suo sovrano.

È del pari un' altra massima che ogni Stato abbia il diritto di attender dall' altra l' adempimento delle obbligazioni internazionali senza guardare ai mezzi interni che avrà per farli osservare.

L' atto di semplici cittadini o privati non dev' essere impulato senza prove evidenti al governo, del quale sono sudditi.

Un governo può per *conoscenza* o *tolleranza come pure per permesso diretto diventare responsabile degli atti dei suoi sudditi, ai quali non impedisce di commetter danno ad uno Stato straniero.*

É SAVIA MASSIMA *che uno Stato sia* PRIMA FACIE *responsabile di ciò, che avviene nella estensione della sua giurisdizione, perchè si deve presumere capace d' impedire o di punire le offese commesse dentro le sue frontiere.*

Un corpo politico è per conseguenza responsabile *degli atti d' individui che sieno atti di ostilità effettiva e premeditata contro una nazione con la quale il Governo di questi individui dichiara di mantenere relazioni di amicizia o di neutralità.* (1)

Queste regole di diritto internazionale furono citate dall'America nella sua DIFESA avanti il Tribunale arbitrale di Ginevra. (2)

Non farei maraviglie se qualche *filosofante* su la ragione na-

---

(1) *Phillimore. International Law*, Vol. III, pag. 34,

(2) *Plaidoyer des Etats, Unis presenté an Tribunal d'arbitrage á Genevre.*

turale, non avendo studi speciali sul grave argomento, obbiettasse contro questa presunzione, che i tecnici dicono *prima facie*. Risponderei. É regola consigliata dal rispetto delle nazioni, e dalla loro reciproca indipendenza, perchè sarebbe gravemente ingiurioso e pericoloso lo ammettere il sindacato sopra gli ordinamenti politici di ciascuno Stato. Invece quando lo Stato deduce le sue ragioni d'impotenza ed egli stesso invita ad esaminarle da argomento per fermare il grado della sua responsabilità.

XIII.

La Costituzione Federale.

Per esaminare se nacquero le due responsabilità o una sola dall'incidente di Nuova Orleans, dobbiamo fare un esame degli ordinamenti federali dell'America del Nord e di quelli dello Stato della Luigiana, avvegnachè io non potrei seguire coloro, i quali con brevi parole affermano: non essere necessario l'esame degli ordini costituzionali, ragionando in questo semplice modo: il Preambolo della Costituzione degli Stati Uniti reca che l' Unione federale costituisce unità di popolo, e perciò non è da guardare alla potestà del governo ed alla relazione del potere federale con gli Stati dell'Unione. Se i trattati hanno grande analogia con i contratti privati per i requisiti intorno la capacità delle parti, il consenso e l'oggetto, è impossibile dire che non si debba tenere conto dell'ordinamento dello Stato, delle persone, che lo rappresentano, della loro capacità e dei loro poteri. Vi hanno Stati, che non sono persone idonee per obbligarsi. Se oggi quasi tutti gli Stati mezzo-sovrani scomparvero, perchè si trasformarono in Stati indipendenti, ovvero furono assorbiti in altre nazionalità, (1)

(1) Lo Stato di Bulgaria, creazione incomposta del Congresso di Berlino, ha bisogno del consenso del Sultano. Trattato di Berlino, art. 8.

tuttora rapporti di protezioni (spesso leonine) e di dipendenza ancora esistono.

Non possiamo negare che la capacità della stipulazione dei trattati per gli Stati *composti* secondo le diverse forme a *Stati confederati* od a *federazioni di Stati* debba essere studiata nelle Costituzioni, come pure che bisogna ricercare la capacità di ogni altro Stato, la forma, i limiti delle obbligazioni nelle Costituzioni unitarie. Grave è la questione di ben conoscere quando i capi, i rettori degli Stati possano legalmente arbitrare dei destini de' popoli, che ad essi obbediscono. E poi, ogni Governo straniero deve sapere a quale uffiziale di altro Stato convenga rivolgersi, e quali poteri egli abbia.

Fugacemente ricordo le origini dell'unione federale; più largamente ne indicherò gli ordinamenti. Le colonie americane, che formarono da prima i tredici Stati componenti la federazione degli Stati Uniti, avevano grandi analogie tra di loro, perchè coloni e leggi erano usciti dalla vecchia Inghilterra: i coloni lasciando dietro di sè l'aristocrazia e la feudalità, recavano invece come Dii penati la libertà civile e la religiosa. Nel principio del secolo XVII, il Re Giacomo d' Inghilterra aveva diviso l'immenso continente in due grandi divisioni, nord e sud, recanti entrambo il nome di Virginia. Dopo ottant' anni dalla prima concessione sovrana dodici Stati si erano formati su quel suolo. Dalla concessione o patente del Nord era usciti gli Stati del Massachusetts, del Nuovo Hampschire, del Connecticut, del Rhode-Island e quelli di Nuova Yorck, della Nuova-Jersey e del Delaware, tutti e tre conquistati agli Olandesi. Dalla Virginia propriamente detta si erano staccati come tanti germogli il Maryland, la Pensylvania e le due Caroline. La Georgia, come smembramento della Carolina del Sud, si compose più tardi a Stato.

Gli Stati dell'Europa anelarono alla libertà dopo che i giureconsulti avevano combattuto in breccia la svariata molteplicità delle giurisdizioni feudali e ricondotta l' unità del potere nelle

mani del Re assoluto, creando quell'accentramento, che tanto tormenta la vita moderna, e che conduce al socialismo di Stato.

La rigenerazione della Francia e della società europea fu proclamata sulle dottrine trionfanti del ROUSSEAU e del MABLY contro il diritto divino e l'antico regime, che facevano i popoli per i re e non i capi del governo per i popoli. L'ordinamento della nuova società americana volle rispettare grandemente le sue storiche autonomie. La Convenzione nazionale, ossia, il Congresso di Filadelfia dovette discutere la grossa questione: se convenisse fare una confederazione ovvero un'unione, in altri termini se si dovesse fare: delle tredici colonie un solo popolo, ovvero tredici Stati aventi ciascuno una sovranità distinta con interessi separati. Giovanni Adams e Francklin con Washington vollero un'America nazione unica. Le genti del Sud difesero con maggiore ostinatezza la loro indipendenza, perchè un governo centrale le avrebbe imbarazzate nella questione della schiavitù.

Dopo lunghe discussioni fu adottata una Costituzione federale. *Noi,* si legge nel Preambolo, *popolo degli Stati Uniti, in vista di formare una più perfetta unione, di stabilire la giustizia, di assicurare la tranquillità domestica di provvedere alla difesa comune, di accrescere il benessere generale e di assicurare a noi stessi ed alla nostra posterità i benefici oltre libertà ordiniamo e stabiliamo la presente Costituzione per gli* STATI UNITI *di America.*

Sopra gli Stati federati sorse un Congresso degli Stati Uniti, composto di un Senato e di una Camera di rappresentanti. L'assemblea fu composta da membri eletti dal popolo dei diversi Stati; il Senato da due Senatori per ciascuno Stato eletti dalle legislature singole.

In ogni altro paese il governo ha per lo più la sede in una città capitale; ma dove si fondano le federazioni o le *Unioni personali* la questione della sede del Congresso diventa grave. Poco importanti erano le città maggiori dell'Unione. Si pensò di mette-

re il governo al sicuro dall'emozione popolare, in un terreno quasi neutrale, che appartiene a tutti gli Stati, ma che non è di nessuno: si pose la sede del Congresso in Washington. Ma il Governo non è solamente presente nel distretto di Columbia. Esso è ovunque vi sono porti, fortezze, bacini di raddobbo per le navi da guerra, ed arsenali: questi territorî sono territorî degli Stati Uniti. In regola i delegati del congresso federale vi esercitano giurisdizione; ma l'uso ammette che gli Ufficiali dello Stato possano arrestarvi i colpevoli, essendo considerati in tal caso come delegati del Congresso (1).

Il Congresso diviso in Camere, Senato e rappresentanza popolare, è l'investito (*the powers vested in Congress*) degli attributi generali della sovranità legislativa: la borsa della nazione, le relazioni straniere, il regolamento nel commercio e gl'interessi generali. Tra le potestà enumerate dalla Costituzione al § 10 della Sezione VIII, vi ha quella di DEFINIRE e PUNIRE gli atti di pirateria e di fellonia commessi in pieno mare, nonchè le OFFESE FATTE AL DIRITTO DELLE GENTI. Il Congresso ha pure il potere di fare tutto quello ch'è necessario per mettere ad esecuzione i poteri, che gli dà la Costituzione. In un paese, in cui vi sono numerose sovranità locali sotto la sovranità generale, questa potestà dev'essere usata con temperanza.

Alla Sezione IX, il Congresso ha la potestà di sospendere l'*habeas corpus* quando la sicurezza pubblica lo vuole nei casi di ribellione o d'invasione.

Questo modello di costituzione, opera principale dell'*Hamilton*, segnò il primo esempio di uno Stato federativo, perchè le prime Unioni furono federazioni di Stati. Le città anseatiche del medio evo, la repubblica dei Paesi Bassi, la confederazione svizzera prima del 1798 e dal 1804 al 1848, la confederazione germanica

---

(1) Laboulaye, *Les attributions du Congrés.*

dal 1815 al 1866 furono esempi di dette federazioni. La *Svizzera* nel 1848, la *Repubblica Argentina* e di recente il *Brasile* imitarono il sistema federale americano, che fece predire a molti veggenti il remoto avvenire degli Stati Uniti di Europa.

La confederazione tedesca non può essere classificata in nessuna delle due categorie: è un impero federativo con il predominio della Prussia. La riunione della corona imperiale e regia sopra un solo principe, la istituzione della cancelleria imperiale confusa con il ministero prussiano sono opposti all'essenza dello Stato federativo, che separa pienamente le funzioni federali dall'amministrazione degli Stati particolari. Gli Stati Uniti nelle relazioni internazionali sono adunque una sola persona giuridica.

Invece nella federazione di Stati i popoli conservano tuttora una affinità internazionale limitata.

« Questo sistema, parlando della Federazione degli Stati scrive « il WHEATON, può essere considerato come analogo ad un trattato « di alleanza uguale tra due potenze sovrane. Ciascuno degli Stati, « benchè sia obbligato all'osservanza del patto federale, conserva « nondimeno la sua sovranità, salvo tutti gli altri obbietti che rima- « sero di competenza del potere legislativo di ciascuno Stato. « Nel secondo caso il governo federale creato dal patto di unione « è sovrano e supremo nella sfera delle sue attribuzioni ed agisce « non solamente sugli stati membri della confederazione, ma an- « cora direttamente sopra i cittadini. »

La Sezione III. reca: Il Presidente informerà di tratto in tratto il congresso dello Stato dell'Unione e raccomanderà al suo esame tutti i provvedimenti, che crederà necessarii e convenienti. In occasioni straordinarie potrà convocare le due Camere o una di esse. Riceverà gli ambasciatori e gli altri Ministri.

La Sezione X. della Costituzione proibì agli Stati dell'Unione di stipulare trattati di fare alleanza o confederazione.

Il Presidente per l'articolo II. della Sezione II. è il Capo del Potere esecutivo, ha il comando supremo; il potere di stipulare

trattati con l'avviso ed il consenso del Senato, purchè due terzi di senatori presenti sieno favorevoli; ha la potestà di nominare gli ambasciatori, gli altri ministri ed i Consoli.

« Questo potere è di natura complessa, scrisse il *Laboulaye: un trattato è una legge per ciascun paese.* Per questo duplice carattere gli americani, aggiunse, decisero i trattati, che il Presidente li farebbe, ma che il Senato avrebbe il diritto di accettarli. Se il Senato li modifica e li corregge, il Presidente è obbligato di nuovo a trattare con le nazioni stipulanti, tenendo conto degli emendamenti. (1) Quando il trattato è adottato, è un contratto legale tra due Stati. (2)

Ho detto che i trattati internazionali sono stipulati dal Presidente col consenso del Senato in sessione esecutiva, ossia non pubblica. Ma l'esercizio di questo potere fu spesso combattuto come un'invasione del potere esecutivo sulle prerogative della Camera dei rappresentanti. Questa discussione sollevata nel 1814, durò sino al 1848. La Costituzione federale, dicono gli oppositori, deferisce al potere legislativo tutto ciò, che tocca il commercio e la determinazione delle rendite nazionali. I trattati di commercio, osservano alcuni legislatori, introducono a vantaggio delle parti contraenti riduzioni od esenzioni dai diritti d'importazione, i quali formano il principale capitolo del bilancio: non si può ammettere che per via di trattati il potere esecutivo possa modificare più o meno profondamente il regime finanziario del paese. La questione fu di nuovo sollevata nel 1885, quando il Presidente Arthur sul punto di lasciare la Casa Bianca, ossia, la dimora presidenziale, raccomandò con un messaggio il regime dei trattati come il primo mezzo di attivare il commercio internazionale; ma nessuna decisione contraria alla potestà del Governo centrale fu presa.

---

(1) Historie de la Constitution, p. 459. Annuaire de Legislation étrangère, 1885, anno XV, pag. 585.

(2) *Federalist,* lett. 57, *Duer,* p. 103.

Il legame federativo è impossibile senza una forza, che faccia rispettare i poteri del governo federale e le sue leggi e che costringa gli Stati confederati all'obbedienza. In Europa la Federazione Svizzera ha istituita la intervenzione del Commissario federale e della forza federale. Si comprende questa sollecita azione in un piccolo territorio. Più spedita riesce l'azione del potere esecutivo in uno Stato Unitario, perchè l' unione perfetta non ha divisione di potestà legislativa tra il potere legislativo centrale e le assemblee degli Stati, e il potere esecutivo non trova limite di fronte alle autonomie degli altri Stati.

Gli Americani vollero istituire un potere giudiziario federale, che sarebbe stato esercitato da una Corte Suprema e da altre corti inferiori, la cui istituzione il Congresso giudicherebbe conveniente (*Cost. art. III, sez. I*). È assai difficile il farsi una idea concreta del sistema giudiziario federale, specialmente per la grande differenza del linguaggio giuridico.

La Corte federale giudica su questi obbietti: 1.° su le materie di diritto e di *equità*, che riguardano la Costituzione, 2.° in tutti i casi contemplati dalle leggi degli Stati-Uniti, 3.° in tutti i casi, che nascano da trattati conchiusi e da conchiudere sotto l'autorità degli Stati-Uniti di America, 4.° in tutti i casi che riguardano gli ambasciatori, gli agenti diplomatici in generale e i consoli, 5.° nei casi di ammiragliato o di giurisdizione marittima, 6.° in tutte le controversie, nelle quali il Governo degli Stati-Uniti è parte, 7.° in tutte le controversie, che sorgono tra uno Stato dell'Unione e i cittadini di un altro Stato, 8.° in tutte le controversie, che sorgono tra cittadini di diversi stati, 9.° in tutte le controversie, che sorgono tra cittadini di un medesimo stato quando la lite ha per oggetto concessioni di terre fatte dai differenti Stati, 10.° *in tutte le controversie, che nascono tra uno stato*, o i cittadini dell' Unione da una parte e UNO STATO STRANIERO O SUOI SUDDITI DALL'ALTRO. Le ragioni, per le quali tali materie furono attribuite al potere fede

rale giudiziario ben s'intendono: (1), n. 1.° il significato, l'interpretazione e l'applicazione di un patto, (ossia della Costituzione) debbono essere fatti dalle due parti, e non possono essere sottoposti all'autorità di una sola di essa. 2.° Essendo le leggi costituzionali obbligatorie per ciascuno stato, la misura dell'obbligazione e dell'obbedienza non dev'essere decisa dalla parte obbligata ma deve esserlo da un tribunale, che abbia autorità su le due parti. 3.° *I trattati essendo contratti, che legano tutta la nazione non possono essere* fatti o regolati da leggi locali nè dai tribunali di una parte della nazione. 4.° Gli ambasciatori, i ministri, i consoli ufficiali essendo nominati dagli stati stranieri, ed essendo la nazione, presso la quale sono accreditati, obbligata a proteggerli ed a trattarli secondo le regole del diritto internazionale, i casi, che li riguardano, non possono appartenere ad un' altra giurisdizione diversa da quella dell' autorità nazionale. 5.° I mari sono una proprietà comune. I diritti e i privilegi delle nazioni essendo regolati dal diritto delle genti e dai trattati i casi d'ammiragliato e di giurisdizione marittima appartengono necessariamente alla giurisdizione nazionale. 6.° L'intero popolo, essendo interessato nelle quistioni tra Stato e Stato, non sarebbe nè saggio, nè equo di lasciare ad uno di essi la cura di rispondere della giustizia dovuta agli altri. 7.° La tranquillità politica interna richiede che le controversie tra uno o due Stati sieno regolati da un potere giudiziario comune. La giustizia non può dipendere da una delle parti litiganti. 8.° *Ne' casi, ne' quali uno Stato abbia reclami da indirizzare contro cittadini di altri stati conviene che faccia valere i suoi diritti avanti una corte federale. Togliendo alle corti di giustizia, allo Stato querelante ogni giurisdizione, in questi casi si rimuove il pericolo dell'irritazione e delle recriminazioni che risulterebbero dalle apprensioni e dai sospetti di*

(1) Seguo l'illustrazione del Matile, dottore americano.

parzialità. 9.° Quando un certo numero di cittadini di un altro stato ha da far valere reclami contro un gruppo di cittadini di un altro Stato non sarebbe conforme all'idee di giustizia che questi ultimi fossero loro giudici. 10.° Quando il diritto di concedere terre reclamato da due o più stati è contestato, non può appartenere, nè all' uno, nè all' altro di giudicare le questioni. 11.° *Ogni nazione è responsabile della condotta dei suoi concittadini; tutte le questioni relative alla giustizia dovuta a paesi o ad individui stranieri debbono essere giudicate dalle autorità nazionali.* (1)

Mirabili sono queste sanzioni scritte per conservare la tranquillità pubblica, l'eguaglianza di diritto tra gli stati e quelli del popolo.

Il Presidente nomina con l' approvazione del Senato il *Chief justice*, i cinque giudici e gli otto supplenti. Per assicurare la loro indipendenza la Costituzione sanziona che resteranno in ufficio sin quando non si conducano male. Sono ammessi gli avvocati. Nel 1813 fu prescritto che se un avvocato si permettesse inutilmente di prolungare una causa e di aumentare le spese, sarebbe tenuto a pagare l'eccedente. È istituito presso la Corte federale un avvocato Generale, con l'ufficio di istruire e portare avanti la Corte Suprema tutti i processi, nei quali gli Stati Uniti sono interessati e di dar parere su tutte le questioni, che il Presidente degli Stati Uniti o capi di Dipartimenti gli possono sottomettere per affari concernenti il pubblico servizio. La giurisdizione della Corte, che risiede a Washington nel Campidoglio ha giurisdizione originaria o di appello. La Costituzione indica due casi solamente nei quali agisce come istanza unica: quando si tratta di ambasciatori, ministri stranieri, consoli, ecc., o nei processi, nei quali lo Stato è parte.

Negli altri casi la Corte ha giurisdizione di appello in fatto e in diritto. Le leggi del 1833 e del 1842 estesero grandemente l'autorità della Corte federale in materia di *Writ of habeas corpus*. Le leggi

---

(1) *Revue de legislation étrangère, articolo del Matile.*

le riconoscono il potere di emettere provvedimenti per l 'esercizio e l' esecuzione della sua giurisdizione.

Il *Judiciary acte,* ossia, la legge giudiziaria dell' anno 1789, autorizza le Corti degli Stati Uniti di accordare nuovi processi, ossia la riapertura dei dibattimenti negli affari, che sono già stati oggetto di una procedura avanti il giurì.

L'articolo 1.º della Costituzione alla Sezione VII dà al Congresso la potestà di punire la falsificazione dei valori e della moneta, di definire e punire gli atti di pirateria e di fellonia commessi in pieno mare, le offese contro il diritto delle nazioni e di punire i traditori, e la Sezione dell' articolo 38 della Legge giudiziaria dice: che i trattati sono da considerarsi come leggi degli Stati Uniti.

Fermandomi alle *offese contro le nazioni,* voglio notare che la Giurisprudenza della Corte Suprema riconobbe sin dal 1832 che alcune tribù indiane avevano qualità di assimilate a Stati.

Voglio infine avvertire che la giurisdizione per gli Stati stranieri è facoltativa, ossia, il Governo non potrebbe costringere un governo straniero a ricorrere al potere giudiziario degli Stati Uniti, e sempre resterebbe aperta la via ai reclami diplomatici, perchè tra nazioni vige la regola; *par in parem non habet imperium.*

XIV.

Il Congresso, potere giudiziario politico.

Ho voluto studiare i commenti sopra i paragrafi 3 ed 11 della Costituzione, che come ho detto, conferiscono al Presidente la stipulazione dei trattati, che *legano tutta la nazione,* e danno al Congresso, rappresentante l'unità sovrana del popolo americano, la potestà di DEFINIRE e PUNIRE le offese al diritto internazionale, *essendo ogni nazione responsabile della condotta dei suoi cittadini.* Scopo del mio sollecito studio è stato quello di sapere: se il Con-

gresso sia competente a reprimere i fatti di Nuova Orleans. *James Kent* nella celebrata opera - Commentarii del Diritto Americano, (1) scrive: *The violation of a traity of peace or other national compact is a violation of the law of nations for it is a brench of public faith.* (2) Traduco questo insegnamento: *la violazione di un trattato di pace* E DI OGNI ALTRO ACCORDO *è una violazione del diritto delle genti, perciò è una infrazione della fede pubblica.* Le parole *other national compact* comprendono i trattati di commercio e tutte le altre obbligazioni internazionali.

Il KENT insegna che le leggi sinora vigenti puniscono 1.° la violazione dei passaporti, 2.° la violazione delle immunità diplomatiche, 3.° la pirateria, 4.° la tratta degli schiavi.

Il caso che il *Kent* riferisce riguarda la tradita fede, che si deve ad un passaporto diplomatico; ma la motivazione contenuta dall'atto del Congresso 30 aprile 1790, Sez. 27, spiega che la sanzione comprende pure un passaporto rilasciato a privata persona. Un salvacondotto o passaporto, dice il *Kent*, contiene un pegno di pubblica fede, che sarà rispettato doverosamente, e l' osservanza di questo dovere sarà essenziale per il governo, che lo concede. La legge (the statute law) ha provveduto in conformità della sanzione generale di diritto pubblico, che se una persona violerà un salva condotto o passaporto rilasciato sotto l' autorità degli Stati Uniti, sarà dopo la dichiarata reità imprigionato per non più di tre anni e finir a discrezione della Corte. (3) Se la violazione di un passaporto è offesa alla pubblica fede, la violazione del Trattato, che ha garentito agl' Italiani la inviolabilità della vita, meno il caso di condanna giudiziaria, è una maggiore offesa fatta alla buona fede ed al diritto internazionale se la Fede-

(1) *Commentaries on American Law.* Lecture IX, *of offences against the law of nations.*

(2) *Resolution of Congress of November*, 236, 1781.

(3) *Journals of Congress*, vol. VII, 181.

razione è rappresentata all'estero come un popolo solo, chi fornisce la prova che le autorità di Nuova Orleans furono conniventi, ed alcune di esse istigatrici, o che non fecero il loro dovere, potrà ottennere il Congresso?

Ho pure studiato la voluminosa collezione della giurisprudenza della Corte federale degli Stati Uniti per il desiderio di riscontrarvi casi giudiziarî da divulgare al fine di sapere: se il Governo italiano come rappresentante delle famiglie degli estinti avrebbe azione e se questa potrebbe indirizzarsi alla giurisdizione civile od alla penale; chè in questo caso si adunerebbe la grande giurìa federale. Ben s' intende che io debba essere cauto prima di dare sentenza da giurista. Anche il più esperto uomo di legge dell' America userebbe ponderazione.

Il Sig. Blaine annunziò che il Presidente aveva consultato, il Magistrato, che per la Costituzione deve dar parere. Bisogna stare alle vedette! Trascrivo dalla Nota queste parole: « Il Presidente « ordinò al procuratore generale, per mezzo del suo Dipartimento, « di far eseguire una completa inchiesta su tutti i fatti, che vi « connettevano, e chiese un parere sulla questione: se alcun pro- « cedimento penale fosse possibile secondo le leggi federali davanti « le corti federali contro le persone imputate dell' uccisione de- « gl' italiani. »

Ponderando queste parole, si scorge che in difetto di legge o di un caso analogo di giurisprudenza il Governo potrebbe soffrire le conseguenze della non osservata diligenza.

Parimenti si vede dalla Costituzione che la giurisdizione speciale per *impeachment* appartiene al Senato federale. L' *impeachment*, ossia l'accusa dei funzionari, è del pari richiamata nella Costituzione della Luigiana. Noto che questa giurisdizione si pone in movimento per tradimento, per corruzione e per altri grandi crimini e delitti. (1)

---

(1) *Treason, bribery or other hig crimes and misdemeanors.* Art. II, Sez. IV *della* Costituzione.

Vivissima discussione sorse tra gli scrittori per sapere quale sia la natura di questa giurisdizione e quali sieno gli *altri crimini* e *delitti*. Secondo l'opinione dominante, l'*impeachment* non contiene la potestà di dare una vera pena, ma adduce la decadenza dall' ufficio e la *disqualification* del colpevole, ossia, il divieto di esercitare qualsivoglia carica onorifica, di fiducia o di vantaggio nel governo. (1) Lo *Story* osserva che si volle togliere ad un potere politico la potestà di dare sentenze capitali per odî politici, (2) e che sia più conforme alla sana politica il far pronunziare solamente l'esclusione dell'ufficio. *In una parola*, scrisse il Duca di Broglie, *i processi di questo genere hanno per oggetto non tanto la punizione dei colpevoli quanto la salvezza dello Stato e della società.* (3)

Non vi è nella legislazione una chiara definizione delle altre parole *altri crimini e delitti.* Si debbono comprendere in tale denominazione le sole reità contemplate dal diritto comune, ossia represse dalle leggi penali, ovvero tutti gli atti politici che non siano della competenza delle magistrature ordinarie? L'Hamilton insegna che tale giurisdizione d'*impeachment* comprende gli errori di condotta, gli abusi di potere, che commettono gli uomini politici nell' esercizio delle loro funzioni. (4) Così la pensano pure lo *Story* (5) e *Giorgio Ticknor Curtis*, l'autore della *Storia Costituzionale*, il quale sostiene chiaramente questa regola di giurisprudenza. L'accusa per *impeachment* non rimane subordinata alle disposizioni penali degli statuti e delle leggi penali. (6)

Altro supremo rimedio per mantenere la pace interna e le relazioni internazionali è quello di emendare la Costituzione, di raffor-

---

(1) Articolo 1, Sez. III della Costituzione degli Stati-Uniti.

(2) *Story*, *Commentaries*, vol. II, pag. 554, 55.

(3) *Cent Ans de Republique aux Etats-Unis, organisation du Senat*, pag. 348.

(4) *The Federalist*, pag. 490 e seguenti.

(5) *Commentaries*, vol. I, pag 331.

(6) *History*, vol. II, pag. 260, 261. *De Tocqueville, De la democratie en Amerique, vol. I, pag. 180.*

zarla. Questa potestà di emendazione fu regolata nel modo seguente. Se le due Camere con due terzi di voti lo giudicano necessario, il Congresso presenterà gli elementi, ovvero sopra la domanda delle Legislature di due terzi degli Stati convocherà una Convenzione per proporli. Questi emendamenti saranno validi e diventeranno parte integrante della Costituzione quando saranno ratificati dalle Legislature dei singoli Stati.

La Costituzione federale contiene inoltre la dichiarazione dei diritti, che fu aggiunta nel 1789 e adottata nel 1791: L'Art. 4 reca: *Il diritto dei cittadini di essere sicuri nella loro persona, nel loro domicilio, nelle carte ed effetti non sarà violato; nessun mandato di arresto sarà ordinato, se non sopra presunzioni fondate, corroborate con giuramento e testimonianza, e questi mandati specificheranno esattamente il luogo, ove le perquisizioni dovranno essere fatte e le persone e le cose da sequestrare.*

Art. V. — Nessuno è tenuto di rispondere ad un'accusa per reato capitale od altrimenti infamante, senza una denunzia od accusa, ch'emani da un gran giurì, fatta eccezione per le cause sorgenti negli eserciti e nell'armata o nella milizia quando questa sia in servizio attivo in tempo di guerra o di pubblico pericolo. Nessuno potrà *essere esposto due volte per lo stesso crimine alla perdita della vita o di un membro; nè essere forzato in alcuna causa criminale a dare testimonianza contro sè stesso, nè ad essere privato della vita, della libertà o della proprietà senza una procedura legale nella forma dovuta.*

Art. VI. — In ogni procedimento penale l'accusato godrà del diritto di essere giudicato prontamente e pubblicamente da un giurì imparziale dello Stato o del distretto, nel quale il crimine sarà stato commesso, distretto, che sarà stato preliminarmente determinato dalla legge: avrà il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa, di essere posto a confronto con i testimoni a carico, di richiedere la comparsa dei testimoni a difesa e di essere ascoltato.

XV.

La Luigiana - storia, istituzioni.

Ora conviene correre allo esame delle istituzioni vigenti dello Stato della Luigiana. Le coste della Luigiana furono scoperte dagli Spagnuoli sul principio del secolo XVI. Luca Vasquez e Panfilo Nesunez vi approdarono l'uno nel 1520 e l'altro nel 1528. I missionari francesi partendo dal Canadà si avventurarono in quei luoghi inospiti nell'anno 1673 e scoprirono il Mississipì. Al ritorno narrarono la maravigliosa scoperta: il governatore della Colonia La Salle partì nel 1679 e prese possesso del territorio in nome del Re: la chiamò Luigiana in onore di Luigi XIV. Il Governo francese non seppe trarre partito da quel territorio. Nel 1699 vi si fondò una debole colonia. Sparsa la voce che contenesse abbondanti miniere di oro, il Law fece seducenti promesse e decise coloni a partire. La Compagnia delle Indie ne divenne proprietaria; ma nel 1731 restituì il privilegio di coltivazione, e il commercio fu dichiarato libero. La città di Nuova Orleans, che da poco era stata fondata, da quel tempo in appresso andò felicemente crescendo.

Nell'anno 1748 sorsero grandi contestazioni tra la Francia e l'Inghilterra per le sponde dell'Ohio, perchè gl'Inglesi pretendevano che appartenesse alla Virginia ed i francesi alla Luigiana. Le due parti adducevano i testi del trattato di Utrecht e di Aix la Chapelle. Il primo trattato recava che si faceva cessione della Nuova Scozia od Acadia con gli antichi limiti; il secondo recava che sarebbero restituite le conquiste fatte durante la guerra. Allora le questioni di dominio coloniale erano assai frequenti, perchè si propugnava la regola che un solo simbolo di possesso determinar potesse la sovranità.

Gl' inglesi avendo appreso che i francesi, padroni del Canadà, volevano annettere la Luigiana con una strada tracciata su terre sconosciute, deliberarono di impedire il disegno; perciò reclamarono il terreno stradale e vi costruirono una fortezza. Un uffiziale francese mandato a parlamentare fu ucciso. Questo fatto fu il segnale della lotta, che incominciata nell' anno 1754, terminò col trattato di Parigi nell' anno 1763; con esso la Francia perdette il Canadà e tutto il bacino del Mississipì situato tra la riva sinistra del fiume ed i monti Appalachiani. Il fiume diventò confine di separazione. Nel 1764 la Francia rinunziò la colonia agli Spagnuoli, i quali nell' anno 1802 per il trattato di Sant' Ildefonso la cedettero di nuovo ai Francesi. Napoleone tenne segreto il trattato sino alla pace di Amiens.

Con questa ricuperazione e con la spedizione di San Domingo Napoleone voleva restituire la grandezza coloniale alla Francia e indebolire l' Inghilterra. Andata a male la spedizione di San Domingo, pensò di ferire l' Inghilterra coll' ingrandire l' America, e perciò vendette per ottanta milioni la Luigiana agli Stati-Uniti. Gli americani compresero l' importanza dell' acquisto, perchè non si trattava solamente di ottenere terreni utili alla espansione coloniale ed un commercio importante, come quello della valle del Mississipì; ma pensarono al commercio dell' Asia per il Pacifico. Con porti eccellenti ed una strada ferrata da Saint Louis l' Asia si trovava alle porte di Nuova Yorck; la navigazione pericolosa del Capo Horn era soppressa e non occorreva il vagheggiato taglio dell' Istmo di Panama.

Il territorio acquistato dal Jefferson era il doppio degli Stati Uniti; ma il Presidente, l' ho detto, non aveva dalla Costituzione, che permette solamente l' ammissione di nuovi Stati nella federazione, la potestà di fare simiglianti acquisti: sembrò cosa enorme un acquisto fatto senza una legge di autorizzazione. Il presidente, perchè il popolo comprese l' avvenire promesso dal territorio, domandò ed ottenne un *bill d' indennità*. Il Congresso ratificò il

trattato. Da quel momento la via si dischiuse a nuove espansioni. Il territorio della Luigiana era troppo largo, e fu diviso in quattro Stati: la Luigiana, l'Arckansas, l'Illinois e il Missurì.

Da quel tempo in poi il Governo ed il Congresso andarono ricercando le norme, mediante le quali la Confederazione poteva accrescere il territorio. Idearono, come già lo dissi innanzi, due gradi d'*iniziazione* alla vita politica di Stato per le nuove terre colonizzate: lo stabilimento di un regime provvisorio, detto *governo territoriale*, lo stabilimento di un regime definitivo, detto *governo di Stato*. Il primo ordina il paese, lo conduce lentamente alla sovranità, affinchè non vi giunga senza la necessaria preparazione e l'attitudine necessaria all'esercizio de' diritti e dei doveri; (1) il secondo dà allo Stato una esistenza propria e gli permette di reggersi da sè con l'osservanza delle leggi e dei doveri federali.

Nel primo stadio gli Stati Uniti hanno sotto una specie di tutela il nuovo territorio, al quale inviano un governatore con un Consiglio legislativo per ordinarlo ed una Corte suprema per giudicare. Col secondo il territorio s'innalza a vera dignità di Stato federale; lo Stato novello ottiene una Costituzione propria, la Camera dei rappresentanti ed il Senato. Con queste norme gli Stati Uniti acquistarono le *Floride*, presero il *Texas*, conquistarono e pagarono una parte del Messico. Per questi aumenti ed ordini federali gli Stati Uniti giunsero da tredici a quarantaquattro, da 3 milioni a 60 milioni di abitanti.

La Luigiana col primo atto di Governo territoriale ebbe l' *habeas corpus* ed il giurì per assicurare la libertà e la giustizia civile e penale, perchè queste guarentigie sono conferite dalla Costituzione federale a tutti gli Stati viventi nell'Unione Americana. Occorrevano alla Luigiana leggi e procedure, perchè quelle vigenti erano una confusione di leggi romane, di consuetudini francesi, di testi spagnuoli e di leggi penali inglesi, barbare, superstiziose, san-

(1) Livingston, op. citata.

guinarie. Moltissimi pensavano di adottare le leggi civili inglesi; ma Livingston rivendicò il diritto civile storico del paese.

L'Inghilterra, vinto Napoleone, fece una spedizione contro l'America per avere la Luigiana. Livingston cooperò col Maggiore Jackston a difendere lo Stato dagl' Inglesi. L'8 gennaio 1815 prese parte alla battaglia, che liberò il territorio. La pace di Gand sottoscritta nel 1814 garantì all'America il territorio.

Ai 13 febbraio 1821 il Livingston fu nominato legislatore della Luigiana e propose disegni di leggi penali, che, conosciuti dall'Europa e divulgati nelle nostre scuole, posero il nome di quel benefattore dell'umanità accanto ai nomi di Beccaria e di Filangeri.

Le sue sapienti relazioni sulle regole proposte per la legislazione penale e la procedura penale alle Camere legislative contengono la celebrazione di quel giurì, che ora è tanto posto in discussione: « Lo Stato deve avere l'interesse di volere che « il patto sia esaminato innanzi a giudici inaccessibili ad ogni « specie di influenza straniera agli errori, che derivano da false « idee di doveri sociali, ha un interesse al carattere medesimo « della sua amministrazione giudiziaria, e il primo dovere che « deve compiere è di porla al coperto dalla sospicione. »

Per il Livingston la giuria è una grande scuola, ogni giuria è una classe separata, in cui i precetti della legge e le conseguenze della loro violazione sono insegnate con la pratica. L'esercizio frequente dà inoltre sentimenti di dignità personale, che aggiunge onore al carattere di cittadino. « Nè l'intrigo, nè lo spi« rito di parte, nè l'influenza del potere, che spesso pervengono « ad umiliare l'orgoglio degli altri uffici, possono togliere ai citta« dini la loro parte nell'amministrazione della giustizia pubblica. »

Il Livingston indica i sentimenti, che dovevano accendere il giurato nell'esercizio dell'altissimo suo dovere. « Ogni qualvolta « il cittadino è chiamato ad agire in questa qualità, deve sentire « che per quanto sia umile la sua condizione nell'ordine sociale, « egli è nullameno il protettore della vita, della libertà, dell'onore

« dei suoi cittadini contro l' ingiustizia e l' oppressione, e che
« nello stesso tempo il suo giudizio retto, savio, è considerato co-
« me il più sicuro rifugio dell' innocenza, e, che la sua incorrut-
« tibile integrità è considerata come la più certa garentia contro
« l'impunità del delitto. »

La schiavitù fu detta il verme roditore dell'Unione. Delle tredici colonie la Carolina del Sud era la sola, che nell' origine era fondata con la coltivazione servile, perchè in quel clima caldo ed umido si sviluppava la febbre, che distruggeva l'operaio bianco, mentre il negro vi si moltiplicava rapidamente. I coloni presero ad acquistare gl' indiani ed i negri, tra i quali ravvisavano la stessa differenza, che corre tra gli animali selvaggi ed i domestici: l' indiano era indomabile; ma l' altro accettava il duro fato. L'introduzione del riso accrebbe il numero degli schiavi. Sul principio tutte le colonie ricevevano gli schiavi e insanguinavano le loro terre colle infamie imitate dal Codice Nero; poi si divisero in Stati schiavisti ed abolizionisti.

Abramo Lincoln volle combattere l'ultima guerra dell'emancipazione: ne seguì la guerra di ribellione tanto memorabile nella storia del mondo. La Luigiana fece parte degli Stati ribelli o separatisti. Gli Stati ribelli sostennero che il Congresso degli Stati Uniti non aveva la potestà di mutare la Costituzione federale per abolire la schiavitù. I delegati della Georgia, della Florida, del Missisipì, della Luigiana e del Texas adunati in convenzione nella Carolina del Sud dissero sciolta la unione federale, composero uno stato nuovo federato, accettarono una nuova Costituzione federativa, riconoscendo in essa la schiavitù come istituzione generale. La resa delle truppe del generale Lee fu considerata come il termine della guerra. Gli Stati vinti soffrirono il governo militare durante il gravissimo lavoro del loro riordinamento costituzionale. Il Presidente Johnson, succeduto all'assassinato Lincoln, avendo dichiarato che la guerra aveva tolto agli Stati ribelli il governo tradizionale, nominò governi provvisorii per dare luogo ad assem-

blee costituenti, che dovevano dichiarare nullo, come non avvenuto il voto di separazione, e riconoscere l'abolizione della schiavitù. Intanto il Congresso federale con legge del 2 marzo 1867, avendo dichiarato che mancavano governi legali idonei a dare protezione sufficiente alla vita ed alla proprietà, divise i dieci Stati domati in cinque distretti militari con potestà ai comandanti militari d'istituire tribunali e commissioni militari. Altre leggi permisero la destituzione de'funzionarî, che avevano servita la ribellione. La legge dei 23 marzo 1868 impose un giuramento espiatorio. Man mano gli Stati per mezzo di Assemblee Costituenti redassero e fecero accettare dal suffragio popolare le nuove Costituzioni. La Luigiana terminò la deliberazione della nuova Carta Costituzionale, composta di articoli 264, ai 23 marzo 1878; il popolo l'adottò ai 17, 18 dicembre, 1868.

Per comprendere quali profonde divisioni esistevano negli animi degli abitanti di quello Stato conviene notare la grande somma de' voti contrarî: la Costituzione ebbe voti favorevoli 66,152, contrarî 48,739.

Trascriverò dall'esemplare inglese alcuni articoli della nuova Costituzione. Il Preambolo reca che la Costituzione è data « per assi- « curare al popolo con l'aiuto di Dio, autore di ogni buon governo, « la pace e la prosperità pubblica e i beneficî della libertà; » segue sulla tradizione americana la dichiarazione dei diritti. Il governo ha tutti i suoi poteri per la volontà del popolo.

La Costituzione fu data a Nuova Orleans per assicurare la pace, la prosperità pubblica e i beneficî della libertà, e all'ombra della Costituzione il sangue dello straniero fu sparso contro la fede pubblica della promessa ospitalità!

Il Preambolo dice *usurpatore ed oppressore quel governo, che faccia altra cosa che non sia il proteggere la vita e la libertà.* La Costituzione reca: *Nessuno può essere privato della vita, della libertà, de' suoi beni, se non per un'applicazione regolare della legge, nè può essere per il medesimo reato due volte messo in*

pericolo di perdere la vita o la libertà, se non per sua domanda, ammeno che non vi sia stato errore o che non vi sia stata domanda per l'annullamento del giudicato (*art. 5 e 6*). Le procedure penali sono fatte per *indictment* o per *information*, e per i reati capitali, che non rilevano dalle leggi militari, per *presentment* o per *indictment*. (1)

Nella materia criminale il processo dev' essere sollecito, fatto da un giurì imparziale e per regola nel villaggio, in cui avvenne il reato. Se la pena non è necessariamente quella dei lavori forzati o della morte, la legge può permettere che il giurì sia composto di meno di dodici individui; per regola l'accusato non è tenuto di dare testimonianza contro sè stesso (*art. 6*); conoscerà anticipatamente l' accusa, sarà confrontatò con i testimoni di accusa e potrà produrre testimoni a difesa, difendersi da sè, o con l' assistenza di un avvocato e potrà ricusare il numero di giurati, che la legge avrà determinato (*art. 8*). La Costituzione all' articolo 9, sanziona la libertà sotto cauzione; all' articolo 19 sanziona l' *habeas corpus*.

È inutile che io mi fermi a parlare dell' ordinamento del potere legislativo. Il potere esecutivo è composto da un governatore, da un luogotenente governatore, da un uditore, da un tesoriere e da un Segretario di Stato (*art. 58*). Il Governatore è il capo eletto per quattro anni dagli stessi elettori nello stesso tempo e negli stessi luoghi, nei quali si eleggono i rappresentanti del popolo. Il Governatore veglia all'esecuzione delle leggi (*art. 72*); comanda la milizia quando non è al servizio federale (*art. 70*); fa conoscere alle Camere le condizioni del paese, e raccomanda utili provvedimenti (*art. 71*); convoca per proclama in casi straordinari le Camere, che, adunate in questo modo non possono

---

(1) *Indictment* atto di accusa, che si presenta al gran giurì legalmente composta. *Information*, atto di accusa ad una Corte competente per giurisdizione. *Presentment*, notizia scritta recata per le sue operazioni al gran giurì senza un'atto di accusa.

sedere più di venti giorni, nè deliberare per oggetti, che non sieno indicati nel manifesto (*art. 72*). Il governatore nomina agli uffici pubblici quando la potestà di nominare è data al potere esecutivo. Tralascio d' indicare altre potestà, tra le quali vi è quella della grazia.

Il potere giudiziario è affidato ad una Corte Suprema, a Corti di appello e di distretto, a giudici di pace (*art. 80*). I giudici della Corte Suprema sono nominati dal Governatore e dal Senato (*articolo 82*), quelli delle Corti di Appello sono eletti dalle due Corti riunite (*art. 96, 128*), quelli delle Corti di distretto dagli elettori delle circoscrizioni delle Corti (*art. 109*), tranne per Nuova Orleans, in cui sono nominati dal governatore e dal Senato.

La Corte suprema esercita la sua giurisdizione pel solo diritto e nei soli casi, nei quali la pena sia un' ammenda superiore a lire sterline 300, o quando potrebbe essere pronunziata la pena di morte o quella dei lavori forzati (*art. 81*). Le Corti di distretto convocano e formano il giurì criminale almeno per due sessioni annuali per ciascuna parrocchia. La Corte Suprema, le Corti di Appello e quelle di distretto possono emettere in generale tutte le ordinanze necessarie per la loro giurisdizione, e specialmente le ordinanze di *habeas corpus* sulla domanda delle persone imprigionate nelle loro circoscrizioni (*art. 89, 90, 104, 125, 128*).

Tutti i giudici sono conservatori della pace dentro lo Stato (*art. 86*). Il procuratore generale è eletto dagli elettori dello Stato per quattro anni; ogni distretto e la città di Nuova Orleans hanno un procuratore di distretto o di città, il qual' è eletto per quattro anni. Ogni parrocchia, tranne Nuova Orleans, ha uno sceriffo eletto per quattro anni. Nuova Orleans ha uno sceriffo civile ed un altro penale. Ogni parrocchia ha un *Coroner* (1) eletto per quattro anni, il quale possibilmente dev' essere medico. Il *Coroner* di Nuova Orleans è eletto dagli elettori della città. La legge deve

(1) Magistrato che promuove l'inchiesta giudiziaria con l'assistenz d un Giury.

organizzare il giurì civile e il criminale; nel civile può non richiedere l'unanimità per la validità del verdetto *(art. 116)*.

I funzionari possono essere destituiti a richiesta di due terzi dei membri eletti di ciascuna Camera *(art. 152)*. La lingua ufficiale è la lingua inglese; ma le camere possono far pubblicare le leggi e far annunziare le vendite in lingua francese.

Quanto alla Milizia, l'organizza la legge, ma il Governatore la convoca per il servizio pubblico. Ciascuno ha il diritto di portare pubblicamente le armi. Su questo punto è da consultare la legge su le pubbliche riunioni. Comprendiamo la carabina, fedele compagna dell'uomo, quando l'abitante della città va per le terre dello Stato, ove sono contrade ancora mal sicure, grandi foreste impenetrabili, orsi neri, pantere e gatti selvaggi, e nelle foci dei fiumi *alligatori* di eccezionale dimensione. Per l'articolo 197, il Governatore, il vice-Governatore, il Segretario di Stato, il Procuratore generale ed altri funzionari sono passibili d'*impeachment*, (1) per negligenza, per incapacità, per colpa grave. E non commisero tali delitti il Governatore e gli altri che, secondo il Rapporto del Console, richiesti e scongiurati non vollero la difesa dell'ordine? La polizia non può far parte della milizia.

Impeachment e destituzione. Per ogni causa ragionevole esposta con richieste e con processi verbali il governo destituisce ciascun funzionario a richiesta di due terzi dei membri eletti da ciascuna camera *(art. 198)*. Per alto crimine o delitto, per negligenza, per incapacità, per corruzione, per parzialità, estorsione, oppressione, per colpa grave, e per ubbriachezza abituale, il governatore, il vice-governatore, il segretario di Stato, l'uditore, il tesoriere, il procuratore generale ed altri funzionari sono passibili d'*impeachment*.

L'accusato non può esercitare le sue funzioni durante il processo definitivo. *(art. 197)*.

---

(1) *Impeachment* è un atto di accusa, che per la Costituzione e le leggi degli Stati Uniti è fatta dalla Camera dei rappresentanti al Senato contro un pubblico uffiziale.

La Corte Suprema è richiesta dal Procurator generale, la Corte di distretto dal Procuratore di Distretto. Il primo deve agire sopra la denunzia scritta di cinquanta cittadini contribuenti; il secondo deve agire contro i funzionarî del quartiere a richiesta di dieci cittadini contribuenti, e su quella di venticinque contro i funzionarî di più estese circoscrizioni. I reclamanti debbono essere abitanti della giurisdizione, in cui i funzionarî esercitano i loro ufficî. Accusatori ed accusati possono appellare dalla decisione della Corte di Distretto alla Corte Suprema, e per i procuratori di distretto i commessi di Corti, gli sceriffi e i conservatori alla Corte di appello del circuito competente, per gli altri *(art. 199, 200)*. Le Corti competenti debbono giudicare senza ritardo. In caso di assoluzione i querelanti saranno condannati alle spese *(art. 199, 200)*.

La Città di Nuova Orleans nomina secondo la legge i funzionarî necessarî per la sua polizia *(art. 249)*.

Ho detto che la Costituzione non ha altro fine, fuori quello di proteggere la libertà, la vita e i beni de' cittadini; se fa altra cosa è usurpazione ed opprime. Gli altri articoli garentiscono la libertà religiosa, quella della stampa e della parola, il diritto di riunione e di petizione, il diritto di portare le armi; la legge può punire solamente il porto d'armi occulto. L'articolo 3.° dichiara la necessità di una milizia bene ordinata; ma dichiara il potere militare subordinato al civile *(art. 12, 162)*. *Art. 10. Ogni persona offesa nei suoi diritti deve avere una riparazione mediante l'applicazione della legge ed ottenere giustizia senza diniego e senza ritardo irragionevole.*

Per dichiarazioni costituzionali: *nessuno può esser privato della libertà de' suoi beni, se non per un' applicazione regolare della legge; nessuno può essere esposto al pericolo di perdere la vita per il medesimo reato.* E quegl'infelici furono orrendamente massacrati dopo che la repressione legale della coscienza popolare li aveva resi sicuri da nuova accusa.

Adottata la Costituzione, il potere legislativo svolse rego-

larmente la sua azione. Una legge approvata ai 23 giugno 1886 dispensò gli accusati dal fare anticipatamente le spese di procedura e per l'audizione de' testimoni: il rimborso si addimanda solamente ai condannati. Nelle due sessioni dell'anno 1887, il potere legislativo deliberò le seguenti leggi: quella relativa alla ricusa dei giudici e de' procuratori di distretto in materia penale, le leggi elettorali, la legge, che rimise la polizia di Nuova Orleans sotto l'autorità municipale, e la legge sopra il giurì. Sono giurati tutti i cittadini maggiori per età, residenti nella parrocchia almeno da un anno, salvo gl' interdetti, i condannati, e quelli, che il giudice potrà ravvisare non idonei.

XVI.

Riassunto.

Dopo la larga esposizione della Costituzione federale degli Stati Uniti e di quella della Luigiana conviene raccogliere la mente del lettore sopra le maggiori sanzioni che sono da studiare per la soluzione della controversia. Gli Stati Uniti e tutte le altre Costituzioni degli Stati federati hanno le *dichiarazioni dei diritti e delle libertà civili e politiche.*

Gli articoli adottati nel 1791 dal Congresso garantiscono la vita, la libertà, l'inviolabilità del domicilio, le norme del processo penale. Queste sanzioni furono ripetute nella Costituzione della Luigiana agli articoli 5, 6, 10. Se questa Costituzione non avesse scritte tali guarentigie, avrebbe fatta cosa incostituzionale, perchè l'articolo XIV adottato per la intiera Federazione nel 1868 impose A CIASCUNO STATO DI NON PRIVARE CHICCHESSIA DELLA VITA E DELLA LIBERTÀ SENZA UNA PROCEDURA LEGALE NELLA FORMA DOVUTA. La Costituzione federale sanziona che nessuno possa essere accusato due volte per lo stesso fatto. Questa guarentigia è ripetuta nella Costituzione della Luigiana nell'articolo 6, Tit. I. che trascrivo

nel suo testo inglese: *He shall not be tried twices for the same offence.*

Ricordo di nuovo questo emendamento che il Congresso federale prese in esame nel 1866 e adottò nel 1868. L'articolo XIV, dichiara tutti quelli, che nascono o sieno naturalizzati, cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. *Nessuno Stato farà* o metterà in vigore legge ristrettiva dei privilegi o delle immunità dei cittadini degli Stati Uniti; E DEL PARI NESSUNO STATO PRIVERÀ PERSONA DELLA VITA, DELLA LIBERTÀ O DELLA PROPRIETÀ SENZA UNA PROCEDURA LEGALE NELLA FORMA, NÈ RICUSERÀ A CHICCHESSIA NEI LIMITI DELLA SUA GIURISDIZIONE LEGALE LA PROTEZIONE DELLE LEGGI. (1)

Il Congresso ha il diritto di DEFINIRE e di PUNIRE per la Sezione VIII, n. 10 tutte le offese recate al diritto delle genti.

Il potere giudiziario degli Stati Uniti ha giurisdizione per giudicare le contese tra uno Stato e cittadini o sudditi stranieri (articolo III § II).

Per i casi d'*impeachment*, ossia dell'accusa dei funzionarii, è competente la Corte Federale: tutti gli altri crimini sono giudicati dal grande giurì.

I trattati sono la *legge della nazione*, e chi li viola commette un reato contrario al diritto internazionale.

La Costituzione della Luigiana, seguendo la Federale, sanzionò l'*impeachment*, ossia l'accusa dei suoi funzionari, e sanzionò la loro responsabilità larghissima.

Gli Stati Uniti e la Luigiana possono correggere le loro istituzioni; la Federazione può anche mettere lo stato di assedio: ma sino a quando le leggi non correggono il diritto vigente, quella parte della stampa dei due mondi, che discute della reità di co-

---

(1) *Duc de Noailles. Cent ans de republique aux États Unis. The Federal and State Constitutions Colonial Charters and other Organic Laws of the United States.* Part. I. Opera compilata dal sig. Perley Poore per ordine del governo federale. Seconda Edizione, Washington 1878.

loro, che erano stati assolti, offende i più saldi principii della sicurezza sociale. *Cicerone* diceva che il rispetto della cosa giudicata è il fondamento della Repubblica. Roma antica ebbe giorni tristissimi di sedizione; ma sotto Silla il rispetto dei giudizii popolari era intangibile: oggi solamente la storia discusse se furono colpevoli o innocenti gli accusati, che i grandi oratori fecero assolvere.

Ma dove è mai il diritto, la convenienza di indagini simiglianti? Il potere giudiziario può raccogliere tutte le prove delle possibili corruzioni dei testimoni o di alcuno dei giurati; ma se tali prove sfavillassero lucide come le lampade dell'Edison, non avrebbero efficacia alcuna per attenuare la ferocia degli atti consumati il 14 marzo a dispetto delle due Costituzioni e contro tutte le guarentie costituzionali.

Legge, dottrina e giurisprudenza, concordi, insegnano che il trattato è una legge della nazione. L'ABBOTT nel *National Digest* alla voce *international law* reca queste massime della giurisprudenza: « Le leggi locali del paese non possono mutare il di-
« ritto internazionale, *the law of nations. Corte federale di ap-
« pello, 1781, 2. Dall. 1.*

« I diritti delle nazioni debbono essere rispettati dalle Corti
« Federali come una parte della legge del paese. Vedi *La Nereide* 9. *Cranch*, 388.

« L'obbligo del diritto internazionale è considerato soprastare
« agli Stati Uniti. *Processo di Henfield. War*. S. U. 49-46. Alla parola *President*.

E lo stesso autore alla voce *United-States*: « le leggi degli
« Stati Uniti e i trattati, che sono o che possono essere fatti sotto
« l'autorità degli Stati Uniti sono la legge suprema del paese e
« i giudici di ogni Stato li debbono considerare come la legge
« che non può essere violata dalle legislature locali. *Cost.* articolo VI, 2.

« Gli Stati Uniti formano un sistema politico di governo con

« un governo di ciascuno degli Stati e con un governo degli Stati
« Uniti. Ciascuno è distinto dall'altro ed ha cittadini nella sua
« terra, ma tutti sono sottoposti alla giurisdizione dello Stato del-
« l'Unione. *Corte Suprema, 1875.*

« Con l'adozione della Costituzione tutti i diritti degli Stati
« Uniti come nazioni indipendenti furono rimessi agli Stati Uniti.
« Gli Stati non sono nazioni tra loro stessi e gli Stati stranieri
« sono sovrani nella loro sfera; ma la loro sovranità *stops short*
« *of nationality*. Corte Suprema, *Nevv-Hampshire v. Lousiana*,
108, U. S.

« Il governo degli Stati Uniti non è un accordo fra più Stati,
« che uno Stato possa rompere a suo libito. Il governo emana
« del popolo ed è per il popolo. *Circuit. (Ohio) Stati-Uniti v. Cathcarb.*

Sulla giurisdizione del Congresso. « In regola generale un de-
« litto contro una legge degli Stati Uniti non è della competenza
« di una Corte di Stato (voce *Crimes*, II). I diritti civili e politici
« garentiti dalla Costituzione possano dar luogo a ricorso quan-
« do sono infranti da singoli Stati (voce *Civils Rights*). La legge
« del 10 maggio 1870 garentisce questi diritti, specialmente quelli
« elettorali: vi furono casi d'*indictment* contro la violazione del
« diritto elettorale dato ai negri, contro e tasse illegalmente ri-
« scosse. Furono accusati i funzionarii.

XVII.

Gl'Italiani nella Luigiana.

La città di Nuova Orleans conta oggi 254 mila abitanti, di cui 181,509 bianchi e 69,500 neri. Situata al Sud e precisamente sul punto, in cui la vallata del Mississipì si apre la via per l'Oceano è la chiave del gran sistema di vie fluviali, che penetrano nelle

ricche regioni di questo continente. In questo emporio commerciale, che per crescere d'importanza diventerà l'intermediario tra l'America del Nord e del Sud, vivono novemila emigrati italiani e circa settemila nelle piantagioni. Nella città gl'italiani esercitano il negozio delle frutta, dei legumi, delle ostriche; gli altri attendono alla coltivazione del cotone, della canna da zucchero e del riso; pochi esercitano altri mestieri. Il guadagno dei fruttivendoli diminuisce in ragione inversa del numero; la mercede della campagna tende ad aumentare. In questo Stato le donne abbondano più degli uomini, perchè la guerra distrusse molta gioventù. CLAUDIO JANNET nel libro *des États-Unis contemporaines ou les moeurs, les institutions et les idées depuis la guerre et la sécession* parla delle preoccupazioni che adducono le correnti di emigrati, che non più si fondono con gl'indigeni, che vivono distinti per gruppi e che formano villaggi separati nelle campagne o si raccolgano in speciali quartieri delle città.

La Chiesa di Roma stessa si è data la cura di conservare separate le nazionalità. Italiani, Canadesi e Boemi vollero preti delle loro lingue. Il terzo Concilio di Baltimora ammise il principio delle parrocchie corrispondenti alle diverse nazionalità per intervenzione del Vaticano.

Prima del 1830 gli stranieri giungevano a piccole schiere e subito adottavano la lingua ed i costumi del paese, oggi ogni razza vive a masse compatte. La fusione delle razze per matrimonio (*miscengenation*) è una utopia umanitaria. È grandissima la repulsione, che il nero ispira al bianco.

La presenza delle razze indigene degl'Indiani sul territorio non solleva problema alcuno sociale, perchè gli Americani le hanno inesorabilmente distrutte e la loro definitiva scomparsa è questione di tempo. Pochi mesi sono noi leggemmo con senso di dolore la dispersione de' Sieux, che avevano creduto alla venuta di un Messia.

In generale gli Americani fanno stima dell'operaio e del co-

lono dell'Italia meridionale. Invece la civiltà in Nuova Orleans è in ritardo. Miscuglio di razze francesi, spagnole, anglo-americane, di creoli e di negri, manca di quello spirito di assimilazione, che l'elemento inglese divulgò sulle genti immigrate. Altrove se scompare l' americano per nascita, si diffonde il tipo etnico dell' americano. Una grande antitesi regna tra i costumi della città e le sue istituzioni. Lo stesso JANNET narra che in Nuova Orleans gl'italiani vivono in quartiere separato come gli altri emigrati.

XVIII.

Discordie e delitti.

Nuova Orleans spesso nella storia contemporanea si fa notare per tumulti, sedizioni ed uccisioni. Lopez in Nuova Orleans potette organizzare le bande di venturieri, che recarono la ribellione, la strage e l' incendio sulle rive del lago di Nicaragua. La Spagna punì come filibustieri con la condanna alle miniere: la morte il Lopez e il popolo commise le infamie, che il signor Blaine racconta nella sua Nota; offese il Console spagnuolo contro l' osservanza del diritto delle genti e recò danno alla vita, alle persone, alle proprietà di privati cittadini spagnuoli. Nel Settembre dell' anno 1874 Nuova Orleans fece parlare di sè per la tremenda lotta di antagonismo tra la lega bianca e la lega nera. Gravissime furono le contestazioni sollevate contro la nomina del Governatore Kellogg. È memorando il famoso dispaccio del generale Sheridan, che chiamò *banditi* i partigiani della lega bianca. Bisogna capire che la Luigiana attraversa tuttora una crisi, effetto della rivoluzione perchè col chiamare la razza negra al potere politico ha trasformato l'ordinamento sociale del sud. Il *Dixon* nell' opera *White Conquest* scriveva: *i disastri del*

passato, le minaccie nell' avvenire ci avvisano di tenerci uniti alla nostra comune razza, al nostro sangue, alle nostre leggi, alla nostra lingua. Nella Luigiana la corruzione davvero è diffusa. Il debito pubblico da 3 milioni nel 1868 era asceso a 25 milioni di dollari. Più di un terzo d' impiegati fu accusato per qualche delitto. Il governatore Moses fu accusato di furto; ma il suo partito lo elesse giudice. La Luigiana conservava le grandi tradizioni del governo locale americano; gli ufficî pubblici vi erano esercitati da ricchi proprietarî fondiarî, che si distinguevano per probità ed intelligenza.

Appena i negri furono ammessi al diritto di voto, vollero prendere la loro rivincita sulla razza dominatrice: per dieci anni la maggioranza delle assemblee legislative fu composta di negri e di mulatti. Sedettero nella legislatura dell'Alabama parecchi negri, ch' erano domestici negli alberghi di Mongomery. La Luigiana ebbe un Senatore e due rappresentanti, che durante le vacanze servivano sopra i battelli del Mississipì, l' uno da barbiere e gli altri da camerieri. Tutti gli avventurieri del Nord si precipitarono sul Sud al seguito delle armi federali, e questa invasione fu peggiore dell'occupazione militare. (1)

Ora che bianchi e neri sono cittadini, che il suffragio elettorale si è grandemente accresciuto, e che le magistrature sono le spoglie della battaglia elettorale, spettanti ai vincitori, pare che la fantasia di Edgardo Poè si sia avverata. « Tredici provincie si unirono un giorno per difendersi e decisero, liberandosi, di dare un esempio memorabile al rimanente dell' umanità. Per qualche tempo tutto funzionò benissimo, eccetto la vanteria che superava tutti i limiti. Tuttavia questo esperimento ebbe la soluzione che aspettava. I tredici Stati, più quindici o venti altri finirono per cadere in preda al dispotismo il più

---

(1) *Sartige-Les moeurs électorales aux États-Unis.* Jannet, Cap. III., pag. 85.

odioso ed insopportabile che si possa immaginare. Io domandava quale tiranno avesse usurpato il potere. Per quanto l'interrogato se lo poteva ricordare, il suo nome era *Mob.* (1)

Oggi ancora gli animi sono grandemente divisi in quella città. Tre sono i partiti importanti, due partiti democratici ed uno repubblicano. Un partito democratico si chiama *Ring*, anello, perchè è il partito medio tra i repubblicani e i democratici veri. Costoro si chiamano *Young men Association, l'associazione dei giovani.* Il partito si trova ora al potere giuntovi con la forza e la violenza contro il partito *Ring*, a cui sarebbe spettata la vittoria legale. L'odio muove dal ventre, e perciò gl'italiani importatori di frutta si sono uniti in società per procedere legalmente contro coloro chè volessero impedire con la violenza il loro commercio. (2)

Il Sig. Enrico *Cabot Lodge* nell' articolo, che ho citato, attribuisce la sanguinaria giornata del 14 aprile alle pessime condizioni della Nuova Orleans. « Una città, in cui una grande asso-
« ciazione di scrocconi ha sparsi i germi della corruzione trovasi
« sopra una cattiva strada. Da violenza nasce violenza, e la cor-
« ruzione genera la corruzione sin dal 1851. » Nuova Orleans era indicata come la terra favorita dei faccendieri politici. Il Gayarrè, uomo politico assai notevole di quello Stato, fece rappresentare la *scuola dei Politici*, satira fine e moderna contro l'affarismo.

La differenza delle razze, la signoria de' politicanti che spadroneggiano, spiegano come contro l'infamia di tremila o quattromila persone il maggior numero del popolo rimase inerte.

I partigiani della sanguinosa strage tentarono di dire gli uccisi agenti della maffia. La mente elettissima di una donna, figlia elet-

---

(1) Popolaccio, canaglia.
(2) Dichiarazioni del Console Corte al corrispondente della *Tribuna* da *Nuova Yorch.* Vedi *Tribuna,* 1 giugno n. 150.

tiva dell'Italia, la Signora White Mario, dimostrò con grande cogni zione delle cose italiche che la maffia non esiste come associazione organizzata; che la giustizia in Italia combatte valorosamente tutte le associazioni di tal genere e che i giurati non temono di condannare. Pasquale Villari scrisse che la maffia non ha statuti scritti, che non è una società segreta, e che a rigore non si può chiamare società. Un corrispondente del *New-Yorck Herald*, il signor Cleeman si recò per le diverse città della Sicilia a prendere notizia sulle famiglie delle vittime.

Il Nocito ha ripetute le risposte date dai desolati parenti. Il fratello del Monasterio, fallito per la tristizia, dei tempi, era andato in America per far onore ai suoi impegni, disse al Cleemann: « La maffia da lungo tempo è andata via da questa terra. Dite agli Americani che noi siamo gente onesta e che non comprendiamo come mai essi poterono permettere che si uccidesse un uomo innocente.

A Palermo il Cleemann trovò la madre di Antonio Abbagnato, mentre il maggiore dei figli le leggeva l' ultima lettera dell'assassinato, che dava assicurazione della sua innocenza. La madre rispose: « voi non troverete persona alcuna che possa dire cosa alcuna contro il carattere di mio figlio. » Un fratello di Rocco Geraci rispose: « pensare che questi fatti possono accadere in un paese civile, in quella repubblica, della quale noi tutti sognavamo tanto. » E si che quella gente del dolore e della miseria non lesse, nè leggerà la narrazione che Miss White Mario fece della truce giornata del 17 aprile.

Scrivendo mi è di conforto all'anima l'apprendere ancora una volta che una parte minima della popolazione commise la strage. Mi piace di leggere che la miglior parte, quella più intelligente, biasima la tragedia del 14 marzo. Io pure comprendo che essa non abbia avuto il coraggio di farlo palesamente per il pericolo di ricevere offese: altri popoli diedero esempio di questo panico di fronte ad uomini senza anima e senza onore, che si

credono forti perchè hanno la volubile ragione del numero. Ma quando nella Costituzione della Luigiana si legge: *Nessuno sarà sottoposto due volte per la stessa offesa a correre il pericolo della vita o delle sue membra,* come si può giustificare l'assassinio? Con questa sanzione si pensò al pericolo legale, che nasce dal processo avanti il magistrato competente, perchè l'accusa può condurre alla condanna e si sanzionò che laddove il giurì non dia un verdetto di colpevolezza, la cosa giudicata sarà irrevocabile.

La sola violazione delle forme procedurali, che conduce alla condanna, può dar luogo a ricorso per annullamento e ad un secondo giudizio, ma a favore dell'accusato.

La stessa strage dà le prove che la giustizia non procede corretta in Nuova Orleans per gl'italiani, perchè tra gli uccisi ve ne erano tre, Pietro Monasterio, Emanuele Polizzi ed Antonio Scaffidi, che dovevano di nuovo essere giudicati, perchè la prima condanna era stata annullata dalla Corte Superiore.

Io non conosco le leggi penali, che ora sono in vigore nella Luigiana, ma la strage deliberata, l'invasione delle prigioni, la sedizione contro i poteri costituiti e le regole della complicità al certo vi saranno scritte. Ove manchi l'azione punitiva locale, agirà il Congresso, ovvero il potere giudiziario federale.

Per le raccomandazioni del sig. Blaine e le premure del Governatore Nicholls l'*attorney* del distretto aprì una istruttoria penale. Egli poco voleva, o poco sperava. *Monsieur le Consule*, disse, *vous serez très-content. Il y aura deux ou trois indictions.* (1) Non era da contentare il Console, il Console, che faceva il suo dovere: ma la stessa popolazione di Nuova Orleans, l'America, il mondo civile.

Il *Times* pubblicò ai 7 di maggio il *presentment* del Gran Giurì della Parrocchia di Nuova Orleans. Il *presentment* è l'informazione scritta, che dà il gran giurì sopra un reato: su di essa l'offi-

---

(1) Accuse da parte del gran giurì. *Indictment* dal francese *inditer*.

ciale pubblico competente formulerà l'atto di accusa, se la relazione conterrà le prove necessarie.

Il Gran Giurì volle scusare sei di coloro, che provocarono il popolaccio alla strage, affermando che il linciamento fu giustificato dal pubblico sentimento e richiesto dagli atti illegali della maffia. *The leaders of the mob which lynched the Italians at the parisch prison escape indictment*, scrisse il *Times*. *Gli oratori capi della canaglia, che linciarono gl'italiani nella prigione della parrochia, sfuggono all'accusa.*

XIX.

Trattati di estradizione.

Il gran giurì conosce le leggi italiane, lesse i registri del Console, conobbe i precedenti degli uccisi?

La relazione volle giustificare orrendi reati con un argomento a sensazione. Nuova Orleans è l'asilo di 1100 delinquenti italiani, che sono federati per delinquere.

Le nazioni sono diverse per costumi, per il grado della loro civiltà, per il temperamento, per le istituzioni politiche e per le leggi civili e politiche, onde risultano grandissime divergenze che si manifestano sopra l'apprezzamento di uno stesso fatto. Un fatto lecito in Inghilterra potrà essere delitto in Francia e crimine in Austria: così scrive il BILLOT nel suo pregiatissimo libro sopra l'*estradizione.* (1)

I reati non intenzionali e i politici, quelli in altri termini, che non sono comuni, che non offendono i principii del diritto universale non sono oggetto di estradizione. Neppure patiscono l'e-

---

(1) Il presente ambasciatore francese in Roma. *Traité de l' extradition* pag. 92.

stradizione gl'imputati di reati speciali, che hanno per giustificazione una utilità sociale, ma che sono locali, spesso temporanei. La legislazione italiana piena di reati speciali derivanti dai dazii, dai monopolii, dal servizio militare, dal forte regime delle imposte sono: queste leggi speciali. Per esse le multe si mutano sovente, anzi troppo spesso in carcere, e le nostre procedure penali mancano di quelle guarentie, che sono il diritto comune americano.

Il LONGFELLOW, tanto amato dagli italiani, a chi gli parlava della corruzione americana rispondeva scuotendo la canuta chioma: *dite ai nostri accusatori che mentre noi attendiamo a fare dei cittadini laboriosi e indipendenti l'Europa moltiplica pezzenti e proletarii che l'abbandonano per disperazione, ed ai quali l'America non offre la miseria o il carcere, prospettiva del loro avvenire, ma il lavoro, che redime e la libertà, che fortifica alle lotte della vita.* (1)

Ma il popolo di Nuova Orleans non può ignorare le sue leggi: sa che tra l'Italia e l'America vi è un trattato di estradizione del 26 marzo 1868, che la permette per i soli fatti gravi repressi dalle due legislazioni penali. L'America avrebbe negato all'Italia l'estradizione, se i 1100 italiani, che il Gran Giurì disse delinquenti, fossero stati richiesti contro i casi iscritti nel trattato.

Il potere legislativo federale dal 12 agosto 1848, *per dare effetto alle stipolazioni di ogni trattato fra il governo degli Stati Uniti e i governi stranieri per l'arresto e l'estradizione di alcuni malfattori* con le altre leggi 22 giugno 1860 e 3 marzo 1869, innalzò la estradizione a giudizio contenzioso.

La domanda di estradizione dev'essere indirizzata ai magistrati con documenti e forme di rigore, e la magistratura può concedere l'estradizione per i soli reati compresi nel trattato. Oh! logica selvaggia della colpa. Il partito dominante in Nuova Orleans rende cadaveri quei cittadini italiani, che non consegne-

---

(1) Rossi. *Gli Stati Uniti e la concorrenza americana.*

rebbe vivi. Quel documento, *il presentment*, aggrava la infamia del 14 aprile, perchè prova la tenacia nel proponimento criminoso là donde la giustizia dovrebbe muovere. Il Console quanto alla maffia affermò che i giurati presero un' emblema massonico per un sigillo della maffia: un *detective*, ossia un agente di polizia, lo aveva trovato sopra un documento dell'Abbagnato. Il Console negò di aver detto che dalle sue annotazioni apparivano che durante gli ultimi anni 1100 italiani delinquenti nella patria, erano arrivati in Nuova Orleans, e dichiarò che dal registro, che fu sempre a disposizione delle autorità americane, invece risulta che vi sono in quella città solamente 300 italiani, che mancarono alla legge in Italia. « Le loro offese alla legge variano dalle grandi « alle piccole. Alcuni di loro erano rei di alti crimini, ma la « maggioranza lo era di piccolissimi reati.. » Il *presentment*, smentito dal Console, rimane documento di maggiore esame.

Indipendente è il potere giudiziario in ogni paese; ma una relazione del gran giurì è irrevocabile? Novelle prove non danno luogo a novello esame dell'accusa? Questa non si deve riprendere quando altre accuse contro altre persone saranno formulate? Che dire di una magistratura popolare, che avrebbe mentito?

Si dovrà discutere il grave obbietto del diniego di giustizia, indagando le sanzioni delle leggi locali in relazione ai dichiarati diritti dell' uomo e del cittadino, che sono il diritto comune dell' Unione ripetuto nelle singole costituzioni. L'articolo 10 della Costituzione della Luigiana reca: *All Courts shall open; and every person for injury done him in his land goods or reputation shalle ave adequate remedy by due process of last and justice administered vvithout denial and inreasonable delay.*

Ogni persona offesa nella reputazione e ne' beni deve avere una riparazione. La giustizia non deve commettere diniego. Invece alla strage segue l'insulto!

XX.

Le leggi federali sopra la naturalizzazione.

Per compiere questo mio studio debbo pure ricordare le leggi sopra la naturalizzazione, perchè sulle prime il governo federale, male informato dal governatore Nicholls, credette che il maggior numero de'massacrati più non avesse la cittadinanza italiana. In questo caso il diritto internazionale non proteggerebbe le famiglie di quelle vittime, nè per la strage patita da italiani naturalizzati vi potrebbe essere reclamo diplomatico, essendo cessato il diritto della protezione con il cambiamento di cittadinanza. La naturalizzazione negli Stati Uniti differisce assai dalla legislazione europea, e specialmente dalla latina, per molte ragioni. Gli americani ereditarono le istituzioni e il linguaggio giuridico inglese, che proclamava l'*allegeance perpetual*, ossia l'unione dell'individuo al suolo. Gli Stati dell'Unione, avendo il bisogno di colonizzare i loro territorî e di accrescere la loro popolazione dilatarono grandemente il diritto di naturalizzazione, mentre gli Stati del continente europeo pensarono di impedire l'emigrazione prima che i sudditi avessero adempiuti alcuni doveri e servizî verso la patria. (1) Alcuni Stati dell'Unione con leggi speciali vollero imporre la naturalizzazione agli stranieri domiciliati nei loro territori senza por mente alla loro volontà. Queste leggi furono adottate in molti degli Stati Uniti, anzi in alcuni Stati gli stranieri, che vi abitano per il solo domicilio ebbero ed hanno il diritto elettorale. La Costituzione della Luigiana dà il diritto di voto a chi ha chiesta la naturalizzazione.

Queste leggi, che non sono federali, non sono riconosciute dagli Stati stranieri e dal Governo federale. Lo Stato federato sanzio-

(1) *Kent, Commentaires, Dudley Field, Progetto di Codice Internazionale*, traduzione di A. Pierantoni, art. 319.

na la regola: che nessun legislatore possa imporre la cittadinanza a stranieri, che non la domandano. (1) Anche quando la naturalizzazione si opera per conquista, per cessione od annessione volontaria di uno Stato all'altro i cittadini hanno un diritto di opzione. Questo rispetto della libertà trionfò in molti trattati moderni. L'articolo III della convenzione tra la Francia e gli Stati Uniti del 30 aprile 1803 per la cessione della Luigiana stipulò la naturalizzazione collettiva per incorporazione. (2)

Invece la Federazione ammise la libertà di domicilio; ma nella sua legislazione fu rigorosa nel dare la cittadinanza a stranieri. La legge federale del 18 giugno 1798 sanzionò che la cittadinanza sarebbe data se ne fosse dichiarata l'intenzione e dando la prova di quattordici anni di residenza negli Stati Uniti, de' quali cinque nello Stato, in cui la domanda era fatta. La legge del 14 aprile 1802, che oggi è in vigore sanziona: 1.° che l'uomo libero bianco possa acquistare la cittadinanza dichiarando la sua intenzione tre anni almeno prima dell'ammissione; 2.° che il richiedente deve dare le prove della residenza per cinque anni agli Stati Uniti e per un anno nello Stato, in cui farà la domanda; 3.° la Corte, nel cui distretto lo straniero risiede da un anno, esamina la domanda; 4.° occorre fornire gli atti di rinunzia alla nazionalità di origine. (3) Una legge del luglio 1862 conferì alla straniero di 21 anni che si arruolò o si arruolerà nell'armata regolare o volontaria degli Stati e che vi servì e vi servirà onorevolmente di essere dichiarato cittadino a sua domanda, dando la prova di un solo anno di residenza. (4) Ciascuno comprenderà il motivo di questa legge di favore, sol che ricordi la guerra di separazione e le leggi europee, che fanno perdere la cittadinanza a chi servì sotto le

---

(1) *Dudley-Field*, art. 247.

(2) *Beach-Lawrence*, antico Ministro degli Stati Uniti a Londra nel Commentario al *Wheaton*, vol. III, p. 190. *Chalmer' s Colonial opinions*, p. 667.

(3) *Beach Lawrence*, opera citata vol. III. cap. 41.

(4) U. S. *Statutes at large*, 1861. 62 p. 297.

bandiere dello straniero senza permesso del governo. Il *Beach-Lawrence*, commentando queste leggi scrive: « Si scorgerà, comparando le disposizioni di queste leggi di naturalizzazione con quelle dei principali Stati dell'Europa che le condizioni ordinariamente richieste da noi (in America) sono più severe delle loro: non solamente si addimanda un giuramento di fedeltà verso gli Stati Uniti; ma bisogna ancora rinunziare ad ogni sudditanza verso altri principi e Stati e soprattutto verso il principe e lo Stato, di cui il richiedente è suddito, o cittadino: la quale cosa non esiste nella legge dell'Inghilterra e di altri paesi.

La Corte del Distretto decide sulla domanda: la sentenza dev'essere registrata. Le Corti di *record* pronunziano sopra i reclami, per conoscere se i giudicati sieno conformi alla legge. Si chiamano Corti di *record* quelle, in cui sono registrati gli atti e le procedure giudiziarie per servire di documento e di perpetua testimonianza. (1)

La Corte rilascia un certificato o la patente di naturalizzazione. Esibendo questo titolo, il naturalizzato dà il giuramento. *Il Beach-Lawrence* aggiunge: *La prestazione del giuramento conferisce i diritti di cittadino.* Così fu sempre deciso nella giurisprudenza *Cranch's Reports*, vol. VI, p. 176, *Campbell* v. *Gordon*. Il giuramento compie e rende valido il patto politico tra lo Stato, che concede, e lo straniero che riceve la cittadinanza.

Adunque è manifesto che la sola domanda fatta da alcuni degli uccisi non aveva mutata la loro cittadinanza. Antonio Grimaldi aveva fatta la domanda con nome mentito dodici giorni prima dell'assassinio dell'Hennessy ossia dal 5 ottobre 1890; il Polizzi l'aveva presentata ai 13 ottobre; Antonio Scaffidi ai 10 ottobre 1877; Girolamo Caruso ai 18 settembre 1866. Dove le sentenze, le registrazioni, il giuramento, ultimo atto solenne? Girolamo Caruso,

---

(1) *Stephen, Blackstone's Commentaries*, vol. III, p. 364.

che aveva votato per la legge della Luigiana, non era per questo cittadino americano.

XXI.

Le leggi sull'emigrazione.

Giova pure fare un cenno della legislazione sopra gli emigrati.

Gli odï feroci, che nella Città di Nuova Orleans si sono prodotti per la concorrenza che gl' immigranti italiani fanno ai cittadini nel lavoro e nelle piccole industrie, esistono più o meno posti in altre regioni dell'Unione Americana. Ai 26 febbraio 1885 fu votata la legge che s' intitola: *act to prohibit the importation and migration of foreingers and aliens under contract on agreement to perform labor in the United-States, its Territories, and the District of Columbia.* Le antitesi tra il Nord industriale ed il Sud agricolo, tra i protezionisti e i liberisti, tra i federali e i democratici si sono trasfuse nelle leggi. Nel 1886 le due Camere del Congresso votarono una legge per impedire l'accaparramento delle terre ad individui o ad associazioni straniere. La legge fu definitivamente adottata ai 3 marzo 1887: essa vieta d'ora in poi di acquistare terreni a quelli, che non sieno cittadini americani o che non abbiano dichiarata la intenzione di essere naturalizzati, a qualunque associazione o società, il cui capitale sia o possa essere in mani straniere oltre dell' 80 per 100. Questo divieto non si applica agli stranieri, ai quali il diritto di proprietà sia garentito dai trattati. Quindi i coloni italiani non cadono sotto la proibizione.

Il progresso della razza gialla nella parte occidentale del suolo americano e sulle prime in California sollevó interessanti quistioni di economia politica e di legislazione nel Congresso federale. Quei coloni cinesi prima grandemente richiesti dagli americani per la virtù della pazienza e per la tenue mercede fu-

rono poi accaparrati da agenti e sparsi in tutto il territorio federale. Abitano in San Francisco un quartiere separato, e ve ne sono in buon numero in Filadelfia. Negli Stati dell'ovest incontrarono la speciale avversione dei puritani per i loro vizî, e degli operai americani per il ribasso dei salarî, avendo fatto scendere sensibilmente la mano di opera fortemente rimunerata. Gli americani osservano che i cinesi conservano i loro costumi, la loro lingua e religione e che tornano nel Celeste Impero recandovi una parte della ricchezza. Molti sofismi economici si dissero. Il Congresso con le leggi 2 e 15 agosto 1876, nominò una Commissione d'inchiesta per studiare il problema.

Le disposizioni della legge, che interdice alle persone od alle compagnie d'organizzare l'immigrazione di stranieri agli Stati Uniti sotto promessa di lavoro o d'impiego dichiara nulli simiglianti contratti, (*art. 1*); reprime la contravvenzione a questo divieto con un'ammenda di mille dollari a favore del Governo degli Stati Uniti che agisce o dello stesso operaio obbligato (*art. 2*); condanna ad un'ammenda di 500 dollari il capitano, che scientemente abbia fatto il trasporto, e sanziona che la pena possa essere persino di sei mesi di carcere.

L'articolo 5.° non impone il divieto allo straniero, che temporaneamente risiede in America e che fa lavorazioni di opere con segretarî o domestici, all'arruolamento di operai stranieri speciali per nuove industrie e per le quali non si potrebbero trovare nel paese operai abilissimi, alle scritture di attori, cantanti, conferenzieri, domestici, persone di casa, ed agl'impegni, per i quali lo straniero faccia andare in America un parente od un amico personale con promessa d'impiego. Questa legge ebbe molti avversarî in nome del diritto naturale e de' principî di libertà. Si riconosceva che l'ignoranza e la miseria di alcune classi spingono sventurati ad accettare locazioni di opere assai lunghe, per cui essendo mal rimunerati, vivono lungo tempo in una condizione d'inferiorità di fronte alla popolazione nazionale.

Questa legge di protezione nazionale a favore dell'opera manuale dell'indigeno, è contraria alla libertà delle industrie, che può cercare ovunque i suoi lavoratori, ed al diritto naturale, che non dev' impedire agli stranieri di accorrere in America a cercarvi le istituzioni liberali preferite, salarî più elevati e mezzi di vita meno avari per essi e per le loro famiglie. La legge fu tra quelle, che si dicono sociali : la imposero gli elettori. È poi anche una legge di conservazione, perchè le leggi degli Stati danno facilmente il diritto di voto, e i legislatori vogliono assicurare la prosperità fisica e morale alla numerosa classe degli elettori nazionali.

XXII.

I diritti dell' Italia, le proposte del Governo Federale.

Ora posso sollecitamente esaminare con serena coscienza quali domande fece l' Italia, e se le medesime sieno fondate. Il Barone Fava ai 16 marzo espresse l' orrore per il truce fatto avvenuto e protestò formalmente contro l' atteggiamento ingiustificabile dell' autorità locale. Chiese un *procedimento immediato contro i colpevoli, gli autori, i complici, gl' istigatori del massacro, riservando al governo di Sua Maestà il diritto di chiedere in prosieguo qualunque altra riparazione fosse giudicata opportuna.*

Ogni Stato può imputare l' altro di responsabilità per violazione di contratto, per volontario abbandono del dovere di proteggere gli stranieri, per diniego di giustizia, o per insufficienza di leggi necessarie a mantenere i patti internazionali.

Il signor Blaine ripetè le dichiarazioni di orrore, ma alla domanda di procedimento immediato rispose: « che l'amministrazione « federale a termini della Costituzione si trova in una posizione « assai delicata rispetto alle autorità di uno Stato affatto indi- « pendente, il quale ha una legislazione sua propria, è gelosissimo

« delle sue prerogative e non ammette una ingerenza lesiva dei « suoi diritti di autonomia. Promise di trovare d'accordo col Presi- « dente il modo di dare la soddisfazione, al quale egli riconosceva di « aver noi pieno diritto. » Queste dichiarazioni escludono il caso *ingiurioso* della responsabilità dello Stato, nascente per l'approvazione di fatti privati. Un governo libero e civile come quello federale non potrebb'essere sospettato di tale vergogna. È vero: sorse un conflitto, che dirò piuttosto formale, per la grande diversità degli ordinamenti politici dei due Stati. Il Marchese di Rudinì è il capo di un governo unitario, di un governo di gabinetto, le cui istituzioni sono fatte in modo che gli ordini possono facilmente correre dal centro alla periferia. Lo Stato ha le sue autonomie locali, ma non stati con potestà legislativa propria, con magistrature elettive. Invece in America non vi è governo di gabinetto, l'azione del Congresso e del potere giudiziario al certo procede più lentamente, ma forse giunge con maggiore successo a dare le riparazioni dovute. Se il signor Blaine si oppose con ragione alla richiesta di dare *ordini immediati*, dall' altro canto il Governo italiano doveva richiederli. Innanzi ho ricordato l' autorità del Phillimore, che insegna doversi presumere che ogni governo possa impedire ai proprî sudditi la violazione delle leggi internazionali. E questa regola al certo si affacciava alla mente dell' abilissimo Barone Fava quando rispondendo serenamente all' on. signor Blaine diceva: *Il governo italiano non intende discutere le istituzioni americane. Esso deve anzi ignorare per questa ragione persino l'esistenza dello Stato della Luisiana.* Però appena il signor Blaine dedusse la necessità di fare una inchiesta secondo le leggi per informare i poteri costituiti de' fatti, il Marchese di Rudinì lealmente dichiarò nella Nota all' Imperiali: il *signor Blaine ha ragione di subordinare il pagamento della indennità alla dimostrazione della violazione del trattato.*

Io rendo lode al gentiluomo, che dirige gli Affari Esteri, per aver riconosciuto giusto l'indugio chiesto dal Segretario di Stato.

XXIII.

Equivoco.

Dagli *Atti Diplomatici* risulta che il Ministro Italiano chiese un *procedimento immediato contro i colpevoli.* Il Marchese di Rudinì aveva usata nel primo dispaccio al Barone Fava la frase *punizione dei colpevoli.*

Il Segretario di Stato americano interpretò questa frase, che soltanto confidenzialmente a lui fu nota, come la richiesta assicurazione che i colpevoli sarebbero stati puniti, perciò scrisse: *anche se il governo nazionale avesse la piena giurisdizione sopra i supposti assassini, esso non potrebbe dare assicurazione ch' essi sarebbero puniti.* A ragione il Ministro italiano degli Affari Esteri censurò la osservazione fondata sopra un dispaccio non diretto al Sig. Blaine quando il Barone Fava l'aveva interpretato esattamente come una richiesta di procedimento.

Altri scrittori di diritto internazionale hanno con me da lungo tempo osservato che il telegrafo è un mezzo imperfetto per la soluzione dei conflitti diplomatici. E il Segretario di Stato doveva attenersi al solo testo della protesta. (1) Io dissi nella recente conferenza fatta all'Università di Roma su questo medesimo tema: che assai lungamente si discusse dai giuristi intorno al telegrafo come prova dei contratti in diritto commerciale; e che non si possono ricevere i dispacci con tanto favore nelle quistioni internazionali. La interpretazione va fatta con temperato criterio.

Chi poteva mai supporre che il governo italiano volesse disconoscere la indipendenza del potere giudiziario e la irresponsabilità del verdetto e pretendere illegalità? Solamente a Nuova Orleans una fazione corregge i verdetti, li censura con la strage

(1) Pierantoni, *L'incident consulaire de Florence.*

e con altri delitti, e la furia giunse fino all'eccesso di sgozzare altri accusati, che nella solitudine della prigione aspettavano di esser tradotti a giudizio.

A spiegare l'equivoco bisogna stimare la differenza tra le lingue dei due paesi e la ponderazione, con cui si discutono le parole esprimenti domande diplomatiche. Da noi *punizione* può significare il mettere in movimento l'azione penale; ma nella lingua inglese *punishement* significa dare la pena. La differenza sorge dalla diversità degli ordinamenti giudiziari. Anzi su questo punto vo' dire aperto l'animo mio e la storia diplomatica mi dà ragione. Non giova, no, l'addimandare la sollecita, l'*immediata* azione repressiva a vantaggio dello straniero. Negli Stati Unitari, che non hanno legislazione penale unica ed hanno diverse giurisdizioni emananti da diversi poteri, è prudenza l' indugio per l' interesse istesso del pensiero: che ogni colpa merita la pena.

La storia diplomatica insegna che quando per passioni o risentimenti politici il popolaccio od una parte politica dominante provoca od offende lo Stato straniero o privati stranieri, i poteri costituiti sulle prime si trovano impotenti. Se la diplomazia si affretta ed insiste, in tal caso il sentimento dell'indipendenza nazionale, assai geloso, si sente quasi provocato. Gli onesti patriotti si vedono offesi dalla diffidenza; il partito fazioso tenta di coprire il sentimento di orrore contro il delitto con eccitare l' opinione pubblica contro la sollecitazione straniera. Peggio avviene, se la giustizia nell' interno dello Stato è intimorita od in balia del furore di una parte. Tale fenomeno spesso si produce negli Stati Unitari, nei quali il governo ha il Pubblico Ministero, agente del governo presso il potere giudiziario, per far promuovere l'azione punitiva la sezione di accusa composta da magistrati togati e valuta le prove e forma l' accusa, che fa le veci del gran giurì anglo-americano quasi sempre sorgerà negli Stati federati, che hanno il gran giurì e tutte le magistrature elettive.

XXIV.

Conclusione.

Ed ora il lettore, tornando con la mente al paragrafo terzo, nel quale ho esposto lo stato della controversia, troverà da sè stesso le soluzioni richieste da quel giudice sovrano, indicato dall'on. Marchese di Rudinì, l'opinione pubblica.

1. Il Governo federale riconobbe in principio il dovere di punire i colpevoli *in forza delle leggi degli Stati Uniti*. Il Governo italiano chiese solamente l'inizio di un sollecito procedimento penale in Nuova Orleans, fatta riserva di maggiori domande. Io ho indicato le altre giurisdizioni, che possono e debbono reprimere la violazione del diritto delle genti, cioè: la giurisdizione del Congresso federale che punisce tutte le offese fatte alla legge internazionale, (1) e i trattati sono leggi internazionali; la giurisdizione della Corte Suprema federale, e l'altra della Corte Suprema competente nello Stato di Nuova Orleans.

Il governo italiano, quando chiese la punizione de' colpevoli, non aveva ancora ricevuto il rapporto del Console, che dimostra le autorità di Nuova Orleans conniventi, e quindi complici. Contro di esse è competente il potere giudiziario federale, quello supremo dello Stato. Ma vi è la giurisdizione penale con la civile, ovvero solamente la civile? Conviene aspettare il parere del Magistrato federale, che per la Costituzione deve dare il suo avviso; io ho voluto porre il Governo italiano sulla via di pienamente indagare le nuove ragioni da proporre. A me pare che la Costituzione federale e quella della Luigiana; che le leggi ci-

---

(1) *Congress shall have power to define and punisch . . offences against the lavv of nations. Const. art.* 1. 6, VIII. II.). La Costituzione dichiara che la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti deve formulare l'atto di accusa. (art. 1. 6 2. cap. 5).

tate; la giurisprudenza e l'opinione degli scrittori affermino l'una e l'altra giurisdizione.

Il Governo federale guardò solamente alla giurisdizione locale di Nuova Orleans, pensando alla strage di pochi italiani. Io ho dimostrato che furono violate le libertà, le guarentigie costituzionali, che sono il diritto comune del popolo americano, e il diritto acquisito degli stranieri viventi in America sotto la protezione dei trattati; quelle stesse guarentigie, che sono sanzionate alle sezioni VIII e II della Costituzione federale e dagli articoli 6 e 10 della Costituzione della Luigiana, come da ciascun'altra Costituzione degli Stati federali. Quelle guarentie erano e sono assicurate ai nostri italiani dal trattato de' 26 febbraio 1871.

2. Il Governo federale indicò le leggi della Luigiana, che riconoscono l'azione ai parenti per i danni. Lodo grandemente quelle leggi; dico pertanto: *Le leggi son, ma chi pon mano ad elle?*

Osservo che ora non si tratta di orfani, di vedove, di madri e di altri congiunti, che debbano correre in Nuova Orleans e presentarsi ai tribunali per chiedere giustizia; ma di responsabilità da Stato a Stato, nascente da caso misto, ossia, da fatti atroci di privati, commisti a colpe di pubblici uffiziali.

3. Questa responsabilità fu annunziata dal Presidente della Repubblica nella Nota de' 14 aprile al Segretario della Legazione: *Se i pubblici funzionarî furono conniventi con la folla e non fecero passo per conservare la pace pubblica, si tratta di un caso da sottoporsi alla considerazione del Congresso per soccorrere le famiglie dei sudditi italiani.* Conviene esaminare questa responsabilità in tutta la sua ampiezza, esaminando non solamente la negligenza, ma la voluta offesa dei diritti e delle garentie costituzionali.

4. Il Governo federale pose in forse il diritto alla riparazione, se per caso gli uccisi si fossero trovati in Nuova Orleans *in contravvenzione alle leggi sull' immigrazione.* Io ho ricordato quelle leggi sopra gli emigrati, dimostrando che non sono efficaci per in-

validare l'obbligo della costante protezione garentito dal trattato. Una legge interna e posteriore non restringe il trattato, *legge internazionale*, nè può imporre condizioni e limiti non preveduti. E poi le leggi sopra l'immigrazione sono di speciale protezione per gl'immigrati, perchè dànno azione allo Stato ed all'individuo per far annullare i contratti, che sottopongono gli operai a locazioni d'opera improba: come adunque potrebbero dispensare il Governo dalla protezione pubblica e contrattuale?

Ho voluto del pari ricordare le leggi ed il trattato sopra l'estradizione, perchè, se il Governo della Luigiana vorrà provare che alcuno degli uccisi, vivendo, poteva essere passibile di estradizione, non perciò conchiuderà alla irresponsabilità dell'assassinio ed al diniego d'indennità.

Infine ho ricordato le leggi sopra la naturalizzazione per dimostrare che nessun dubbio potrà cadere sulla nazionalità italiana dei nove estinti, sol perchè cinque di essi avevano chiesta la naturalizzazione.

La lunga serie de' fatti e delle ragioni esposte appaiesa vera la dichiarazione del Signor Blaine: *Gli Stati Uniti compenserebbero ogni italiano che fosse stato danneggiato da un trattato, nel quale è impegnata la fede degli Stati Uniti;* e vera ancora l'affermazione del Ministro degli Affari Esteri: *Il nostro diritto di chiedere e ottenere la punizione degli uccisori e l'indennità per le vittime è fuori di questione.* La soluzione sta ne' modi, ne' termini, ed a questa non giova la sospensione temporanea delle relazioni diplomatiche: invece occorre largo sussidio di azione e di assistenza giuridica. Bisogna aspettare che il Presidente dica, se raccolse le prove, e poi formulare sopra documenti e regole di diritto le domande del governo italiano.

Alcuni hanno parlato di mediazione e di arbitrato. Io non credo necessarî simiglianti provvedimenti, perchè il governo americano non avrà eccezioni da sollevare contro le domande del nostro

governo; si tratta solamente di propugnarle con documenti e con forma correttissima.

Un precedente ha persino il carattere di giurisprudenza. Nel settembre dell' anno 1885, gli operai di razza bianca, che lavoravano alle miniere di Rock-Springs nel territorio di Wyoming, si sollevarono contro i Cinesi, che erano al lavoro, e ne uccisero cinquanta. Nel novembre 1885 e nel febbraio 1886, gli operai di Tacoma e di Seattle nel territorio di Washington espulsero parimenti gli operai ed i mercanti cinesi, incendiarono i loro magazzini e ne ferirono un gran numero. Il governo territoriale proclamò lo stato di assedio *(martial law)*, convocò la milizia e fece appello al Presidente della Repubblica. Il Presidente pubblicò due manifesti, invitando gli assassini a sciogliersi immediatamente, e spedì truppe.

La Corte federale fu chiamata a dare sentenza sopra accuse di cospirazioni dirette a scacciare i Cinesi dalle miniere, alle quali erano addetti. La Corte federale dichiarò che questi fatti non cadevano sotto le disposizioni degli statuti federali, e che il Congresso doveva determinare i reati e le pene per reprimere le offese ai trattati.

Il Presidente Cleveland con due messaggi speciali, 2 marzo e 6 aprile, invocò i provvedimenti per riparare tali offese. Una legge de' 24 febbraio 1887, assegnò al governo cinese, che aveva reclamato per i danni, lire sterline 147,784. 74, pari a lire italiane 738,750, da ripartirsi tra le vittime. Questa legge fu una riparazione data al violato dovere dello Stato di proteggere la vita e la libertà degli stranieri e di punire i colpevoli secondo le leggi. La legge fu la riparazione, derivante dalla clausola speciale dei trattati del 1868 e 1881, che garentivano ai Cinesi il diritto di dimora e di sicurezza (1).

In ogni caso non conviene dimenticare che il signor James

(1) *Abbot*, alla voce *Cinese*.

Blaine è l'uomo di Stato, che nel primo settembre 1882, ritraendosi dall' ufficio, che aveva tenuto sotto la presidenza del Garfield, divulgò il disegno da lui redatto per la riunione di un congresso tra gli stati indipendenti dell'America per istituire un tribunale ed una procedura arbitrale. Questo congresso fu riunito a Washington nell'anno 1889 per discutere un sistema generale di unione pan-americana; ridusse la vasta tela dei suoi lavori e adottò l'arbitrato per le Americhe del Nord e del Sud. Questi precedenti promettono la giusta ed equa composizione di un dissidio, che la patria di Washington e quella di Garibaldi debbono senza indugio sopire, perchè la ferocia di pochi manigoldi ribelli alle leggi non può, non deve turbare la concordia della gente americana ed italiana.

Raccomando questa mia scrittura alla considerazione dei giuristi e degli uomini di Stato, che possono dare sentenza sull' importante argomento.

Io la scrissi rapidamente col desiderio di compiere un dovere e con l' animo pieno di fede nell' onore americano. In America l' opinione pubblica reclama la tutela delle pubbliche libertà contro il furore delle fazioni ribelli ai poteri costituiti. Io depongo la penna, pensando al testamento politico di Giorgio Washington. Quando, nel 1783, egli mostrò il più grande spettacolo, che la virtù di un grande cittadino possa dare alla patria, quello di lasciare il comando senza rimpianto, pensò di indirizzare al paese salutari consigli. Nella memoranda Circolare dell' 8 giugno 1783, disse quattro cose essenziali, più che alla felicità, all' esistenza degli Stati Uniti: l' unione indissolubile, un religioso rispetto per la fede pubblica, un piede di pace rispettabile, uno spirito pubblico nazionale. « Se noi non resteremo fedeli allo spirito dell' unione, il nostro credito sarà perduto allo straniero, la nostra potenza compromessa, i

suoi trattati saranno senza valore. Noi torneremmo quasi allo stato di natura e conosceremmo per la nostra infelice esperienza che vi è un progredire naturale e necessario dall'estrema anarchia all'estrema tirannia, e che sia facilissimo di stabilire il potere arbitrario sopra le rovine della libertà, quando della libertà si abusa sino alla licenza. »

Ricomponiamo gli animi nell'impero del diritto, e celebriamo, fidenti nei migliori destini dell'umanità, il quarto centenario della grande scoperta di Cristoforo Colombo.

FINE